



Eurotre S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 gennaio 2021

INDICE

1	PREMESSA	5
2	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	5
3	DESTINATARI	6
	PARTE GENERALE	7
1	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
1.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	8
1.2	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO	8
1.3	SANZIONI PREVISTE	10
1.4	LA CONDIZIONE ESIMENTE: I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	10
1.5	CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA	11
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ	12
2.1	LA GOVERNANCE SOCIETARIA	12
2.2	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EUROTRE	12
2.3	LE ATTIVITÀ AZIENDALI “SENSIBILI” IDENTIFICATE.....	15
3	L’ORGANISMO DI VIGILANZA	17
3.1	L’ORGANISMO DI VIGILANZA	17
3.2	PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
3.3	FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
3.4	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA - FLUSSI INFORMATIVI	22
3.5	REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	23
3.6	WHISTLEBLOWING	24
4	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	26
4.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	26
4.2	MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	26
4.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	29
4.4	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	29
4.5	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	30
4.6	SANZIONI NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO SEGNALANTE	31
4.7	SANZIONI NEI CONFRONTI DI CHI VIOLA LE TUTELE DEL SEGNALANTE	32
5	DIFFUSIONE DEL MODELLO	34
5.1	PREMESSA.....	34
5.2	LA COMUNICAZIONE	34
5.3	FORMAZIONE AI DIPENDENTI	34

Modello di organizzazione, gestione e controllo

5.4	INFORMAZIONE AI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	35
6	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	35

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Eurotre S.r.l.

Introduzione

1 PREMESSA

Attraverso il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Eurotre S.r.l. (di seguito anche “Eurotre” o la “Società”) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001” o “Decreto”), la Società intende:

- promuovere in misura sempre maggiore una cultura aziendale orientata all’eticità, correttezza e trasparenza delle attività;
- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, analizzando i potenziali rischi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e valorizzando ed integrando i relativi presidi di controllo, atti a prevenire la realizzazione di tali condotte;
- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell’ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari alla legge ed alle regole aziendali.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”), pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l’esterno e regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione o la tentata commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Il presente documento si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di sviluppare all’interno del contesto aziendale la cultura della compliance, ovvero sensibilizzare tutti gli organi sociali e il personale al rispetto dei principi cardine dell’ordinamento e della normativa di settore nell’esercizio dell’attività sociale.

Infine, attraverso il presente documento, Eurotre recepisce le indicazioni della Capogruppo adottando il Codice Etico di Gruppo e adattando il proprio sistema di controllo interno a quello della Capogruppo.

2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello si compone di:

- Parte Generale, che descrive i contenuti del Decreto, illustra sinteticamente i modelli di governo societario e di organizzazione e gestione della Società, la funzione ed i principi generali di funzionamento del Modello, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso;

Modello di organizzazione, gestione e controllo

- Parti Speciali, che descrivono, per ciascuna area di attività aziendale soggetta a potenziale “rischio 231”, le fattispecie di reato rilevanti, i principi comportamentali da rispettare, nonché i presidi di controllo da assicurare per la prevenzione dei rischi.

Il Modello comprende inoltre i seguenti documenti (di seguito definiti nel loro complesso anche “Allegati”) che ne costituiscono parte integrante:

- il Codice Etico del Gruppo Sapio (Allegato 1);
- il catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 (Allegato 2);
- l’organigramma aziendale;
- il sistema di deleghe in vigore;
- il corpo normativo e procedurale della Società.

3 DESTINATARI

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi “Destinatari” del presente Modello:

- gli organi sociali (compresi i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o Sindaco Unico) nonché i titolari di qualifiche formali (di direzione, gestione e controllo della Società o di una sua unità organizzativa) riconducibili alla definizione di “soggetti apicali”;
- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo) anche solo di fatto;
- tutto il personale della Società, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (ancorché distaccati all’estero;)
- chiunque agisca in nome e per conto della Società sotto la sua direzione e vigilanza.

Ai collaboratori esterni, consulenti, agenti, intermediari, fornitori, *partner* commerciali e altre controparti contrattuali in genere, la Società richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l’impegno al rispetto delle norme di cui al d.lgs. 231/2001, dei principi etici e delle linee di condotta adottati dalla Società.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte generale

1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il d.lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001 un ente (di seguito definito anche "società") può essere ritenuto "responsabile" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da:

- soggetti apicali, ossia coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla società, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Del pari, la responsabilità incombe sulla società ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'ente, abbia comunque fatto conseguire un "vantaggio" alla persona giuridica di tipo economico o meno.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

1.2 Fattispecie di reato previste dal Decreto

Il Decreto riguarda esclusivamente alcune particolari fattispecie di illecito penale, esplicitamente richiamate dal Decreto medesimo.

Tali fattispecie di reato possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), tra cui indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica e frode in pubbliche forniture in danno dello Stato o di

un ente pubblico o dell'Unione Europea, frode in aiuti all'agricoltura, concussione (c.d. concussione per coercizione), induzione indebita a dare o promettere utilità (c.d. concussione per induzione) e corruzione, traffico di influenze illecite, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (reati associativi) (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari, corruzione tra privati e istigazione alla corruzione (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (ivi compreso il reato di caporalato e la tratta di persone) (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quindecies);
- contrabbando (art. 25-sex decies);

- reati transnazionali (art. 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146).

Si rinvia all'Allegato 2 (*Catalogo dei reati previsti*) per una descrizione di dettaglio dei reati previsti dal Decreto e dalle relative successive modificazioni e integrazioni.

1.3 Sanzioni previste

Qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del Decreto, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, a carico della società sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare entro limiti definiti per legge.
- sanzioni interdittive che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza in uno o più giornali.

1.4 La condizione esimente: i modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto caratteristico del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore "esimente" ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

L'ente non risponde infatti dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio da parte di uno dei soggetti apicali se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto.

La responsabilità amministrativa della società è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.5 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria

L'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001 prevede che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Il presente Modello è stato redatto tenendo conto delle indicazioni espresse dalle linee guida elaborate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

2.1 La governance societaria

Eurotre adotta un sistema di *governance* che si caratterizza per la presenza:

- dell'Assemblea dei Soci, a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
- del Consiglio di Amministrazione, incaricato di gestire l'impresa sociale, il quale ha attribuito i poteri operativi a organi e soggetti delegati;
- della Società di Revisione, a cui è affidata l'attività di revisione legale dei conti ed il giudizio sul bilancio, ai sensi di legge e di Statuto.

I principali strumenti organizzativi, di *governance* e di controllo interno di cui la Società è dotata e di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente Modello, possono essere così riassunti:

- lo Statuto, che definisce le regole di governo, gestione e organizzazione della Società;
- l'organigramma aziendale, che rappresenta la struttura organizzativa della Società, definendo le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse unità organizzative di cui si compone la struttura;
- le deleghe che conferiscono i necessari poteri di rappresentanza e di firma, in conformità alle responsabilità organizzative e gestionali definite;
- il Codice Etico adottato a livello di Gruppo (Allegato 1) che esprime i principi etici e i valori che il Gruppo Sapiro riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, anche le linee e i principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 e deve quindi essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso;
- il corpo normativo e procedurale, predisposto anche ai fini del Sistema di Gestione della Qualità, volto a regolamentare i processi rilevanti.

2.2 La costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Eurotre

Il presente Modello è stato elaborato a seguito di una serie di attività finalizzate a rendere il modello organizzativo e di controllo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs 231/2001 e coerente con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Il processo di costruzione del Modello si è sviluppato attraverso le fasi progettuali di seguito descritte.

1. Individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti dal Decreto (“attività sensibili”), nonché delle Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte nello svolgimento di tali attività.

Le attività sono state condotte prevalentemente attraverso apposite interviste con il personale e con l’analisi della documentazione aziendale disponibile, con particolare *focus* su quella relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, procure, ecc.).

2. Analisi delle attività e dei processi sensibili, rilevando i meccanismi organizzativi e di controllo in essere o da adeguare.

Il sistema di controllo è stato esaminato prendendo in considerazione i seguenti presidi *standard* di prevenzione:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi formalizzati e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- rispetto del principio di separazione dei compiti;
- esistenza di adeguati meccanismi specifici di controllo e di monitoraggio.

L’analisi è stata compiuta attraverso l’analisi delle procedure aziendali, nonché interviste con i soggetti coinvolti, tramite i quali si sono potuti identificare, per ogni attività sensibile individuata, i processi di gestione e gli strumenti di controllo implementati, con particolare attenzione agli elementi di “*compliance*” ed ai controlli *preventivi* esistenti a presidio.

A seguito dell’analisi è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso ad individuare i requisiti organizzativi e di controllo caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001.

3. Al termine delle attività sopra descritte, è stato sviluppato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, articolato secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, nonché adattato alla realtà aziendale.
4. Il Modello così strutturato è stato infine attuato attraverso: a) la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; b) la nomina dell’Organismo di Vigilanza preposto alla verifica di effettiva attuazione e osservanza del Modello; c) la definizione di un sistema di segnalazione di illeciti e violazioni (c.d. whistleblowing) al fine di consentire e stimolare, a tutela dell’integrità dell’ente e nell’interesse dell’ente medesimo, l’emersione di eventuali condotte illecite incoraggiando i dipendenti ed i collaboratori a riferire serenamente notizie di reato o altre irregolarità e garantendo loro la massima riservatezza; la definizione di un sistema disciplinare avverso alle eventuali violazioni del Modello; d) la diffusione dei contenuti del Modello attraverso attività di formazione e informazione dei Destinatari.

5. Il presente Modello tiene conto ed ha mappato anche il rapporto di service esistente tra la società (quale beneficiaria) e Cer Gas S.c.a.r.l. (di seguito anche "**CERGAS**"). Per Gruppo, ove non diversamente specificato, deve intendersi il gruppo delle società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, da CERCAS.

2.3 Le attività aziendali “sensibili” identificate

Le “attività sensibili” rilevate durante il processo di costruzione del Modello sono le seguenti:

Attività sensibili	Riferimento Parte Speciale
1. Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e delle visite ispettive 2. Gestione del contenzioso	- Relazioni con la Pubblica Amministrazione
3. Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio di esercizio 4. Flussi monetari e finanziari 5. Gestione dei finanziamenti agevolati 6. Gestione dei Rapporti con i soci, il Collegio Sindacale o Sindaco Unico e la Società di Revisione	- Amministrazione e finanza
7. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro 8. Gestione degli adempimenti in materia ambientale 9. Gestione dei rapporti con gli enti certificatori	- Gestione qualità, sicurezza e ambiente
10. Approvvigionamento di beni e servizi 11. Gestione di consulenze e incarichi professionali	- Acquisto di beni e servizi
12. Gestione delle attività di vendita sia tramite gara sia tramite offerta diretta (clientela pubblica e privata)	- Gestione dei rapporti commerciali
13. Selezione, assunzione e gestione del personale 14. Gestione dei rimborsi spese 15. Omaggi e liberalità	- Gestione del personale
16. Gestione dei sistemi informativi	G - Gestione dei sistemi informativi
17. Gestione dei processi amministrativo-contabili 18. Gestione del ciclo passivo e degli acquisti 19. Gestione del ciclo attivo e delle vendite 20. Gestione operazioni societarie straordinarie	H – Tasse e tributi

Attività sensibili	Riferimento Parte Speciale
21. Gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e presentazione delle dichiarazioni fiscali	

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 L'Organismo di Vigilanza

L'affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), così come proposti dalle Linee Guida emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Il requisito della professionalità si traduce nelle capacità tecniche dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Vertice aziendale.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, sia in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

La Società ha optato per una composizione monocratica del proprio Organismo di Vigilanza, la cui scelta, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, consente di costituire un organismo che è in grado di soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione sopra richiamati.

3.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni.

Il componente è sempre rieleggibile. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina del componente dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Se, nel corso della carica, il membro dell'Organismo di Vigilanza cessa dal suo incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina ed ove possibile, l'Organismo di Vigilanza opera in prorogatio.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza. Esempi di conflitti di interessi possono essere rappresentati dal fatto di:
 - intrattenere significativi rapporti d'affari con Eurotre, con la controllante o con società da questa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato;
 - intrattenere significativi rapporti d'affari con il Presidente o con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
 - avere rapporti con o far parte del nucleo familiare del Presidente o degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il terzo grado;
 - risultare titolari direttamente (o indirettamente) di partecipazioni nel capitale della Società di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- stato di interdizione temporanea o di sospensione dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

- misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sentenza di condanna, in Italia o all'estero, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal d.lgs. 61/2002.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le Funzioni e strutture della Società o del Gruppo, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna un *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione.

L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti assegnatigli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001. In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale o Sindaco Unico.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una sentenza di condanna definitiva della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ove risulti dagli atti “l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell’Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati o illeciti amministrativi previsti dal Decreto (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);
- la violazione degli obblighi di riservatezza a cui l’OdV è tenuto;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell’adempimento dei propri compiti quale, ad esempio, l’omessa redazione della relazione informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta;
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia ed indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale o Sindaco Unico, la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un OdV *ad interim*.

3.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, l’OdV deve vigilare:

- sulla reale adeguatezza ed effettività del Modello rispetto all’esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il d.lgs. 231/2001, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della Società;
- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull’aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l’implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i compiti e i poteri di:

- accedere a tutte le strutture della Società e a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare verifiche a campione mirate su specifiche attività/operazioni a rischio e sul rispetto dei presidi di controllo e di comportamento adottati e richiamati dal Modello e dalle procedure aziendali;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal d.lgs. 231/2001;
- coordinarsi con le Funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del corpo normativo interno adottato e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
- richiedere ai Responsabili aziendali, in particolare a coloro che operano in aree aziendali a potenziale rischio-reato, le informazioni ritenute rilevanti, al fine di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- raccogliere eventuali segnalazioni provenienti da qualunque Destinatario del Modello in merito a: i) eventuali criticità delle misure previste dal Modello; ii) violazioni dello stesso; iii) qualsiasi situazione che possa esporre la Società a rischio di reato;
- segnalare periodicamente all'Amministratore Delegato e ai Responsabili di Funzione interessati eventuali violazioni di presidi di controllo richiamati dal Modello e/o dalle procedure aziendali o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, fermo restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Destinatari del Modello.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui è a conoscenza a causa dello svolgimento del suo incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

3.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai Destinatari del Modello, mediante apposite segnalazioni, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico, nel Modello e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o infondatamente.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima tramite:

- lettera in busta chiusa da spedire o consegnare a EurotreS.r.l., Via A. Volta 12/13 , 42024 – Castelnuovo di Sotto (RE), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;
- indirizzo di posta elettronica odv@eurotre.it.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, le Funzioni aziendali di volta in volta interessate devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti (c.d. "informazioni generali"):

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, relativi a fatti d'interesse e/o che possano coinvolgere la Società (relativi al d.lgs. 231/01 e non);

- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità pubbliche;
- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti della Società o che collaborano con essa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penali nei loro confronti (non solo in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/01);
- le informazioni relative alle eventuali visite ispettive condotte da funzionari della Pubblica Amministrazione e comunicati da tutte le Funzioni aziendali;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie intervenute nel proprio ambito di attività;
- anomalie o criticità riscontrate dai Responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del d.lgs. 231/01.

In capo a ciascun Responsabile di Funzione della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, tempestivamente o su base periodica, i dati e le informazioni da questi formalmente richiesti tramite specifica procedura o comunicazione (c.d. "informazioni specifiche").

Le informazioni generali e le informazioni specifiche devono essere inviate all'OdV in forma scritta utilizzando l'indirizzo di posta elettronica odv@eurotre.it.

Ogni informazione o segnalazione prevista è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

3.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione (e per conoscenza al Collegio Sindacale o Sindaco Unico):

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale o Sindaco Unico, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale o Sindaco Unico hanno facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritengano opportuno.

Nell'ambito del *reporting* annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- eventuali criticità emerse;
- stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;
- il piano di attività previsto per il semestre successivo;
- altre informazioni ritenute significative.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

3.6 Whistleblowing

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che operano per conto della Società sotto la direzione o la vigilanza degli amministratori o dei soggetti aziendali apicali, comunicano e segnalano (all'Organismo di Vigilanza), nei modi di cui al precedente paragrafo 3.4 e con le tutele di riservatezza previste dalla L. 197/2017 oltre che dal presente Modello, la mancata osservanza del Modello e/o la commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione alle attività svolte dalla Società, di cui abbiano avuto conoscenza in occasione dello svolgimento di attività lavorative per conto della Società.

A tale riguardo, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha disciplinato il sistema di tutela per i lavoratori appartenenti al settore pubblico e privato che segnalano un illecito di cui abbiano avuto conoscenza durante il lavoro.

La suddetta Legge, aggiungendo tre nuovi commi all'art. 6, comma 2 del Decreto 231/2001, ha infatti introdotto anche nel settore privato talune tutele (ad es. divieto di atti ritorsivi o discriminatori per i motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione etc.) nei confronti dei soggetti apicali e dei loro subordinati che segnalino condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 o violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio.

Pertanto, il Modello tiene conto e disciplina gli aspetti e le tutele relative alle segnalazioni delle condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, nonché delle violazioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, in quanto organo deputato a ricevere le segnalazioni da parte dei soggetti indicati nella predetta procedura ed in conformità alle regole procedurali ivi contenute dallo stesso proposte e condivise, conduce l'istruttoria e procede alle verifiche e agli accertamenti del caso, anche per il tramite di altre funzioni aziendali o terzi, onde valutare la ricevibilità e la fondatezza delle segnalazioni ricevute ed informa gli organi sociali dei relativi esiti.

L'Organismo di Vigilanza assicura altresì la predisposizione di un report annuale (quale parte della relazione annuale sulle proprie attività e verifiche) sulle segnalazioni ricevute, sugli esiti delle medesime nonché sui casi di archiviazione, da inviare agli Organi sociali.

4 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

A. Sanzioni in materia di violazione del Modello

4.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un adeguato sistema disciplinare con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello e relativi Allegati da parte dei Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del Modello stesso.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello e dai relativi Allegati.

4.2 Misure nei confronti di lavoratori dipendenti non dirigenti

Le violazioni delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dai suoi Allegati da parte dei dipendenti della Società costituiscono inadempimento contrattuale.

Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello e dai suoi Allegati da parte dei dipendenti della Società può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari, nei limiti stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali Lavoro ("CCNL") applicabili.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e gpl (di seguito CCNL), in particolare:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;

- licenziamento.

La tipologia e l'entità della sanzione è definita tenendo conto della gravità e/o recidività della violazione e del grado di colpa, più precisamente:

- intenzionalità del comportamento;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante alla Società;
- ruolo, livello di responsabilità gerarchica e autonomia del dipendente;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso a determinare la mancanza;
- eventuali simili precedenti disciplinari.

A titolo esemplificativo, in caso di violazione delle regole previste dal Modello e dai suoi Allegati o da questi richiamate e in caso di commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il d.lgs. 231/2001, si applicano i provvedimenti sotto riportati.

- Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione, il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello - ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza, ometta di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non faccia uso o faccia un uso inadeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali o adottati, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa.

Costituiscono grave trasgressione:

- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse dalla Società;
 - il mancato rispetto delle regole di condotta previste dal Codice Etico;
 - il mancato rispetto delle procedure e di altri presidi di controllo previsti per le attività sensibili nella Parte Speciale del presente Modello.
- Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001 oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza, i) non esegua in via continuativa l'attività di vigilanza prescritta ai sensi del Testo Unico n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ii) metta in atto comportamenti ostruzionistici nei

confronti dell'OdV oppure dei soggetti responsabili nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio: Datore di Lavoro, RSPP e Preposti).

- Incorre infine nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal d.lgs. 231/2001, oppure, con riferimento specifico alle tematiche di salute e sicurezza, manometta in via ripetuta i macchinari e/o attrezzature e/o i Dispositivi di Protezione Individuale, causando in tale modo pericolo per sé o per gli altri.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli previamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi 8 giorni da tale contestazione nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli 8 giorni successivi, tali giustificazioni si riterranno accolte;
- il provvedimento dovrà essere emanato entro 16 giorni dalla contestazione anche nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione;
- nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione;
- la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto;
- il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza della Direzione Risorse Umane con il supporto del *management* di riferimento.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

4.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in caso di violazione dei principi generali dei modelli di organizzazione, gestione e di controllo, delle regole di comportamento imposte dal Codice etico e delle procedure aziendali, si dovrà prevedere la competenza dell'Amministratore Delegato o, in caso di conflitto di interesse o per i casi più gravi, del Consiglio di Amministrazione, a provvedere ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/2001 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o *partner* della Società.

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello o del Codice Etico da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione che, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potrà assumere gli opportuni provvedimenti previsti dalla Legge.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, tra le quali l'eventuale revoca del mandato e/o la delibera di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori coinvolti nella violazione.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione nell'espletamento delle proprie funzioni, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/2001;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o *partner* della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o *partner* della Società.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

4.5 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

L'adozione - da parte di *partner* commerciali, fornitori, agenti, intermediari, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società - di comportamenti in contrasto con il d.lgs. 231/2001 e con i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti in contrasto con il d.lgs. 231/2001 sarà considerata inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte della Società.

Il monitoraggio della costante idoneità delle clausole contrattuali è di competenza dell'Ufficio Legale.

B. Sanzioni in tema di whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, lett. d) del Decreto 231/2001, il Modello, in relazione all'implementazione del c.d. sistema di *whistleblowing* (sistema di segnalazione di illeciti e violazioni del Modello) di cui all'Allegato dedicato ed alla procedura ivi contenuta, deve prevedere nel proprio sistema disciplinare:

- sanzioni nei confronti del soggetto segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Di seguito si descrivono le sanzioni al riguardo previste.

4.6 Sanzioni nei confronti del soggetto segnalante

Qualora a seguito di verifiche interne, la segnalazione concernente la commissione di un illecito o la violazione del Modello risulti priva di fondamento, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, in caso di esito positivo, il Consiglio di Amministrazione e/o la funzione aziendale a ciò incaricata darà corso alle azioni disciplinari previste dal CCNL vigente ed applicabile ovvero dai contratti vigenti e dalla legge applicabile nonchè, ricorrendone i presupposti o le ragioni, alle denunce penali nei confronti del segnalante, salvo che quest'ultimo non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

In caso di abuso o falsità della segnalazione resta infatti ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Segnalante lavoratore dipendente

In conformità al principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, potranno essere adottati nei confronti dei lavoratori dipendenti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- rimprovero verbale o scritto, qualora il segnalante violi con dolo o colpa grave le procedure previste in tema di *whistleblowing*, inviando segnalazioni false;
- multa nella misura prevista dal CCNL vigente ed applicabile, qualora il segnalante violi con dolo o colpa grave più volte, a distanza di meno di un anno dalla precedente violazione, le procedure previste in tema di *whistleblowing*, inviando segnalazioni false;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per la durata prevista dal CCNL vigente ed applicabile, qualora il segnalante violi con dolo o colpa grave le procedure previste in tema di *whistleblowing*, inviando segnalazioni false ed arrecando altresì un danno all'ente;
- licenziamento senza preavviso, qualora il segnalante violi con dolo o colpa grave più volte, a distanza di meno di un anno dalla precedente violazione, le procedure previste in tema di *whistleblowing*, inviando segnalazioni false ed arrecando altresì un danno all'ente.

Segnalante dirigente

Qualora i dirigenti si rendano responsabili con dolo o colpa grave di violazioni delle procedure previste in tema di *whistleblowing*, inviando segnalazioni false, saranno applicabili nei confronti dei medesimi le misure ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal CCNL vigente ed applicabile.

Segnalante amministratore

Qualora singoli amministratori della Società si rendano responsabili di violazioni delle procedure previste dal Modello in tema di *whistleblowing*, inviando segnalazioni false, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale o Sindaco Unico affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa.

Segnalante terzo contraente

In caso di inserimento di specifiche clausole contrattuali all'interno dei contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi - quali consulenti, fornitori e partner commerciali, l'eventuale invio di segnalazioni false da parte dei soggetti sopra indicati potrà comportare le conseguenze previste dalle medesime clausole, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la risoluzione, il recesso ed il risarcimento dei danni.

4.7 Sanzioni nei confronti di chi viola le tutele del segnalante

La violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante ovvero il compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto del CCNL vigente ed applicabile ovvero dei contratti vigenti e della legge applicabile, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Violazione commessa dal lavoratore dipendente

In conformità al principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, potranno essere adottati nei confronti dei lavoratori dipendenti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- rimprovero verbale o scritto qualora il responsabile violi le procedure previste in tema di *whistleblowing* minacciando misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;

- multa nella misura prevista dal CCNL vigente ed applicabile, qualora il responsabile violi le procedure previste in tema di *whistleblowing* adottando ed attuando misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violando l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per la durata prevista dal CCNL vigente ed applicabile, qualora il responsabile violi più volte, a distanza di meno di un anno dalla precedente violazione, le procedure previste in tema di *whistleblowing* adottando ed attuando misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violando l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- licenziamento senza preavviso, qualora il responsabile violi le procedure previste in tema di *whistleblowing* adottando ed attuando misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violando l'obbligo di riservatezza del segnalante, ed arrecando un danno all'ente.

Violazione commessa dal dirigente

Qualora i dirigenti si rendano responsabili con dolo o colpa grave di violazioni delle procedure previste in tema di *whistleblowing*, minacciando, adottando o attuando misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violando l'obbligo di riservatezza del segnalante, saranno applicabili nei confronti dei medesimi le misure ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal CCNL vigente ed applicabile.

Violazione commessa da un amministratore

Qualora singoli amministratori della Società si rendano responsabili di violazioni delle procedure previste in tema di *whistleblowing*, tramite minaccia, adozione o attuazione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale o sindaco unico affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa.

Violazione commessa da un terzo contraente

In caso di inserimento di specifiche clausole contrattuali all'interno dei contratti stipulati dalla Società con soggetti terzi - quali consulenti, fornitori e partner commerciali, l'eventuale minaccia, adozione o attuazione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante da parte dei soggetti sopra indicati potrà comportare le conseguenze previste dalle medesime clausole, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la risoluzione, il recesso ed il risarcimento dei danni.

5 DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Premessa

L'adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dalla Direzione Risorse Umane di Gruppo che identifica, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

L'attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

5.2 La comunicazione

L'adozione del presente Modello (e di ogni sua versione aggiornata) è comunicata ai componenti degli organi sociali e a tutto il personale dirigente e non dirigente tramite: i) *e-mail* a cui è allegata copia elettronica del Modello e dei relativi Allegati; ii) affissione di una copia della parte generale del Modello nelle bacheche aziendali. La comunicazione è a cura della Direzione Risorse Umane di Gruppo.

5.3 Formazione ai dipendenti

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al Decreto e del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro ruolo e grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative promosse.

La Società garantisce, per mezzo del Datore di Lavoro, l'organizzazione delle attività formative specifiche rivolte ai dipendenti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello e del Codice Etico.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata. Sono inoltre previsti controlli di frequenza e verifiche dell'apprendimento.

5.4 Informazione ai Partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

I *partner* commerciali, consulenti e collaboratori esterni sono informati, all'atto dell'avvio della collaborazione, dell'adozione, da parte della Società, del Modello e del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al d.lgs. 231/2001, nonché ai principi etici e alle linee di condotta adottati da Eurotre tramite il Codice Etico di Gruppo.

6 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza ad esempio di:

- modifiche dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, l'Amministratore Delegato può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'OdV, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati in forma scritta dall'OdV al Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa effettuare le delibere di propria competenza.

Le modifiche delle norme e procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera degli enti interessati. L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
Eurotre S.r.l.**

Parte Speciale A
Relazioni con la Pubblica Amministrazione

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- Sistema di deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di Gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione sono:

- gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e delle visite ispettive;
- gestione del contenzioso.

Nozione di Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. In particolare:

- “istituzioni pubbliche”: si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (quali l’Amministrazione Finanziaria, le Autorità garanti e di Vigilanza, le Autorità Giudiziarie); le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, nonché i loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dalla Commissione delle Comunità Europee, dal Parlamento Europeo, dalla Corte di Giustizia e dalla Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- “pubblici ufficiali”: si intendono coloro i quali, pubblici dipendenti o privati, possono o devono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi nell’ambito di una potestà di diritto pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati pubblici ufficiali: i funzionari di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi e associazioni; i rappresentanti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, dell’Autorità Giudiziaria, della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e di altri enti pubblici non economici nazionali; i funzionari del Servizio Sanitario Nazionale; i rappresentanti delle Autorità Garanti e di Vigilanza; i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, dell’INAIL, dell’ENPALS, dell’INPS;
- “incaricati di pubblico servizio”: si intendono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, senza essere dotati dei poteri tipici della pubblica funzione, quali quelli autoritativi e certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti o collaboratori di Enti o Società, di diritto pubblico o privato, che svolgono pubblici servizi, quali società concessionarie o affidatarie di pubblici servizi.

3 GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE VISITE ISPETTIVE

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 2 del Modello - “Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità (c.d. concussione per induzione), nonché il traffico di influenze illecite;
 - peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui e abuso d’ufficio quando ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;

- l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la frode informatica, la frode nelle pubbliche forniture in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea.

3.2 Ambito di applicazione

La gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione riguarda tutte le Direzioni che possono svolgere un ruolo in progetti, attività, adempimenti, etc. che prevedano il coinvolgimento o la semplice relazione con la Pubblica Amministrazione (come precedentemente definita).

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e delle visite ispettive e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabile Servizio Ispezione Interno;
- Responsabile della Produzione;
- Responsabile Produzione area medicale;
- Persona qualificata;
- Responsabile Controllo Qualità;
- RSPP;
- Responsabile Sistema di Gestione Integrato;
- Responsabile funzione coinvolta;
- Responsabile Commerciale;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

3.3 Principi di comportamento da adottare

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;

- espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- assicurare che la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta sia internamente che con il supporto di collaboratori/consulenti, sia completa, veritiera e corretta;
- segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche tramite intermediari, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società; in generale, ricorrere, anche tramite intermediari, a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblico servizio, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione;
- omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti, ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione;

esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Soci

3.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle seguenti procedure aziendali, a cui si rimanda:

- Manuale della qualità;
- Policy della qualità;
- 42PG01_02 Documenti sistema qualità;
- 82PG01_01 Modulo rapporto di audit interno;
- 75PG01 Procedure pianificazione e controllo produzione (Modulo report manutenzione straordinaria e impianti, Modulo linea caricamento gas, Modulo linea caricamento CO2, Modulo rilevazione stato interno bombole);
- 75.3PG01 Procedure identificazione e rintracciabilità (Moduli sui controlli iniziali su valvole e tubi, Moduli dichiarazioni certificati conformità ISO 11118 D70, ISO 11118 D100);
- 75.4 PG01 Procedure montaggio automatico valvole;
- IO_06 Istruzioni operative montaggio manuale valvole;
- IO_09 Istruzioni operative uso e manutenzione dell'analizzatore gas alimentari.

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure sopra richiamata devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

3.4.1 Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione

- I rapporti e gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente dall'Amministratore Delegato della Società. Nel caso in cui i rapporti e gli adempimenti siano gestiti anche da collaboratori e/o consulenti esterni, a questi devono essere attribuiti i poteri di rappresentanza in nome e per conto di Eurotre tramite contratto/lettera di incarico/mandato e/o apposita delega sottoscritti dall'Amministratore Delegato;
- agli incontri con i funzionari pubblici devono sempre partecipare, ove possibile, almeno due esponenti aziendali;

- in occasione della trasmissione di domande, istanze, atti, dichiarazioni, rendiconti, contratti o altra documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione, i Responsabili delle Funzioni aziendali competenti verificano preventivamente la completezza, correttezza e veridicità della documentazione predisposta dal personale (interno od esterno);
- la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione deve essere sottoscritta dall'Amministratore Delegato; nei contratti/lettere di incarico stipulati con consulenti e/o collaboratori che possano gestire rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione in nome o per conto di Eurotre deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del consulente e/o collaboratore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Gruppo e (almeno per i collaboratori più stretti) del Modello adottato da Eurotre;
 - le conseguenze per il consulente e/o collaboratore in caso di violazione di quanto dichiarato;
- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è archiviata a cura della Direzione/Funzione aziendale competente.

3.4.2 Gestione delle visite ispettive

- I rapporti con funzionari pubblici in occasione di visite ispettive devono essere gestiti presso la Sede dal Responsabile di Funzione coinvolto. Nel caso questi non sia disponibile, i rapporti dovranno essere gestiti dalla persona più alta in grado presente che dovrà informare tempestivamente il proprio Responsabile ed essere affiancata dal dipendente più esperto della materia oggetto di ispezione;
- alle visite ispettive effettuate da parte di funzionari pubblici incaricati devono presenziare sempre l'Amministratore Delegato, Il Responsabile controllo qualità, il Responsabile della Produzione e il Responsabile del servizio ispezione interno;
- alle visite ispettive dell'AIFA partecipa, altresì, il Responsabile Produzione area medica e la Persona qualificata;
- con specifico riferimento ai controlli relativi all'ottenimento e/o mantenimento delle certificazioni HCCP partecipa il Responsabile Sistema di Gestione Integrato;
- per quanto attiene ai controlli relativi al mantenimento della certificazione ISO-9001 da parte del TUV, partecipa il Responsabile controllo qualità e valvolatura;
- viene redatto un verbale ad opera della Funzione coinvolta recante le informazioni essenziali della visita ispettiva da conservare in un apposito registro delle visite ispettive;
- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta a seguito di visite ispettive è archiviata a cura della Funzione competente.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 5.9 dedicato ai "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Codice etico al quale si fa rinvio si afferma che Sapio adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili. Inoltre, la gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la PA, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate e nei rapporti con la PA Sapio, e per conto di questa ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri di ufficio.

Viene sancito, inoltre, il divieto di promettere o versare somme di denaro o altre utilità a rappresentanti e/o dipendenti pubblici (o a persone a questi vicini) con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di Sapio, anche a seguito di illecite pressioni. Sapio non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la PA da soggetti terzi quando si possa configurare, anche astrattamente, un conflitto d'interesse.

Infine, nel paragrafo 5.10 dedicato ai "Rapporti con le Autorità di Vigilanza e di Controllo", si afferma che la Società impronta i propri rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a evitare qualsiasi comportamento che possa in qualche maniera o misura ostacolare, limitare o fuorviare l'attività di controllo, dando sollecita esecuzione alle eventuali prescrizioni e indicazioni.

4 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

4.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'[Allegato 2](#) del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione, tra cui la corruzione in atti giudiziari;
- i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - false comunicazioni sociali.

- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato all'art. 25-*decies* del d.lgs. 231/2001.

4.2 Ambito di applicazione

La Direzione Affari Legali di CERGAS è responsabile di gestire le attività inerenti ai principali contenziosi, sulla base di appositi accordi contrattuali.

Nella gestione di tali attività per altre società del Gruppo, il personale CERGAS coinvolto deve attenersi, per quanto possibile, anche ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo previsti nei Modelli da queste adottati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione del contenzioso e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Vice Presidente;
- Responsabile Amministrazione;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

4.3 Principi di comportamento da adottare

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti trasparenti ed imparziali con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria;
- prestare completa, trasparente ed immediata collaborazione all'Autorità Giudiziaria, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- rendere sempre all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, complete, corrette e rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in procedimenti penali;
- avvertire tempestivamente il proprio responsabile gerarchico e/o il Direttore Affari Legali di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali.

È inoltre espressamente vietato:

- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- accettare denaro o altra utilità, anche attraverso terzi esterni alla Società, se coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità, anche attraverso terzi esterni alla Società, a soggetti coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi o a persone a questi vicini; in generale, ricorrere, anche tramite intermediari, a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblico servizio, tali da influenzare le conclusioni dell'attività giudiziaria e amministrativa.

4.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle seguenti procedure aziendali, a cui si rimanda:

- 83PG01_03 Modulo elenco reclami;
- 83PG01_04 Modulo reclamo.

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure sopra richiamate devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- deve essere fornita preventiva informativa da parte di CERGAS all'Amministratore Delegato in merito a ogni decisione da valutare ed intraprendere in caso di controversie significative (superiori a 100.000,00 Euro) incluse le violazioni relative alla proprietà intellettuale in corso o notificate, la definizione di transazioni rilevanti e l'avvio e il proseguimento dei principali giudizi presso tribunali di ogni ordine e grado nonché dei più importanti procedimenti arbitrali;
- tutti i poteri in materia di contenzioso (quali, ad esempio, i poteri di rappresentare la Società in giudizio, di conferire e revocare mandati ad avvocati e a consulenti tecnici, di transigere) sono in capo esclusivamente all'Amministratore Delegato;

- CERGAS deve stabilire, per i contenziosi più rilevanti, le regole di gestione del contenzioso, in punto di: i) valutazione dell'opportunità di aprire il contenzioso; ii) apertura dello stesso; iii) selezione del legale; iv) definizione delle strategie da adottare nel contenzioso; v) transazioni; vi) flussi informativi;
- la definizione dei criteri di individuazione e selezione dei legali esterni deve avvenire nei limiti di alcune soglie di spesa preventivate; la preventiva autorizzazione spetta all'Amministratore Delegato;
- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria in occasione di procedimenti giudiziari devono essere gestiti da legali esterni, con il coordinamento, con riferimento ai contenziosi rilevanti e di cui sopra, di CERCAS;
- la tracciabilità, in particolare delle singole fasi del processo, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate, nonché dei processi di monitoraggio dei crediti scaduti, dei recuperi crediti, comprese eventuali transazioni, di autorizzazioni ed emissioni di note di credito, di validazione interna e relativi accordi transattivi;
- il conferimento dell'incarico al legale esterno, che deve avvenire attraverso il rilascio (mediante sottoscrizione) di un mandato alle liti per la rappresentanza in giudizio, deve essere autorizzato dall'Amministratore Delegato o dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la supervisione, da parte del Responsabile della Funzione coinvolta nel procedimento, dell'operato dei professionisti esterni e la predisposizione di uno scadenziario che permetta di controllare l'intera attività esecutiva, con particolare riferimento al rispetto dei termini processuali previsti;
- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione con la quale si viene a contatto nell'ambito dei contenziosi giudiziari devono essere improntati ai principi di trasparenza, correttezza e tracciabilità;
- si deve garantire la tracciabilità, in particolare delle singole fasi del processo, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate, nonché dei processi di monitoraggio dei crediti scaduti, dei recuperi crediti, comprese eventuali transazioni, di autorizzazioni ed emissioni di note di credito, di validazione interna e relativi accordi transattivi;
- La documentazione rilevante deve essere conservata con idonee modalità che garantiscano la storicità e veridicità dei dati in essi contenuti dall'Ufficio Amministrazione;
- gli esponenti aziendali devono avvertire tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o la Direzione Affari Legali di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o ad essa attinente;
- la definizione della strategia difensiva in sede processuale e la selezione dei testimoni è effettuata da parte della Direzione Affari Legali in condivisione con l'Amministratore Delegato;

- solamente i legali incaricati possono interfacciarsi con i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- la documentazione da trasmettere all'Autorità Giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.) è verificata, in termini di correttezza ed accuratezza, dalla Direzione Affari Legali e sottoscritta da soggetti muniti di poteri in base al sistema di deleghe e procure;
- la Direzione Affari Legali, in occasione delle chiusure periodiche del bilancio, comunica ad Amministrazione lo stato dei contenziosi in essere al fine di poterne dare la dovuta informativa in bilancio e calcolare l'accantonamento al relativo fondo rischi;
- nelle lettere di incarico stipulate con legali e/o consulenti che possano gestire rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria in nome o per conto della Società deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del legale e/o consulente di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico e (almeno per i consulenti più stretti) del Modello adottati dalla Società;
 - le conseguenze per il legale e/o consulente in caso di violazione di quanto dichiarato;
- tutta la documentazione relativa ai contenziosi (quali atti, pareri, memorie, sentenze ed ogni altro elemento che consenta di procedere a verifiche in merito agli esiti giudiziari e stragiudiziali) è archiviata a cura della Direzione Affari Legali;
- lo stato dei contenziosi ai fini del bilancio è archiviato a cura della Funzione Amministrazione di CERGAS.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 5. 9 del Codice etico al quale si rinvia dedicato ai "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Codice etico al quale si fa rinvio si afferma che la Società adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e aziendali applicabili. Inoltre nei rapporti con la PA la Società, e per conto di questa ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri di ufficio. Viene sancito, infine, il divieto di promettere o versare somme di denaro o altre utilità a rappresentanti e/o dipendenti pubblici (o a persone a questi vicini) con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di Sapio, anche a seguito di illecite pressioni. Sapio non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la PA da soggetti terzi quando si possa configurare, anche astrattamente, un conflitto d'interesse.



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
Eurotre S.r.l.**

Parte Speciale B
Amministrazione e Finanza

1 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- Sistema di deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di Gestione delle attività relative ad Amministrazione e Finanza sono:

- tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio d’esercizio;
- flussi monetari e finanziari;
- gestione dei finanziamenti agevolati;
- gestione delle operazioni societarie;

- gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale o Sindaco e la Società di Revisione.

3 TENUTA DELLA CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - false comunicazioni sociali;

3.2 Ambito di applicazione

L'attività in oggetto viene controllata da CERCAS all'interno del contratto di service con la Società.

La Direzione Amministrativa di CERCAS è responsabile di presidiare le attività relative alla tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio d'esercizio, sulla base di appositi accordi contrattuali.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività relative alla tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio d'esercizio e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrazione;
- Responsabili Magazzino;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

3.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei principi contabili adottati (principi contabili italiani) nonché delle procedure aziendali nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione e registrazione delle poste contabili, anche valutative/estimative, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;
- assicurare che ogni operazione infragruppo avvenga secondo criteri di correttezza ed in ossequio ai contratti di servizio in essere;
- garantire la completa tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di controllo svolto nel processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio;
- adottare sistemi informatici che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione o di un suo segmento al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano, nonché l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È inoltre espressamente vietato:

- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;

- omettere di comunicare dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- omettere di segnalare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico.

3.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle procedure aziendali di ciclo attivo e di ciclo passivo a cui, limitatamente a quanto in esse previsto, si rimanda.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell’Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

3.4.1 Gestione del sistema contabile e del piano dei conti

- Le registrazioni contabili devono essere effettuate esclusivamente attraverso l’applicativo dedicato (“METODO EMBYON”) che garantisce la tracciabilità delle operazioni e l’esecuzione automatica di controlli contabili pre-impostati;
- l’accesso all’applicativo deve essere consentito esclusivamente agli utenti autorizzati tramite UserID e Password personali, assegnate dal Direttore Sistemi Informativi sulla base delle richieste effettuate via email dal Responsabile Contabilità Generale e Bilancio, informato il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, tenendo conto dei compiti e delle responsabilità attribuite ai singoli utenti;
- il Responsabile Amministrazione di CERGAS deve monitorare periodicamente la necessità di aggiornare il piano dei conti condividendo, via email, le eventuali modifiche da apportare con il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo.

3.4.2 Tenuta della contabilità

- Le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, a fronte di adeguata documentazione di supporto, archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente. In particolare, con riferimento alle poste contabili maggiormente significative:

- ai fini della registrazione dei costi per beni e servizi, le relative fatture ricevute devono essere preliminarmente verificate dagli addetti della Contabilità Fornitori in termini di correttezza, abbinandole ai corrispondenti ordini di acquisto. In caso di discordanze, la Contabilità Fornitori deve effettuare le necessarie verifiche coinvolgendo i referenti aziendali di volta in volta competenti;
 - Il pagamento di ciascuna fattura, nei confronti dei fornitori, soltanto in seguito all'adeguata approvazione di un ordine di acquisto - in accordo ai limiti di spesa attribuiti a ciascun dipendente secondo le rispettive responsabilità – ed in subordine all'evidenza del bene/servizio ricevuto, previa autorizzazione finale dell'Amministratore Delegato;
 - la classificazione dei cespiti da ammortizzare e le relative percentuali di ammortamento devono essere definite dal Responsabile Amministrazione di CERGAS;
 - relativamente alla emissione di fatture, deve essere preliminarmente verificata la loro correttezza in termini di rispetto delle procedure del ciclo attivo e passivo;
 - gli addetti della Contabilità Clienti devono verificare la completezza e tempestività delle registrazioni contabili relative a tutte le fatture attive, assicurando il rispetto del principio di competenza economica;
- tutti i rapporti intercompany devono essere verificati periodicamente dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo e devono essere regolati tramite appositi contratti infragruppo;
 - la Contabilità Clienti, all'atto dell'emissione della fattura alle controllate per i servizi infragruppo resi, verifica la corrispondenza degli importi rispetto a quanto previsto contrattualmente;
 - tutta la documentazione di supporto relativa alla tenuta della contabilità è archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente, con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

3.4.3 Gestione delle chiusure contabili

- Il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo predispone annualmente un calendario di chiusura con l'elenco delle attività e delle relative scadenze e lo invia via e-mail a tutte le società e referenti aziendali coinvolti in attività di chiusura, o comunque ne cura la sua attuazione per il tramite delle risorse umane messe a disposizione all'interno del contratto di service *inter partes*;
- Il Responsabile Amministrazione di Eurotre, coadiuvato da un consulente esterno, predispone tutti gli adempimenti prodromici alla redazione del bilancio che vengono trasmessi all'Ufficio Amministrazione di CERGAS, il quale provvede alla redazione del bilancio;
- gli stanziamenti, gli accantonamenti, le scritture di rettifica e relative a poste estimative/valutative devono essere sempre verificati per ragionevolezza dal Responsabile Amministrazione di CERGAS;

- L'Ufficio Amministrazione di Eurotre mensilmente e trimestralmente (budget investimenti, forecast, bilanci trimestrali) trasmette a CERGAS dei resoconti contabili e finanziari della propria attività;
- il Responsabile Amministrazione di CERGAS verifica, altresì, annualmente il valore e la capitalizzabilità delle immobilizzazioni iscritte a bilancio nonché l'eventuale necessità di effettuare svalutazioni;
- il Responsabile Amministrazione di CERGAS deve verificare la valutazione delle partecipazioni;
- annualmente i Responsabili Magazzino devono effettuare un inventario dei magazzini ed eventuali differenze inventariali devono essere verificate dalla Contabilità Generale e Bilancio;
- annualmente il Direttore Amministrativo di Gruppo deve determinare puntualmente le voci da riprendere o meno a tassazione ed effettuare, anche con il supporto di un fiscalista esterno, il calcolo delle imposte di esercizio ed i relativi stanziamenti ai fondi;
- il calcolo delle imposte e lo stanziamento ai relativi fondi devono essere verificati dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo;
- Il Responsabile Amministrazione CERGAS deve, altresì, determinare l'IVA e prevedere la sua corretta liquidazione in occasione delle relative scadenze;
- L'ufficio Amministrazione di CERGAS effettua controlli periodici sulle partite infragruppo, sulla base dei dati ricevuti trimestralmente dalla società, e le trasmette periodicamente anche agli addetti della Contabilità Generale e Bilancio del Gruppo Sapiro che devono effettuare le riconciliazioni delle partite infragruppo, indagando eventuali squadrature.

3.4.4 Predisposizione del bilancio di esercizio

- In occasione di ogni chiusura contabile, il Responsabile Contabilità Generale e Bilancio effettua la riclassificazione del bilancio, sulla base dei principi contabili di riferimento; il Responsabile Amministrazione verifica la corretta riclassificazione del bilancio;
- successivamente, il Responsabile Amministrazione di CERGAS effettua un'analisi degli scostamenti delle voci di bilancio riclassificato tra consuntivo dell'anno in corso, consuntivo dell'anno precedente, *budget* e ultimo forecast, indagando e giustificando eventuali discordanze significative; tale attività di *analytical review* deve essere rivista dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo;
- il Responsabile Amministrazione di CERGAS verifica la corrispondenza tra i prospetti di bilancio, il bilancio di verifica riclassificato ed il *reporting* gestionale;
- la bozza dei prospetti di bilancio e la nota integrativa devono essere predisposte dal Responsabile Amministrazione della Società (coadiuvato se dal caso da un consulente esterno) e la redazione finale spetta al Responsabile Amministrazione CERGAS inoltre il Responsabile

Amministrazione verifica, tramite spunta, la quadratura dei valori inseriti nei prospetti della nota integrativa rispetto ai prospetti di bilancio e gli ulteriori dati contabili a supporto;

- la relazione sulla gestione deve essere predisposta dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e condivisa con l'Amministratore Delegato e con la Società di revisione;
- il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale o Sindaco Unico verificano e, il CDA, approva la bozza del progetto di bilancio;
- il bilancio civilistico deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci previo rilascio della relazione e della Società di revisione e del Collegio Sindacale o Sindaco Unico;
- nei contratti/lettere di incarico stipulati con consulenti e/o collaboratori che possano gestire attività amministrativo-contabili deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del consulente e/o collaboratore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Gruppo e (almeno per i consulenti più stretti) del Modello adottato da Eurotre;
 - le conseguenze per il consulente e/o collaboratore in caso di violazione di quanto dichiarato.

Tutta la documentazione di supporto relativa a scritture contabili di chiusura, poste estimative/ valutative e ad operazioni, calcoli (compreso il calcolo delle imposte), quadrature e verifiche effettuate è archiviata a cura della Funzione competente, con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 4.5 del Codice etico al quale si rinvia dedicato alle "Informazioni contabili", si afferma che la Società considera la correttezza, completezza e trasparenza regole imprescindibili nella rilevazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili. Inoltre, nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Sapio si impegna inoltre a rispettare la normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei paesi esteri in cui opera ed a comunicare tempestivamente le informazioni richieste dalla legge, al fine di garantire la corretta determinazione delle imposte.

4 FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

4.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità (c.d. concussione per induzione), nonché il traffico di influenze illecite;
 - l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di auto riciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

4.2 Ambito di applicazione

L'attività in oggetto viene controllata e monitorata per conto di Eurotre da parte di CERGAS. La Direzione Amministrativa di CERGAS è responsabile di presidiare le attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari per tutte le società del Gruppo Cer, sulla base di appositi accordi contrattuali.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrazione;

- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service;
- Responsabile Magazzino;
- Contabilità.

4.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di incasso e pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- utilizzare in via preferenziale il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni o servizi, da operazioni di tesoreria, da operazioni su titoli e partecipazioni o da operazioni infragruppo. L'utilizzo di pagamenti in contanti deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti, nei limiti delle necessità aziendali e comunque per importi di modico valore e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo e delle attività di controllo svolte nell'ambito del processo di gestione dei pagamenti e degli incassi, delle casse e delle altre operazioni finanziarie;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- custodire sempre il fondo cassa all'interno delle casseforti dove non devono essere mai conservate somme eccessive di denaro;
- conservare la documentazione giustificativa a supporto degli incassi e dei pagamenti e dei movimenti di cassa.

E' inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire/promettere pagamenti o elargizioni di denaro o altra utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o altre controparti terze con cui la società intrattenga rapporti di business (o persone a questi vicini) per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati, giustificati ed autorizzati;
- re-immettere nel circuito monetario banconote o monete falsificate, o anche semplicemente sospette di falsificazione. Tali banconote devono essere trattenute e consegnate ad un Istituto di credito;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali.

4.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalla procedura aziendale di tesoreria/ciclo finanziario.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

4.4.1 Attività di tesoreria

- L'attività di tesoreria è di competenza dell'Amministratore Delegato, sotto la supervisione della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di CERGAS;
- L'ufficio Amministrazione della Società trasmette un resoconto mensile all'Amministrazione di CERGAS sui risultati finanziari di Eurotre;
- i flussi finanziari devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifici e ricevute bancarie; per soddisfare specifiche richieste o necessità, si può ricorrere all'emissione di assegni circolari o bancari non trasferibili;
- tutte le operazioni di tesoreria devono essere gestite tramite primari Istituti di Credito nazionali ed internazionali;
- tutta la documentazione relativa alla gestione delle operazioni bancarie deve essere tracciata e archiviata a cura di Finanza e Tesoreria;
- L'attività di tesoreria deve svolgersi nel rispetto delle previsioni contenute nella relativa procedura aziendale.

4.4.2 Gestione della cassa contanti

- Viene individuato formalmente il Responsabile della cassa o il Responsabile Finanza e Tesoreria (o, fino alla loro creazione, il Responsabile Amministrativo), addetto alla gestione operativa e responsabili della movimentazione;
- i valori di cassa, composti da contanti, valori bollati e assegni, devono essere custoditi in cassaforte o altro luogo custodito a cura del Responsabile della cassa al quale è concesso, in via esclusiva, l'accesso alla cassaforte stessa;
- tutte le movimentazioni di cassa devono essere documentate da appositi giustificativi ed autorizzate dall'Amministratore Delegato;
- il Responsabile della cassa, verificata la presenza della documentazione e l'autorizzazione fornita dai Responsabili previsti, esegue l'operazione e registra tempestivamente la movimentazione nel registro di cassa; il Responsabile della cassa è inoltre responsabile di comunicare tutte le movimentazioni della cassa ad Amministrazione che ha il compito di effettuare le relative registrazioni contabili;
- la riconciliazione tra registro di cassa e registrazione contabile viene verificata giornalmente da parte del Responsabile Amministrativo, che poi provvede a predisporre un apposito file da inviare a CERGAS, che provvede ad ogni opportuno controllo;
- tutta la documentazione inerente le movimentazioni di cassa e i relativi giustificativi deve essere archiviata a cura di Finanza e Tesoreria con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni;

L'attività di gestione delle casse contanti deve svolgersi nel rispetto delle previsioni contenute nella procedura aziendale di tesoreria/ciclo finanziario

4.4.3 Gestione dei flussi finanziari

a) Pagamenti

- La Funzione aziendale interessata, verificata l'avvenuta esecuzione della prestazione e la congruità dell'importo, a seguito anche dell'autorizzazione dell'Amministratore Delegato, esegue o autorizza il pagamento;
- Contabilità Fornitori deve verificare che le coordinate bancarie presenti in anagrafica fornitori coincidano con quelle riportate sulle fatture e che i dati per i bonifici riportino sempre chiara identificazione della controparte;
- Finanza e Tesoreria verifica puntualmente la destinazione dei pagamenti al fine di assicurare la coerenza tra c/c bancario indicato dal beneficiario e riferimenti legali della società;
- effettuate tali verifiche, Finanza e Tesoreria predispone l'elenco dei bonifici bancari e dei relativi mandati di pagamento che devono essere debitamente autorizzati nel rispetto dei poteri e delle procure vigenti;
- per tutti i pagamenti è previsto che l'autorizzazione sia disposta esclusivamente dall'Amministratore Delegato;
- Finanza e Tesoreria verifica le autorizzazioni presenti sui mandati di pagamento, individua la banca con cui effettuare l'operazione e stabilisce la valuta con la quale viene effettuato l'esborso;

- Finanza e Tesoreria inoltra gli ordini di bonifico agli Istituti di Credito;
- Finanza e Tesoreria controlla tutte le operazioni transitate sui conti correnti di al fine di verificare l'inerenza e l'accuratezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di pagamento;
- Finanza e Tesoreria verifica a posteriori l'effettività del pagamento;
- tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati deve essere archiviata a cura di Finanza e Tesoreria con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

b) Incassi

- La Funzione aziendale di competenza comunica preventivamente i termini (previsioni) dell'incasso a Finanza e Tesoreria, che ne verifica l'esecuzione;
- Finanza e Tesoreria contabilizza le operazioni finanziarie realizzate effettuando riconciliazione tra contabilità e estratti conto bancari di cui rimane traccia;
- nel caso di eventuali incassi in contanti Finanza e Tesoreria è tenuta a:
 - verificare l'identità e il ruolo della persona fisica che consegna il contante (attraverso copia di idoneo documento d'identità);
 - far firmare una dichiarazione che attesti la causale dell'incasso.
- tutta la documentazione relativa agli incassi ricevuti deve essere archiviata a cura di Finanza e Tesoreria con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

L'attività di gestione dei flussi finanziari deve svolgersi nel rispetto della procedura aziendale di tesoreria/ciclo finanziario.

4.4.4. Gestione dei rapporti con le banche

- Esclusivamente i soggetti a cui sono state attribuite le necessarie procure possono aprire conti correnti bancari, effettuare operazioni di copertura, stipulare contratti di apertura di credito bancario, di *factoring*, di anticipazione bancaria, di sconto bancario, fidi bancari, finanziamenti bancari;
- tutta la documentazione relativa ai rapporti con gli intermediari finanziari deve essere archiviata a cura del Responsabile Finanza e Tesoreria con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.
- La gestione dei rapporti con le Banche deve svolgersi nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla procedura aziendale di tesoreria/ciclo finanziario.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 5.11 del Codice etico al quale si rinvia dedicato all' "Antiriciclaggio, ricettazione e antiterrorismo", si afferma che il Gruppo esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio ed antiterrorismo e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità italiane ed estere e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza in tutti gli Stati in cui opera.

I Destinatari del Codice Etico sono pertanto tenuti a verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

I Destinatari devono evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il terrorismo o il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ed agire nel pieno rispetto della normativa e delle procedure interne di controllo.

5 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

5.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità (c.d. concussione per induzione), nonché il traffico di influenze illecite;
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - malversazione ai danni dello Stato;
 - indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

5.2 Ambito di applicazione

L'attività in oggetto viene controllata e monitorata per conto di Eurotre da parte di CERGAS.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività relative alla tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio d'esercizio e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabile commerciale;
- Responsabile Amministrazione;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.
- Contabilità.

5.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- tenere un comportamento trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate all'invio di dati, informazioni e documenti nei confronti di controparti pubbliche;
- fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni chiare, accurate, complete e veritiere;
- utilizzare i finanziamenti/contributi pubblici esclusivamente per le finalità per le quali sono stati richiesti e ottenuti;
- rendicontare in modo corretto e accurato, a fronte di progetti o iniziative finanziate, le attività effettuate e le spese realmente sostenute;
- non corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche tramite intermediari, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società; in generale, è vietato ricorrere, anche tramite

intermediari, a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblico servizio, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa.

5.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle procedure aziendali di tesoreria/ciclo finanziario, a cui si rimanda:

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

5.4.1 Partecipazione al progetto

- I Responsabili delle Funzioni aziendali che vengano a conoscenza di bandi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e intendano farne richiesta devono verificare, congiuntamente a Finanza e Tesoreria, il possesso dei requisiti per accedere al finanziamento;
- la valutazione circa l'opportunità di emettere la domanda di partecipazione al finanziamento è effettuata dal Comitato Ricerca e Sviluppo;
- la decisione finale in merito all'emissione della domanda è di responsabilità dell'Amministratore Delegato;
- in caso di valutazione positiva dell'opportunità, l'Amministratore Delegato deve formalmente nominare per iscritto il Responsabile di Progetto/Iniziativa tenuto alla raccolta e predisposizione della documentazione tecnica ed economica necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento;
- Finanza e Tesoreria, prima di inoltrare la documentazione necessaria per la partecipazione alla richiesta di erogazione del finanziamento, deve verificarne la completezza e correttezza;
- nei casi in cui sia espressamente prevista la firma del legale rappresentante, la firma deve essere apposta dall'Amministratore Delegato;
- in tutti i rapporti con terzi, con i quali la Società eventualmente si associ nella partecipazione a bandi per l'ottenimento di finanziamenti agevolati, deve essere inserita un'apposita clausola scritta che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del terzo di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al d.lgs. 231/2001 (o, in caso di controparti estere, la normativa applicabile a livello internazionale e locale in materia di corporate liability, corruzione, riciclaggio, terrorismo, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente) e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società;

- le conseguenze in caso di violazione di quanto dichiarato;
- tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dei finanziamenti e contributi pubblici deve essere archiviata presso Finanza e Tesoreria con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

5.4.2 *Gestione e rendicontazione dei finanziamenti agevolati ottenuti*

- Il Responsabile di Progetto/Iniziativa deve periodicamente predisporre, di concerto con l'Amministrazione, il rendiconto di progetto e gli altri documenti eventualmente richiesti dall'ente pubblico erogante, assicurandosi che i costi rendicontati siano esclusivamente quelli generati nelle diverse fasi del Progetto finanziato;
- Finanza e Tesoreria, avvalendosi anche del supporto di un consulente esterno, effettua un controllo di completezza e correttezza del rendiconto di progetto, della documentazione di supporto ed analisi degli scostamenti tra budget e consuntivo (fatture e documenti giustificativi);
- prima dell'inoltro all'ente pubblico erogante, il rendiconto deve essere verificato e firmato dall'Amministratore Delegato;
- la gestione dei rapporti con i funzionari dell'ente finanziatore in occasione di richieste di chiarimenti/integrazioni alla documentazione trasmessa ovvero di verifiche ed accertamenti deve avvenire nel rispetto del sistema di procure aziendali (e secondo quanto disciplinato dal par. 3 "Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e delle visite ispettive" della Parte Speciale A);
- nei contratti/lettere di incarico stipulati con consulenti che possano gestire gli adempimenti relativi a finanziamenti pubblici in nome o per conto della Società deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del terzo di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società;
 - le conseguenze in caso di violazione di quanto dichiarato;
- tutta la documentazione relativa ai finanziamenti e contributi pubblici erogati deve essere archiviata presso la Funzione competente con il supporto di Finanza e Tesoreria con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

6 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, CON IL COLLEGIO SINDACALE O SINDACO E CON LA SOCIETA' DI REVISIONE

6.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono:

- Reati societari, richiamati dall'art.25-ter del d.lgs. 231/2001 e in particolare le false comunicazioni sociali.

6.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività societarie in generale e in particolare alle seguenti figure:

- Amministratore Delegato;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service;
- Responsabile Amministrazione.

6.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, non devono:

- assumere comportamenti che ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo del Sindaco e della Società di Revisione, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari e fuorvianti;
- promettere od offrire al Sindaco e ai revisori denaro o altre utilità con la finalità di favorire gli interessi della Società;
- restituire ai soci dei conferimenti eseguiti, ovvero di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti ovvero destinati per legge a riserva, nonché di ripartizione di riserve al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere quote sociali o di società appartenenti al medesimo Gruppo al di fuori dei casi previsti dalla legge, con lesioni all'integrità del capitale sociale;

- ridurre il capitale sociale, compiere fusioni, scissioni, operazioni straordinarie, in violazione delle disposizioni poste dalla legge a tutela dei creditori.

6.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

6.4.1 relazioni con soci, Sindaco e Società di Revisione, con riferimento alle attività di controllo esercitate da tali organi:

- Il Responsabile Amministrazione si relaziona con la Società di Revisione e fornisce tempestivamente tutti i dati e i documenti necessari per l'attività di revisione contabile della società;
- i Responsabili di tutte le aree coinvolte devono fornire con massima accuratezza, correttezza, trasparenza, veridicità e tempestività i dati, le informazioni e i documenti richiesti dai soci, dalla Società di Revisione o dal Sindaco;
- i criteri di selezione, le norme per la verifica dell'indipendenza e la durata dell'incarico della Società di Revisione e/o del Sindaco, devono essere formalizzati per iscritto;
- devono essere formalizzate altresì le principali risultanze delle riunioni tenute con la Società di Revisione;

6.4.2 gestione dei documenti sui quali soci, Sindaco e Società di Revisione debbono esercitare il controllo in base alla normativa vigente.

- i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno dalle Assemblee o dal Consiglio di Amministrazione o sui i quali il Sindaco debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- tutta la documentazione rilevante prodotta, tutte le richieste di trasmissione di dati o informazioni, ogni rilievo, comunicazione o valutazione espresse dai Soci, dal Sindaco o dalla Società di Revisione, devono essere conservati con modalità tali da garantire la reperibilità e la veridicità dei dati in essi contenuti dalla Funzione competente.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

Eurotre S.r.l.

Parte Speciale C

Gestione sicurezza, qualità e ambiente

2 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- Sistema di deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale delle Società
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di Gestione Sicurezza, Qualità e Ambiente sono:

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- gestione dei rapporti con gli enti certificatori.

3.1 Salute e sicurezza sul lavoro

Le attività che la Società considera primarie nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro inerenti i lavoratori Eurotre sono correlate alla potenziale inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o di prevenzione degli incidenti da cui possa discendere un evento dannoso (morte o lesione), in particolare:

- determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti volte a definire gli impegni generali assunti da Eurotre per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- determinazione delle politiche di intervento per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid- 19;
- identificazione della corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti;
- identificazione e valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutte le categorie di lavoratori con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi delle interferenze;
 - Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
- sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione;
- attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti;
- attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive, in funzione degli esiti del monitoraggio;
- effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute e di prevenzione degli incidenti nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla realtà di Eurotre.

3.2 Gestione degli adempimenti in materia di ambiente

La Società considera rilevanti nella gestione ambientale delle proprie attività le seguenti:

- attività per la gestione dei rifiuti prodotti;
- attività inerenti la gestione degli scarichi idrici industriali;
- attività inerenti la gestione delle emissioni in atmosfera;
- attività che potrebbero comportare inquinamento del suolo e sottosuolo a seguito di eventi incidentali.

4 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali e, in particolare, ma non limitatamente, a:

- Amministratore Delegato in qualità di Datore di Lavoro a tale fine Delegato dal Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (d'ora in avanti anche "RSPP");
- Responsabile Sistema di Gestione Integrato;
- Responsabile servizio di ispezione interno;
- Responsabile produzione;
- Responsabile produzione area medica/Persona qualificata;
- Medico competente;

- Preposto alla Sicurezza e Salute del Lavoro;
- Addetti delle squadre di emergenza (e antincendio) nominati ed addestrati periodicamente;
- Addetti al primo soccorso nominati e addestrati periodicamente.
- Tutti lavoratori (i dipendenti e i collaboratori di Eurotre) che prestano la propria attività lavorativa presso la sede/le unità operative della Società o presso le sedi/unità operative di clienti, nonché i loro Rappresentanti per la Sicurezza e Salute (d'ora in avanti anche "RLS");
- I lavoratori (dipendenti e i collaboratori) di società terze le cui attività presentano rischi per la sicurezza e salute interferenti presso la sede/le unità operative della Società o presso le sedi/unità operative di clienti.

4.3 Il D.lgs. n. 81/2008

- Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un testo normativo.
- Dall'art. 30 del D.lgs. 81/08, in particolare, viene posto a carico dell'Ente, affinché con il proprio Modello si possa ottenere l'esclusione della responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/01 (c.d. esimente), l'onere di attuare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
 - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
 - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
 - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- L'Ente inoltre, sempre per effetto del disposto dell'art. 30 del D.lgs. 81/08, deve prevedere nel proprio Modello:

idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte quelle attività necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra;

un'articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;

che il riesame e l'eventuale modifica del Modello stesso siano adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività.

4.4 Principi di comportamento da adottare

Tutti i lavoratori di Eurotre (come sopra specificato) devono:

- rispettare gli obblighi dalla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti, nonché osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti al fine di preservare la salute e la sicurezza propria e di tutti i lavoratori;
- collaborare, mediante i propri rappresentanti, alla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro e interferenziali;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate e con le modalità definite nelle procedure aziendali in vigore, eventuali situazioni di pericolo e rischio, infortuni, malattie professionali o situazioni di *near miss* (o quasi incidenti), e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali;
- utilizzare, secondo le istruzioni, le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione, ove previsti;
- non rimuovere o modificare in nessun modo i dispositivi di sicurezza di macchine e attrezzature o altri dispositivi di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori o che possano esporre se stessi, i propri colleghi o terzi a situazioni di pericolo;
- segnalare ogni anomalia, situazione o rischio per la sicurezza e salute differenti da quelli noti o particolarmente significativi;
- partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dalla Società sui rischi per la sicurezza e salute del lavoro e rischi di incidente rilevante.

Gli esponenti aziendali di Eurotre specificatamente responsabili devono inoltre:

- mantenere aggiornato e rispettare il corpo regolamentare ed il sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene in vigore;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone"(zero infortuni);
- promuovere una cultura nella quale tutti i lavoratori - compreso il personale delle ditte terze in subappalto operante presso le unità operative della Società con rischi di interferenza per la sicurezza e salute del lavoro - partecipino a questo impegno;
- garantire l' idoneità delle risorse umane - in termini di numero, qualifiche professionali e formazione - e dei materiali, necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per il mantenimento e/o miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori;
- garantire l'acquisizione e la gestione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli stessi;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valutando i rischi connessi con l'attività svolta presso i propri siti; identificando i pericoli e valutando i rischi presso siti esterni dove i lavoratori Eurotre possono accedere per svolgere la loro attività, nonché i rischi introdotti presso i siti Eurotre da attività ivi svolte da terzi, attraverso un efficace e preventivo scambio di informazioni e cooperazione/ coordinamento con il datore di lavoro del sito ospitante o con quello delle società esterne che dovessero operare presso i siti Eurotre e prevedendo che, ove necessario, determinate tipologie di lavorazioni possano essere svolte solo in presenza di specifici permessi (es. permesso di lavoro);
- garantire un adeguato livello di formazione, addestramento e informazione ai lavoratori, nonché richiedere che un adeguato livello di formazione, addestramento e informazione sia garantito dai Datori di Lavoro ai lavoratori delle ditte terze in appalto/subappalto per quanto di loro competenza e relativamente ai rischi da interferenza, sul sistema di gestione della sicurezza definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla loro gravità.

4.5 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle seguenti procedure aziendali, a cui si rimanda:

- 06PG01_02 modulo programma attività di formazione;
- 06PG01_07 attestazione di partecipazione ai corsi interni;

- IO_02 istruzioni operative di verifica presidi di primo soccorso;
- IO_06 istruzioni operative di montaggio manuale valvole;
- IO_09 istruzioni operative uso e manutenzione dell'analizzatore gas alimentari.

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure sopra richiamate devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

3.4.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro nonché ad agenti chimici, fisici e biologici

L'Amministratore Delegato, in qualità di datore di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 1, lett. b) del Testo Unico sulla Sicurezza (di seguito, "Datore di Lavoro"), in collaborazione con il Responsabile RSPP, i Responsabili di Produzione ed i Responsabili di Direzione/Funzione competenti, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, provvedono, ove si svolge attività lavorativa, a:

- individuare, anche a seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità (e le eventuali azioni di miglioramento) rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature (ad esclusivo titolo esemplificativo, attrezzature di sollevamento sia proprie sia di terzi), impianti (ad esclusivo titolo esemplificativo, impianti di produzione/stoccaggio gas, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi sia propri sia di terzi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e le relative responsabilità di attuazione;
- predisporre e siglare con le terze parti i verbali di consegna mediante i quali sono condivisi, tra Comodante e il Proprietario degli impianti ed attrezzature, lo stato della loro conformità, le eventuali eccezioni e gli interventi di riparazione e/o ripristino e/o sostituzione necessari alla corretta funzionalità, nonché al loro eventuale adeguamento e/o rispondenza alle normative cogenti;
- effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate da società incaricate da Eurotre, le manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature operative presso i siti ove operano i lavoratori Eurotre o i lavoratori di ditte terze in appalto/subappalto, registrandone l'effettuazione in idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione dei singoli impianti tecnologici e delle informazioni acquisite dai fornitori/produttori delle macchine e attrezzature; per la conduzione, verifica, controlli di sicurezza e interventi di manutenzione;
- definire i requisiti di sicurezza che i referenti aziendali preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici; per lo sviluppo e realizzazione di prodotti/servizi;
- garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa.

3.4.2 Valutazione dei rischi e predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione

Il Datore di Lavoro, in coordinamento con l'RSPP, il Medico competente e i Responsabili di produzione, effettuano la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, al fine di identificare ed attuare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, riducendo a livelli accettabili i pericoli ed i rischi connessi, in relazione alle conoscenze acquisite e alla priorità definita.

Tale analisi è formalizzata in appositi documenti ("Documenti di valutazione dei rischi" o "DVR"), così come previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenente, tra l'altro, l'identificazione e la valutazione dei rischi per ogni mansione aziendale, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun lavoratore nonché quanto previsto in materia di DVR dall'art. 28 comma 2 del d.lgs. 81/2008, sottoscritto a cura del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con i succitati referenti aziendali, provvede pertanto a:

- valutare tutti i rischi associati alle attività ed alle mansioni dei lavoratori della Società e ad elaborare e formalizzare il documento di valutazione dei rischi;
- aggiornare il DVR specifico di Sito per sopravvenuti mutamenti organizzativi e procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni significativi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità, in tempi brevi e comunque non oltre un mese dagli avvenuti mutamenti e modifiche;
- formalizzare una valutazione dei rischi specifica per ogni mansione e/o attività svolta dai propri lavoratori nelle sedi/unità operative sia della Società sia dei clienti, con identificazione e valutazione di ogni specifico pericolo e rischio connesso e delle misure per la loro mitigazione e riduzione;
- valutare i rischi di interferenza con le mansioni di lavoratori di società terze operanti presso la sede con la redazione del Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali – DUVRI - nonché alla valutazione dei rischi di interferenza tra le attività di Eurotre e quelle di terzi presso i quali la stessa dovesse operare.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con l'RSPP, provvede pertanto a:

- garantire il diritto di accesso e utilizzo, senza costi, per ogni lavoratore a idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati alla mansione svolta, assicurando anche la registrazione dei dispositivi di sicurezza assegnati;
- assicurare l'attuazione delle metodologie per l'analisi e la classificazione degli incidenti e dei *near miss* (o "quasi incidenti");

- assicurare la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità, nonché per l'avvio e il completamento di misure correttive.

Con riferimento alla eventuale gestione delle attività e dei servizi erogati da terzi presso le unità operative della Società o dalla Società presso siti di terzi, e prima di avviare i lavori, si procede inoltre ad effettuare l'elaborazione (in coordinamento con il/i Datore/i di Lavoro delle/delle società terze e/o delle società prestatrici di opera in appalto/subappalto), di un documento, da allegare al contratto, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i Datori di Lavoro, provvedendo anche alla stima dei relativi oneri delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Tale documento, in funzione delle richieste normative, potrà configurarsi in:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nel caso di appalti che ricadano nell'ambito di applicazione del titolo IV del T.U.S. È redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nominato dal soggetto Committente.
- POS (Piano Operativo di Sicurezza), nei casi in cui Eurotre svolga lavori presso terzi in regime di appalti che ricadano nell'ambito di applicazione del titolo IV del T.U.S. E' sottoscritto dal Datore di Lavoro e consegnato al Datore di Lavoro del Sito ospitante per gli adempimenti di legge del caso.
- DUVRI, per le restanti tipologie di appalti. È redatto, ove previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, dai Dirigenti Delegati dal Datore di Lavoro.

3.4.3 Attività di natura organizzativa, comprese emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il Datore di Lavoro provvede al mantenimento ed eventuale aggiornamento (e connesse comunicazioni e flussi informativi) delle nomine dell'RSPP e del Medico Competente; sono designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e addetti alle emergenze in caso d'incendio, etc.). A supporto della gestione delle emergenze sono redatte specifiche procedure e Piano di Emergenza di Sito.

Il Datore di Lavoro garantisce l'adeguatezza, efficacia di ruolo, indipendenza per quanto di competenza e aggiornamento formativo, secondo l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21 dicembre 2011 (Pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012).

Inoltre:

- il responsabile in materia di sicurezza sul lavoro sopra identificato deve esercitare, per l'area di sua competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili;

- in caso di assenza del personale preposto, con riferimento alla gestione delle emergenze e alla prestazione del primo soccorso, tutti i lavoratori sono opportunamente formati (ed addestrati in occasione delle esercitazioni di emergenza) in merito ai riferimenti (sia interni che esterni) da contattare in caso di emergenza.

In particolare, il Datore di Lavoro deve, con il supporto dell'RSPP e delle strutture aziendali competenti (tra cui il Medico Competente), continuativamente definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori, almeno relativamente ai rischi definiti nel DVR, ordini di servizio, istruzioni e/o procedure operative finalizzati a:

- garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con riferimento sia agli uffici e alla sede amministrativa, sia ai luoghi di lavoro;
- gestire le attività in appalto e subappalto ed i relativi rischi di interferenza;
- regolamentare i flussi informativi;
- attribuire ai soggetti delegati in materia di gestione della sicurezza e salute, l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e i necessari poteri in materia di organizzazione, gestione e controllo;
- garantire l'effettuazione di attività operative e definire istruzioni per svolgere correttamente ed in sicurezza le attività relative ad ogni figura professionale;
- garantire la corretta gestione delle situazioni d'emergenza e prevedere prove di emergenza periodiche;
- definire le modalità operative da seguire nell'appalto di lavori a terzi, al fine di assicurare adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Datore di Lavoro, con il supporto dei RSPP, dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, dei vari responsabili aziendali di competenza ed eventualmente di professionisti specializzati in materia, deve garantire tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008, ed in particolare:

- che siano indette presso la sede, come previsto dall'art. 35 del d.lgs. 81/2008 almeno una volta all'anno, riunioni periodiche alle quali partecipino tutte le figure chiave della sicurezza;
- che sia assicurata la continua formazione, sensibilizzazione e competenza in materia di Sicurezza e Salute del Lavoro (e prevenzione degli incidenti rilevante, laddove applicabile), di tutti i lavoratori, per le linee guida generali e sui rischi specifici connessi alla loro mansione, nonché del personale responsabile, per le relative specifiche competenze;
- che sia effettuata la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa.

Nel corso della riunione annuale, il Datore di Lavoro o un suo Rappresentante, sottopone all'esame dei partecipanti almeno i seguenti argomenti:

- il documento di valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione;

- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3.4.4 Gestione degli appalti e delle forniture

Il processo di qualifica dei fornitori effettuato dalla Società impone la richiesta e la verifica (in ogni caso in fase di prima qualifica, nonché con periodicità definita in caso di forniture continuative e/o ripetute nel tempo), anche con il supporto del RSPP, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi per lo svolgimento dell'attività nonché di documentazione specifica quale l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'indicazione del nominativo del/i soggetto/i incaricato/i dell'assolvimento eventualmente dei compiti di cui all'art. 97 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (con l'indicazione delle specifiche mansioni, il DURC o la posizione INAIL, il Documento di Valutazione dei Rischi, il Piano Operativo di Sicurezza che identifica le generalità dei lavoratori, le mansioni, l'esperienza lavorativa e la posizione INAIL – ove necessario), le nomine del RSPP e del Medico Competente.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con i soggetti competenti in materia, durante l'esecuzione dei lavori assicura:

- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (i datori di lavoro dovranno informarsi reciprocamente anche al fine di ridurre i rischi dovuti alle interferenze – qualora si presentassero – tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva).

Tali obblighi si applicano anche con specifico riferimento alle attività e ai lavoratori che operano presso sedi/unità operative di clienti.

In caso di appalti ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs 81/2008, il Committente deve nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel periodo di attività del cantiere.

3.4.5 Attività di sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle dipendenze della Società, dotandolo degli adeguati spazi per l'esecuzione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze. In particolare, il Medico Competente deve, così come previsto dall'art. 25 del TUS, tra l'altro:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi;
- programmare ed effettuare: (i) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, (ii) accertamenti periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
- visitare gli ambienti di lavoro una o due volte all'anno in base ai dettami legislativi;
- collaborare alle attività di formazione e informazione;
- collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione);
- partecipare alla riunione periodica ex art. 35 sulla sicurezza, rendicontando sulle visite effettuate, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali ecc., anche con specifico riferimento alle attività e ai lavoratori operanti presso unità operative di clienti dove si svolgono servizi in house.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono riferiti a tutti i lavoratori della Società. La Società può promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione ai terzi collaboratori.

3.4.6 Informazione e formazione di dipendenti, collaboratori, nonché di terzi lavoratori di società clienti o di fornitori con rischi per la sicurezza e salute del lavoro da interferenza

Il Datore di lavoro assicura con il supporto operativo dell'RSPP e dei referenti aziendali competenti, che siano attivate le azioni necessarie a:

- predisporre il Piano Annuale di Addestramento e Formazione con individuazione delle necessità di formazione ai lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento ai lavoratori neoassunti/ soggetti a cambio mansione;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici e periodici suddivisi per aree di appartenenza (sanitario, amministrativo, etc.) e per gruppi particolari (es. antincendio e primo soccorso);

- registrare le attività di formazione su apposito supporto e conservare le tabelle riassuntive della formazione svolta nel corso dell'anno con relativa documentazione (fogli presenza dei partecipanti, eventuali schede di verifica apprendimento, materiale didattico distribuito);
- effettuare periodicamente verifiche volte ad accertare il livello di apprendimento e la consapevolezza in ambito di sicurezza dei lavoratori, formalizzando e archiviando i risultati, previa condivisione con l'RLS;
- organizzare prove di simulazione di emergenza (es. prove di evacuazione) con eventuale supporto delle Autorità Competenti (Comune, Vigili del Fuoco, etc.) con periodicità almeno annuale sia nella sede sia presso le unità operative;
- fornire ai fornitori, ai clienti e agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede/nelle unità operative della Società nonché le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nelle procedure aziendali;
- garantire la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività e la valutazione della sua efficacia, nonché l'archiviazione della documentazione relativa;
- provvedere all'erogazione della necessaria formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori a seguito di aggiornamenti normativi ed a seguito di mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali con impatto sulla attività lavorativa ai fini della sicurezza.

La Società inoltre richiede di assicurare tali attività anche ai Datori di Lavoro delle Ditte Terze che lavorano per conto di Eurotre presso la sede/le unità operative della Società con rischi per la sicurezza e lavoro; in tali casi, prima dell'avvio dei lavori, deve essere condotta una fase di scambio di informazioni e documentazione e una riunione di coordinamento nel corso della quale si conferma la conoscenza e la completezza e aggiornamento dei contenuti del DUVRI e si fornisce un'informativa specifica che riporti i possibili rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le regole e i comportamenti a cui tutti devono obbligatoriamente attenersi. Tale informativa deve quindi basarsi e fare riferimento anche agli specifici rischi e connesse forme di prevenzione che sono identificate nei documenti di valutazione dei rischi sicurezza e salute (o estratti di essi) del sito Eurotre.

3.4.7 Attività di vigilanza e verifiche dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate

Il Datore di Lavoro vigila sul corretto espletamento delle attività delegate e, tramite la collaborazione del Preposto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La vigilanza si esplica anche mediante i sopralluoghi svolti, sia presso la sede/le unità operative della Società sia presso le sedi/unità operative di clienti ove operano lavoratori Eurotre, dall' RSPP e dal Medico Competente.

Inoltre sono pianificate ed attuate, anche servendosi di competenze e consulenti terzi, le necessarie attività di *audit* interno per verificare il rispetto dei requisiti definiti nelle procedure, linee guida e in altra documentazione. Le eventuali anomalie o non conformità riscontrate durante gli *audit* sono gestite e risolte con un piano di azioni correttive e preventive formalizzato con indicazione di tempi, modalità e responsabilità.

Nel caso siano pianificati interventi di *audit*, il Datore di Lavoro assicura che:

- sulla base di un “piano di verifica”, sia effettuata l’attività di verifica periodica sul sistema di gestione della sicurezza e salute, con l’eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello;
- siano esaminati i verbali delle verifiche periodiche, con particolare riferimento ai rilievi emersi (non conformità e/o raccomandazioni) e al relativo piano di azione (definito dall’area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche.

Il Preposto verifica lo stato di avanzamento del piano di azione, avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro di eventuali scostamenti da quanto pianificato.

Le attività di vigilanza devono essere svolte anche dal Preposto per la Sicurezza e Salute del Lavoro.

3.4.8 Organizzazione dei magazzini per la conservazione dei gas medicinali

I siti in cui avviene la conservazione di gas medicinali devono essere sorvegliati dal Responsabile della produzione medica/Persona qualificata e il personale coinvolto deve essere addestrato sulla base di specifici piani di formazione.

Per il personale coinvolto sono identificate le competenze necessarie per ricoprire la mansione affidate, pertanto, la pianificazione dei bisogni formativi, e l’erogazione dell’addestramento devono tener conto delle competenze già acquisite e di quelle mancanti o incomplete.

I recipienti devono essere oggetto di specifici controlli, prima di essere immagazzinati o inviati ai reparti produttivi.

Gli addetti al magazzino hanno il compito di segregare eventuali recipienti che dovessero riscontrare problemi.

I prodotti medicinali devono essere conservati in modo adeguato in ambienti riparati e puliti e devono essere accompagnati da documento di trasporto, emesso dal sito autorizzato e con l’indicazione del destinatario finale.

La Società è in possesso delle autorizzazioni e delle certificazioni necessarie a ricevere forniture di gas medicinale presso i propri siti, in conformità alla normativa vigente.

Tutti i prodotti medicinali devono essere correttamente identificati.

3.4.9 Sorveglianza e sistema disciplinare

Il Datore di Lavoro, anche attraverso i soggetti preposti, deve effettuare attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei lavoratori, della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché effettuare periodiche attività di controllo atte a verificare l'efficacia delle procedure adottate e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il Datore di Lavoro applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari sulla base dei disposti previsti ai sensi del D.lgs 81/2008 (agli artt. dal 55 al 59) e in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 7.2 del Codice etico al quale si rinvia ("La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro") si afferma che il Gruppo Sapio considera la sicurezza e la salute dei lavoratori come una delle sue maggiori priorità e profonde un impegno intenso e continuativo per garantire il loro benessere. Inoltre, Sapio si impegna nella diffusione di una cultura della sicurezza del proprio personale e dei terzi, prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere economico.

Il medesimo paragrafo riporta i principi cardine su cui si basa il sistema di gestione della sicurezza di Sapio.

Infine, nel paragrafo 5.1 "Uso dei beni aziendali", si afferma che l'utilizzo dei macchinari di lavoro da parte dei dipendenti deve essere conforme alle policies aziendali e alle leggi applicabili in tema di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro. I dipendenti non devono usare tali macchinari in maniera da danneggiare se stessi o mettere a repentaglio terze persone. Ogni dipendente è tenuto, quindi, all'assoluto rispetto delle normative in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché all'utilizzo costante dei DPI forniti dall'azienda, in ottemperanza a quanto divulgato nei corsi di formazione aziendali sulla sicurezza.

5 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

5.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che Eurotre ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati in materia ambientale richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, in particolare:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, previsto dall'art. 137 c. 2, 3 e 5 d.lgs. 152/06;
- mancata bonifica dei siti, previsto dall'art. 257, comma 1 e 2 d.lgs. 152/2006;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsti dagli Artt. 259 c. 1 e 260 c. 1 del d.lgs.152/06;
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, previsto dall'art. 256 c. 1 d.lgs. 152/06;
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, previsto dall'art. 256 c. 3, d.lgs. 152/06;
- miscelazione di rifiuti pericolosi, previsto dall'art. 256 c. 5 d.lgs. 152/06;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, previsto dall'art. 258 c. 4 secondo periodo d.lgs. 152/06;
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti previsto dall'art. 260 bis c. 6 e c. 7 d.lgs. 152/06;
- superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria, previsto dall'art. 279 c. 5 d.lgs. 152/06;
- inquinamento ambientale, abusivi compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, offesa della pubblica, incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte al pericolo. (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente, in caso di commissione per colpa dei fatti previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater, diminuzione della pena da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione della pena di un terzo se dalla commissione di tali fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale. (art. 452-quinquies c.p.)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono abusivi o illegittimo disfacimento di materiale ad alta radioattività. (art. 452-sexies c.p.)
- circostanze aggravanti, in caso di commissione dei fatti di cui agli artt. 416 c.p. (Associazione a delinquere) e 416-bis (Associazione di tipo mafioso), in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis aumento delle relative pene. (art. 452-octies c.p.).

5.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali e, in particolare, ma non limitatamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabili di Produzione;
- Responsabile Sistema di Gestione Integrato;
- Responsabile servizio ispezione interno;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service;
- altri Responsabili di Direzione/Funzione competenti;
- tutti lavoratori (i dipendenti e i collaboratori Eurotre) che prestano la propria attività lavorativa presso la sede/le unità operative della Società o presso le sedi/unità operative di clienti;
- i lavoratori (dipendenti e i collaboratori) di società terze le cui attività presentano rischi per l'ambiente presso la sede/le unità operative della Società o presso le sedi/unità operative di clienti.

5.3 Principi di comportamento da adottare

Tutti i lavoratori di Eurotre (come sopra specificato) devono:

- segnalare ogni anomalia, situazione o rischio per l'ambiente;
- partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dalla Società sui rischi per l'ambiente;
- osservare le indicazioni aziendali atte a garantire la prevenzione dell'inquinamento e la pronta risposta alle emergenze ambientali.

I soggetti che, nell'ambito dell'organizzazione della Società, sono coinvolti – a vario titolo e con differenti responsabilità – nella gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono inoltre:

- coinvolgere e sensibilizzare tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità, di partecipazione e di sostegno per l'ambiente;

- ricercare opportunità di continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, dei processi e dei prodotti offerti ed un impegno continuo nella prevenzione dell'inquinamento e del relativo rischio di reato associato;
- monitorare costantemente i processi aziendali al fine di ridurre gli impatti ambientali ed i relativi rischi di reato associati;
- richiedere e preventivamente acquisire tutte le autorizzazioni ambientali prescritte per lo svolgimento della propria attività, laddove applicabile;
- provvedere alla redazione di specifiche linee guida/procedure/istruzioni operative ambientali, formare il personale sui contenuti delle stesse e vigilare sull'osservanza della loro applicazione;
- mantenere aggiornato e rispettare il corpo regolamentare ed il sistema di procure e deleghe in materia ambientale in vigore;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone e all'ambiente";
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla loro gravità.
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi della buona pratica ambientale e sensibilizzare tutti i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi.

Tutti i lavoratori di società terze incaricati di erogare servizi presso la sede/le unità operative della Società o presso le sedi/unità operative di clienti, di nome o per conto della società devono:

- segnalare immediatamente ogni anomalia, situazione o rischio per l'ambiente alle strutture interne;
- rispettare le indicazioni, le procedure, le istruzioni aziendali atte a garantire la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la pronta risposta alle emergenze ambientali;
- possedere e fornire quando richieste le autorizzazioni ambientali prescritte per lo svolgimento della propria attività;
- partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dalla società sui rischi per l'ambiente (dove previste).

5.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali e, in particolare, ma non limitatamente, a:

- i Responsabili del sito;
- altri Responsabili di Direzione/Funzione competenti;
- tutti lavoratori (i dipendenti e i collaboratori di Eurotre) che prestano la propria attività lavorativa presso la sede o presso le sedi/unità operative di clienti;

- i lavoratori (dipendenti e i collaboratori) di società terze le cui attività presentano rischi per l'ambiente presso la sede della Società o presso le sedi/unità operative di clienti.

E' necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini dell'attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4.4.1 Gestione dei rifiuti

L'Amministratore Delegato deve provvedere a:

- identificare le aree da utilizzare come deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dallo stabilimento, garantendo il rispetto delle prescrizioni normative;
- supervisionare lo svolgimento di un controllo del volume e/o del tempo di giacenza dei rifiuti collocati nei depositi temporanei affinché siano rispettate le prescrizioni di legge in materia;
- supervisionare il corretto stoccaggio dei rifiuti in giacenza, impedendo che gli stessi vengano miscelati;
- allestire aree protette e dotate di idonei dispositivi di contenimento, contrassegnate da apposita cartellonistica che identifichi chiaramente le zone di deposito e i rifiuti stoccati;
- verificare che i mezzi di trasporto rifiuti siano effettivamente autorizzati per il trasporto dello specifico rifiuto; in caso contrario non procedere all'operazione di consegna del rifiuto;
- verificare che i destinatari dei rifiuti siano effettivamente autorizzati al ricevimento dello specifico rifiuto;
- verificare che i contratti sottoscritti con fornitori dei servizi di smaltimento dei rifiuti contengano idonee clausole 231 atte a manlevare la Società;
- effettuare periodiche verifiche del mantenimento nel tempo dei requisiti *ex lege* degli smaltitori e dei trasportatori verificati in fase di selezione;
- supervisionare e predisporre ogni azione necessaria affinché la caratterizzazione dei rifiuti e la definizione delle specifiche modalità di smaltimento avvenga secondo i principi di accuratezza e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e normative, avvalendosi di laboratori terzi accreditati ai quali sono fornite chiare ed esaustive informazioni in merito al processo di produzione del rifiuto e garantendo la veridicità e completezza delle dichiarazioni inerenti;
- verificare la correttezza e la completezza delle informazioni riportate nel Registro di carico e scarico e ne Formulario di Identificazione Rifiuti;

- verificare la correttezza dei dati registrati nella dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) prima di sottoscriverlo e predisporre l'invio agli Enti preposti;
- assicurarsi periodicamente della avvenuta ricezione entro i termini di legge della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti;
- verificare che la movimentazione dei rifiuti (produzione, stoccaggio, esitazione) avvenga in condizioni di massima prevenzione ambientale e in conformità alla legge;
- controllare la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
- conservare la documentazione pertinente;
- verificare l'iscrizione al SISTRI per i soggetti obbligati.

4.4.2 Gestione degli scarichi idrici industriali

- L'Amministratore Delegato deve provvedere a: verificare che ogni scarico sia preventivamente autorizzato;
- verificare la periodica e corretta esecuzione di ogni operazione / controllo / verifica, svolta dal personale identificato e/o da fornitori di servizi di manutenzione, finalizzata al mantenimento degli impianti di trattamento, della perfetta efficienza delle reti idriche di impianto ed alla prevenzione di rotture e/o scarichi idrici fuori norma;
- supervisionare la corretta esecuzione del monitoraggio degli scarichi idrici, attraverso analisi specifiche con l'ausilio di laboratori accreditati e la verifica di rispetto delle prescrizioni normative e delle autorizzazioni ambientali ivi necessarie essere (AIA, ecc.);
- monitorare i parametri chimico-fisici degli scarichi idrici e la relativa pianificazione;
- garantire, in generale, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- assicurarsi che venga attuato quanto previsto dalle procedure di emergenza, relativamente a scenari credibili relativi alla gestione degli scarichi idrici;
- assicurare la comunicazione degli esiti del monitoraggio ai soggetti preposti;
- conservare adeguatamente tutta la documentazione pertinente.

4.4.3 Gestione delle emissioni in atmosfera

L'Amministratore Delegato deve provvedere a:

- supervisionare il processo di monitoraggio della validità delle autorizzazioni alle emissioni, al fine del mantenimento della conformità autorizzativa e normativa;
- monitorare i parametri chimico – fisici degli effluenti;
- effettuare degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
- effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria;
- assicurare la comunicazione ai soggetti preposti delle risultanze del monitoraggio;
- la conservazione e la disponibilità della documentazione pertinente;
- verificare l'attuazione, in caso di superamento dei limiti prescrittivi / normativi di emissione in atmosfera, delle contromisure necessarie alla riduzione del fuori norma o ogni azione necessaria in ottica di rispetto dei valori stabiliti e le dovute comunicazioni agli enti;
- garantire, in generale, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- assicurarsi che venga attuato quanto previsto dalle procedure di emergenza relativamente scenari credibili relativi alla gestione delle emissioni in atmosfera.

Tali adempimenti dovranno essere maggiormente attenzionati in aree e comprensori per i quali sono fissati dalla Regione particolari limiti di qualità dell'aria.

4.4.4 Gestione e prevenzione degli inquinamenti del suolo e sottosuolo, falda superficiale e sotterranea

L'Amministratore Delegato deve provvedere a:

- che serbatoi / contenitori / vasche utilizzati per lo stoccaggio di sostanze liquide pericolose/rifiuti pericolosi possiedano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze ivi contenute, che siano attivi, funzionanti e mantenuti i presidi tecnologici di controllo (ad esempio tramite periodiche verifiche di tenuta) in osservanza delle prescrizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di competenza o in relazione alle *best practice* riconosciute in materia;
- che venga garantito il rispetto di tempistiche e modalità nella esecuzione delle verifiche dei serbatoi interrati e delle vasche interrate, laddove presenti;

- che la movimentazione delle sostanze inquinanti venga effettuata nel rispetto delle procedure operative atte a prevenire ed evitare o contenere qualsiasi sversamento o evento accidentale che possa arrecare inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
- che in caso di eventi inquinanti, venga attuato quanto previsto dalle procedure di emergenza, ivi concluso le modalità e tempistiche per l'effettuazione delle comunicazioni agli Enti preposti e le eventuali azioni per l'accertamento dell'entità dell'inquinamento;
- che vengano controllate le aree eventualmente acquisite ovvero dismesse, anche a mezzo di propri esperti, onde valutare la presenza di sostanze che richiedano un piano di bonifica;
- che vengano adottate le necessarie misure di prevenzione, ove si verifichi un evento potenzialmente contaminante ovvero ove si riscontrino contaminazioni storiche.

5.5 Sorveglianza e sistema disciplinare

La Società, attraverso i direttori e i responsabili del sito operativo, i preposti alla sicurezza, deve effettuare attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei lavoratori, della normativa e degli adempimenti previsti in materia ambientale, nonché effettuare periodiche attività di controllo atte a verificare l'efficacia delle procedure adottate e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

La Società, attraverso l'Amministratore Delegato, applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

La mission del Gruppo Sapio, come riportata all'inizio del Codice Etico, afferma il principio secondo il quale lo sviluppo economico debba essere compatibile con l'ambiente.

Il Codice Etico del gruppo al quale si rinvia dedica uno specifico paragrafo, il 7.3, al "La tutela dell'ambiente". In tale paragrafo si afferma che Sapio pone la massima attenzione al rispetto degli interessi della collettività e li considera dovere di ciascuno collaborare, al fine di migliorare la qualità della vita e del vivere civile perseguendo lo sviluppo sostenibile a salvaguardia delle generazioni future. Essa considera l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere, ed a tal fine pone il massimo impegno nell'orientare la propria attività al rispetto di tali principi. Inoltre, Sapio offre tecnologie e prodotti ambientalmente compatibili ed è impegnata in attività di ricerca di nuove soluzioni per uno sviluppo sostenibile. In tale contesto si inserisce ad esempio l'insieme di attività di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie di produzione, distribuzione e utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico per il futuro.

Infine, Sapiro si impegna ad assicurare il rispetto delle leggi ed i regolamenti in vigore in materia ambientale, l'esistenza e l'idoneità della struttura per mettere a punto, realizzare e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia di tutela dell'ambiente, la documentabilità, l'applicazione, l'aggiornamento e la diffusione della politica ambientale di Sapiro all'interno ed all'esterno del Gruppo.

6 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI CERTIFICATORI

6.1 I reati potenzialmente rilevanti

Il reato che la Società ritiene potenzialmente applicabile nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto è (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- le diverse fattispecie di corruzione e il reato di traffico di influenze illecite richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001;
- il reato di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;

6.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con gli enti certificatori e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Vice Presidente;
- Responsabile controllo qualità;
- Responsabile Sistema di Gestione Integrato;
- Servizio di ispezione interna;
- Responsabili di Produzione;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

6.3 Principi di comportamento da adottare

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i rappresentanti degli enti certificatori;
- segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti degli enti certificatori, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità sorga nell'ambito del rapporto con essi;
- fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con rappresentanti degli enti certificatori;
- prestare completa e immediata collaborazione ai rappresentanti degli enti certificatori durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali ai rappresentanti degli enti certificatori o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società; in generale, ricorrere, anche tramite intermediari, a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblico servizio, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dai rappresentanti degli enti certificatori;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei rappresentanti degli enti certificatori tali da indurli in errori di valutazione.

6.4 Presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- il Direttore Sicurezza, Qualità e Ambiente deve identificare gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti intrattenuti con gli enti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;

- agli incontri con i rappresentanti degli enti certificatori partecipano sempre il Responsabile controllo qualità della Società, il Responsabile Sistema di Gestione Integrata e il Responsabile di produzione che, coadiuvati da consulenti esterni, seguono l'iter per l'ottenimento della certificazione e monitora il mantenimento dei requisiti e la conformità alla normativa di settore;
- agli incontri con i rappresentanti degli enti certificatori, limitatamente alla parte medicale, partecipa altresì il Responsabile Produzione area medicale /Persona qualificata della società;
- gli esponenti aziendali coinvolti in occasione delle attività di verifica svolte dai rappresentanti degli enti certificatori devono verbalizzare la visita e le relative verifiche da essi effettuate (utilizzando un apposito modulo che dovranno anche sottoscrivere) e devono immediatamente riportare al proprio referente gerarchico eventuali comportamenti da parte dei rappresentanti degli enti certificatori non aderenti alle indicazioni del Codice Etico e del presente Modello;
- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta a seguito dell'attività svolta dai rappresentanti degli enti certificatori è archiviata a cura della Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente, con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

Eurotre S.r.l.

Parte Speciale D

Acquisto di beni e servizi

3 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- Sistema di deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

4 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di acquisto di beni e servizi sono:

- approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione di consulenze e incarichi professionali.

7 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

7.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione e il traffico di influenze illecite;
- i reati di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - associazione per delinquere;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di auto riciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

7.2 Ambito di applicazione

L'attività in oggetto viene svolta in *service* per conto di Eurotre da parte di CERCAS.

L'Amministratore Delegato e le Funzioni interessate sono responsabili dell'approvvigionamento di beni e servizi per la Società, in alcuni casi anche avvalendosi dei fornitori del Gruppo Cer.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi anche ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Vice Presidente;

- Responsabile Produzione;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Amministrazione;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service;
- Responsabile di Magazzino;
- Contabilità.

7.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- utilizzare sempre la forma scritta per l'affidamento di forniture, lavori e servizi;
- assicurare che la scelta dei fornitori avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del fornitore;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti finanziariamente solidi, di cui sia certa l'identità, che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- effettuare controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, volti ad appurare, ove possibile, l'effettiva provenienza della merce;
- verificare, prima del pagamento delle fatture, che i beni o le prestazioni siano stati effettivamente ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente;
- operare – ai fini degli acquisti – in stretta osservanza di tutte le normative di legge e regolamenti vigenti, comunitari, nazionali o locali, che governano le attività e nel rispetto del sistema normativo e organizzativo interno.
- assicurare modalità operative e di controllo dei processi rilevanti e modalità di tracciabilità dell'intero processo, inclusa sia la documentazione relativa all'iter decisionale e alle relative motivazioni, sia la formalizzazione dei principali contatti/incontri con clienti e/o target;

- eseguire le operazioni di acquisto previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato secondo e previa raccolta, ove possibile, di almeno tre preventivi;
- eseguire i pagamenti, preferibilmente, a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile o comunque con modalità che assicurino la tracciabilità delle operazioni (salvo gli acquisti di modico valore);
- verificare preliminarmente l'attendibilità commerciale e professionale, l'onorabilità e la correttezza, in relazione all'oggetto del rapporto con la Società, dei fornitori, dei clienti e dei partner commerciali/finanziari, al fine di accertare eventuali anomalie, criticità o irregolarità dei medesimi o dell'attività dagli stessi svolta;
- tenere, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali e dalla normativa applicabile, la Scheda Anagrafica per i fornitori di beni e servizi, con la finalità di evidenziare le informazioni amministrative, commerciali ed operative più significative attraverso le quali è possibile effettuare una corretta classificazione dei soggetti che sono o si propongono come fornitori della Società.

È inoltre espressamente vietato:

- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- assegnare incarichi di fornitura a persone o società in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione di acquisto;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori, in assenza di adeguata giustificazione;
- riconoscere compensi e rimborsi spese a fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

7.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle seguenti procedure aziendali:

- procedura di ciclo attivo;
- 74PG01_01 modulo questionario qualificazione dei fornitori;
- 74PG01_02 modulo di valutazione;
- 74PG01_03 modulo elenco fornitori qualificati;

- 74PG01_04 modulo ordine di acquisto;
- 74PG01_05 modulo numerazione progressiva ordini.

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure sopra richiamate devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

3.4.1 Emissione delle richieste di acquisto

- Annualmente, ciascuna Direzione/Funzione aziendale deve predisporre il proprio *budget* di spesa previsionale, basandosi sull'ammontare storico degli acquisti ricorrenti e sui potenziali nuovi acquisti/investimenti previsti. Il *budget* deve essere quindi condiviso e finalizzato via *e-mail* con l'Amministratore Delegato e CERGAS;
- la valutazione dei fornitori e il processo di acquisto devono essere obbligatoriamente gestiti centralmente dall'Ufficio Acquisti;
- ai fini di un acquisto, ove più rilevanti, il relativo richiedente deve compilare la Richiesta di Acquisto ("RdA") che deve contenere tutte le informazioni necessarie, tra cui: l'oggetto dell'acquisto, le quantità, le specifiche del prodotto, il valore presunto, l'allocazione contabile della spesa, le operazioni che devono essere effettuate dal fornitore prima e dopo la consegna ed i termini di consegna desiderati;
- la Richiesta d'Acquisto deve essere approvata dal Responsabile competente, sulla base del sistema di poteri definito a sistema, e da questi inserita ed approvata a sistema, completa di eventuali allegati in forma elettronica;
- la Richiesta di Acquisto deve quindi essere approvata dalla Direzione competente e dall'Amministratore Delegato; ottenute tali approvazioni, viene inoltrata all' Ufficio Acquisti per la sua trasformazione in ordine;
- nel caso di acquisto di sostanze chimiche e/o miscele (anche da paesi extra UE) l'Ufficio Sicurezza, Qualità Ambiente (SQA) deve verificare la possibilità di procedere all'acquisto per la re-immissione sul mercato (anche in miscela) in conformità Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);
- nel caso in cui la sostanza o la miscela sia acquistata allo scopo di rivenderla tal quale o miscelata ad altri componenti devono essere specificate e comunicate all'Ufficio Acquisti: la ragione sociale del fornitore, la scheda di sicurezza della sostanza/miscela, il quantitativo da acquistare;
- attraverso le funzionalità del sistema, il personale dell'Ufficio Acquisti ha la responsabilità di verificare la completezza delle RdA emesse ed eventualmente respingerle in caso di mancanza di dati o dei documenti necessari a supporto.

3.4.2 Selezione dei fornitori

- Ai fini della qualifica, l'Ufficio Acquisti deve richiedere al fornitore una dichiarazione dei carichi pendenti, il certificato del casellario giudiziale, la visura camerale, copia dell'ultimo bilancio ed una dichiarazione scritta sull'esistenza di eventuali conflitti d'interesse con dirigenti e/o amministratori della Società;
- ai fini della qualifica di fornitori esteri, un addetto dell'Ufficio Acquisti deve verificare l'eventuale loro inclusione nell'ambito delle cosiddette Liste di Riferimento contro il terrorismo;
- nel caso di acquisti di sostanze chimiche o miscele, il fornitore può essere qualificato solo dopo che ne è stata verificata la conformità ai regolamenti REACH e CLP. La qualifica deve inoltre essere effettuata per ogni singola sostanza o miscela di cui si chiede l'acquisto (deve essere qualificata, in sostanza, la singola fornitura di sostanza o miscela di sostanze);
- l'Ufficio Acquisti provvede ad effettuare la selezione del fornitore, invitando ad inviare l'offerta ad almeno tre fornitori qualificati;
- la scelta dei fornitori da invitare a presentare offerta deve basarsi sui seguenti criteri documentabili: distanza dall'unità operativa; prezzo; condizioni di pagamento; referenze; collaborazioni che altri siti aziendali possono avere con lo stesso fornitore;
- i risultati della selezione devono essere formalizzati tramite la redazione di un report che contenga i dati identificativi dell'offerta, le ragioni della scelta del fornitore e l'evidenza dei *saving* realizzati. Nello stesso documento deve essere indicata l'eventuale impossibilità di recuperare le necessarie offerte alternative;
- almeno una volta l'anno, l'Ufficio Acquisti deve valutare (attraverso l'attribuzione di un giudizio) il mantenimento dei requisiti verificati in fase di selezione e la qualità dei beni/servizi prestati;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

3.4.3 Gestione dell'anagrafica fornitori

- L'apertura/modifica dell'anagrafica di un fornitore a sistema è effettuata esclusivamente da un addetto identificato nell'ambito dell'Ufficio Contabilità Fornitori su indicazione dell'Ufficio Acquisti che verifica preventivamente che le informazioni commerciali proposte (ad esempio termini e condizioni di pagamento) siano in linea con le *policy* aziendali applicate;
- la Contabilità Fornitori, prima di effettuare un nuovo inserimento/modifica nell'anagrafica fornitori, deve verificare che il fornitore sia stato preventivamente qualificato e che il documento di richiesta di codifica/modifica contenga tutte le informazioni necessarie (ad esempio, ragione sociale, partita IVA, coordinate bancarie, etc.). A codifica completata l'Ufficio Acquisti provvede alle definizioni dei termini contrattuali;

- periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, il Responsabile di Contabilità Fornitori effettua un controllo sulle nuove anagrafiche fornitori create nel periodo di riferimento al fine di verificarne il corretto inserimento;
- se un fornitore qualificato non è utilizzato per un periodo superiore ai 24 mesi deve essere effettuata nuovamente la procedura di valutazione e qualificazione nel momento in cui questo fornitore debba nuovamente fornire prodotti alla Società;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

3.4.4 Gestione della contrattualistica ed emissione degli ordini di acquisto

- Ogni contratto/ordine di acquisto deve essere formalizzato sulla base di un *format* standard predisposto e aggiornato (ad esempio in occasione di modifiche legislative ed operative);
- l'Ufficio Acquisti, in relazione alle diverse esigenze di acquisto, deve utilizzare il tipo di ordine corrispondente (ad esempio ordine aperto, ordini di acquisto standard, contratti di somministrazione prodotti/utilities/servizi). La congruità tra RdA e corrispondente ordine emesso è garantita dal sistema informativo;
- il documento d'ordine è autorizzato dal responsabile di direzione e firmato dai soggetti dotati di adeguati poteri;
- tutti i contratti e gli ordini di acquisto devono essere firmati dall'Amministratore Delegato;
- in tutti i contratti/ordini di acquisto (condizioni generali di acquisto) deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del fornitore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al d.lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;
 - le conseguenze per il fornitore in caso di violazione di quanto dichiarato;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente, con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

3.4.5 Ricevimento dei beni ed erogazione dei servizi

- Il ricevimento di beni deve essere effettuato dal gestore del magazzino presso cui i prodotti vengono consegnati, mentre il ricevimento dei servizi deve essere effettuato dal richiedente o da persona da esso delegata;
- in fase di ricezione di un bene, il gestore del magazzino o il responsabile tecnico deve controllare l'integrità dell'imballo, del numero di colli, della presenza e della completezza della documentazione accompagnatoria richiesta nell'ordine;
- per i servizi, la validazione della conformità del servizio reso deve essere formalizzata dal soggetto che riceve il servizio e validata dal responsabile della Funzione ricevente;
- eventuali non conformità devono essere formalizzate attraverso la compilazione di un modulo specifico da parte della persona che rileva l'anomalia;
- successivamente, la non conformità deve essere notificata al fornitore dall'Ufficio Acquisti che deve assicurarsi che il fornitore compili il modulo specifico per il trattamento e la definizione delle relative azioni correttive atte ad evitare che il problema si ripresenti in futuro;
- le richieste di risarcimento danni devono essere gestite dall'Ufficio Acquisti;
- Amministrazione è responsabile di registrare le fatture previa verifica dell'esistenza del contratto debitamente firmato;
- l'autorizzazione al pagamento è data dall'Amministratore Delegato; ottenuta tale autorizzazione, Finanza e Tesoreria effettua le disposizioni di pagamento;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio, dal Magazzino e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapiro

Nel paragrafo 5.5 al quale si fa rinvio relativo ai "Rapporti con i fornitori", si afferma che la Società opera nel rispetto della normativa, dei principi del Codice Etico e delle procedure interne. Inoltre, i dipendenti addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi e alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi anche potenziali.

E' in ogni caso proibito promettere o versare somme di denaro o altre utilità a rappresentanti e/o dipendenti di fornitori o potenziali fornitori (o a persone a questi vicini) con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di Sapiro, anche a seguito di illecite pressioni.

Inoltre, nel paragrafo 5.11 "Anti-riciclaggio, ricettazione e antiterrorismo" si afferma che i Destinatari sono tenuti a verificare preventivamente le informazioni sulle controparti commerciali, ivi inclusi i fornitori.

8 GESTIONE DI CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI

8.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione e il reato di traffico di influenze illecite;
- i reati di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - associazione per delinquere;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di auto riciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

8.2 Ambito di applicazione

L'Amministratore Delegato e le Funzioni interessate sono responsabili dell'approvvigionamento e gestione di beni e servizi delle consulenze e degli incarichi professionali per la Società, in alcuni casi anche avvalendosi dei fornitori del Gruppo Cer.

Nella gestione delle attività per Eurotre, CERGAS ed il suo personale coinvolto debbono attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione delle consulenze e degli incarichi professionali e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Vice Presidente;
- Direttore Generale;
- Responsabile Produzione;

- Responsabile Commerciale;
- Responsabile amministrazione;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

8.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- utilizzare sempre la forma scritta per l'affidamento di servizi di consulenza e incarichi professionali;
- assicurare che la scelta di consulenti e professionisti avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del consulente o professionista;
- verificare, prima del pagamento delle fatture, che le consulenze o prestazioni professionali siano state effettivamente ricevute in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente.

È inoltre espressamente vietato:

- richiedere consulenze e attribuire incarichi professionali che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- assegnare incarichi di consulenza a persone o società in assenza dei necessari requisiti di qualità e professionalità;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in favore di consulenti e professionisti, in assenza di adeguata giustificazione;
- riconoscere compensi e rimborsi spese che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

8.4 Presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- Il Responsabile di Produzione e il Responsabile Commerciale si occupano della selezione e della qualifica del consulente;

- la selezione, ove possibile, deve prevedere il confronto di almeno due preventivi. La valutazione dei preventivi e la scelta del consulente/professionista devono essere basate sull'analisi delle condizioni economiche applicate (prezzi, condizioni di pagamento, etc.) e su parametri qualitativi legati alla qualità dei servizi offerti, alle garanzie prestate, alle credenziali e all'affidabilità generale del fornitore;
- Il controllo sul rispetto dei criteri economici e professionalità di selezione dei consulenti spetta all'Amministratore Delegato che potrà in alcuni casi gestire in autonomia tutto il processo di selezione del collaboratore;
- i risultati della selezione devono essere formalizzati tramite la redazione di un report o comunque tracciati in modo che si abbiano i dati identificativi dell'offerta e le ragioni della scelta del consulente/professionista;
- la qualifica del consulente/professionista deve prevedere la richiesta e analisi di alcuni documenti specifici quali, a titolo esemplificativo, la visura camerale, il certificato anti-mafia, le dichiarazioni dei carichi pendenti dei legali rappresentanti;
- l'assegnazione dell'incarico deve sempre avvenire in forma scritta, mediante contratto o lettera di incarico sottoscritti dall'Amministratore Delegato. All'interno dei contratti o delle lettere di incarico deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del terzo di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società;
 - le conseguenze in caso di violazione di quanto dichiarato;
- Amministrazione è responsabile di registrare le fatture previa verifica dell'esistenza del contratto/lettera di incarico, debitamente firmato;
- il Responsabile della Funzione richiedente le consulenze ed i servizi professionali verifica la loro effettiva erogazione e la congruità della parcella, firmandola per attestazione;
- verificata tale attestazione, l'autorizzazione al pagamento è data dall'Amministratore Delegato;
- ottenuta tale autorizzazione, Finanza e Tesoreria effettua le disposizioni di pagamento;
- in ogni fase del processo è richiesta la tracciabilità delle varie fasi tramite:
 - documentazione di ogni attività del processo con particolare riferimento alle fasi di individuazione del consulente, in termini di motivazione della scelta, verifica dell'effettività della prestazione nonché pertinenza e congruità della spesa;
 - archiviazione della documentazione di cui sopra presso ciascuna Funzione secondo competenza, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapiro

Nel paragrafo 5.2 al quale si rinvia dedicato ai "Rapporti con i collaboratori esterni e con i consulenti", si afferma che la Società procede all'individuazione e alla selezione dei collaboratori esterni con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, considerando la competenza e la professionalità elementi imprescindibili.

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti con consulenti devono osservare le procedure o le politiche di Gruppo in materia, provvedendo alla loro diffusione e conoscenza.

Inoltre, la Società si attende dai consulenti comportamenti conformi alla normativa; comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico e alla normativa vigente possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattali.



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
Eurotre S.r.l.**

Parte Speciale E

Gestione dei rapporti commerciali

4 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- sistema di deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

5 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nella gestione dei rapporti commerciali sono:

- gestione delle attività di vendita tramite gara e offerta diretta (clientela pubblica e privata).

6 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA TRAMITE GARA E OFFERTA DIRETTA (CLIENTELA PUBBLICA E PRIVATA)

6.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione nonché il reato di traffico di influenze illecite;
 - truffa ai danni dello Stato;
 - frode nelle pubbliche forniture;
- i reati contro l'industria e il commercio richiamati all'art. 25-bis 1. del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - la frode nell'esercizio del commercio;
 - la turbata libertà dell'industria e del commercio;
- il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- i reati di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001 (associazione a delinquere) nonché i delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico richiamati dall'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001;

i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

6.2 Ambito di applicazione

La gestione delle attività di vendita tramite gara e offerta diretta è svolta dalla Amministrazione/Commerciale, ciascuna secondo le rispettive competenze.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di vendita tramite gara e offerta diretta e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;

- Responsabile Commerciale;
- Responsabile della Produzione;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

6.3 Principi di comportamento da adottare

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- operare nel rispetto delle leggi *antitrust* e di tutela della concorrenza;
- utilizzare sempre la forma scritta per la vendita di beni e servizi;
- assicurare che la definizione e applicazione dei prezzi sia effettuata secondo principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di incorrere in pratiche elusive o corruttive o a minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento dei clienti;
- assicurare che la scelta dei clienti avvenga a cura delle funzioni competenti, affinché siano effettuate transazioni con controparti contrattuali che possano garantire integrità, onestà ed affidabilità nella gestione dei rapporti commerciali, nonché solidità patrimoniale e finanziaria;
- assicurare che ogni operazione di vendita sia correttamente autorizzata, verificabile e legittima;
- assicurare che tutto il processo di fatturazione verso i clienti sia gestito in modo da garantire la coerenza, la correttezza e la congruità degli importi fatturati;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con il cliente o potenziale cliente;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti della controparte.

E' inoltre espressamente vietato:

- porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza;
- dare o ricevere pagamenti indebiti e simili;
- definire rapporti con persone o enti che intenzionalmente non aderiscono ai principi etici della Società;
- promettere o versare somme di denaro o di altra natura a rappresentanti della controparte con la finalità di favorire gli interessi della Società;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le controparti commerciali in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- ottenere un vantaggio sleale su chiunque attraverso pratiche commerciali illecite;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della controparte;
- intrattenere con rappresentanti della controparte, in via diretta o per interposta persona, rapporti volti ad influenzare il prezzo dei prodotti, a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti alle gare ovvero ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti.

Con specifico riferimento ai principi di comportamento da adottare nella gestione dei rapporti con “clienti pubblici”, si rimanda anche alla Parte Speciale A “*Relazioni con la Pubblica Amministrazione*”.

6.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalla seguente procedura aziendale:

-74PG01_01 Modulo questionario qualificazione fornitori

E' necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

3.4.1 Partecipazione a gare (clientela pubblica e privata)

- Tutte le gare devono essere gestite attraverso la Produzione/l'Amministrazione/Commerciale;
- Il Responsabile di Produzione, ricevuta segnalazione delle gare di potenziale interesse da parte dei Responsabili Commerciali, deve effettuare una verifica preliminare delle condizioni della gara, della documentazione necessaria e della tempistica relativa alla preparazione della gara stessa;
- è responsabilità dell'Amministrazione/Commerciale la predisposizione degli atti necessari alla partecipazione alla gara, quali, a titolo di esempio, la documentazione amministrativa, le fidejussioni ed i riferimenti bancari;
- l'Amministrazione/Commerciale deve assicurare che l'offerta, nelle sue componenti tecnico-economica e documentale, sia completa e conforme ai requisiti e/o prescrizioni indicate nella lettera di invito o dal bando di gara e che sia inoltrata alla stazione appaltante entro i termini stabiliti;

- le offerte, prima dell'invio alla controparte, devono essere sottoscritte dall'Amministratore Delegato;
- nel caso in cui per la partecipazione alla gara è prevista/definita la costituzione di una ATI, Subappalto, Joint Ventures in generale, l'individuazione del partner è effettuata da parte dell'Amministratore Delegato a seguito della effettuazione di un'attività di *due diligence*. Tale *due diligence* prevede la raccolta della documentazione necessaria alla valutazione della situazione di business, economico-amministrativa, fiscale, legale ed in ambito HR del partner. La *due diligence check list* dovrà comprendere, ove applicabile, la seguente documentazione:
 - *ambito legale*: visura camerale; auto dichiarazione dei carichi pendenti e di eventuali condanne penali di soci ed amministratori della Società; autodichiarazione dell'inesistenza di condizioni di fallimento concordato preventivo o liquidazione volontaria;
 - *ambito economico-amministrativo*: ultimo bilancio approvato copia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, se esistente o autodichiarazione dell'esistenza e della corretta applicazione;
 - *ambito fiscale*: copia del DURC.
- Se manca anche uno soltanto dei suddetti documenti e/o autocertificazioni la decisione di assumere quale partner dell'ATI la Società individuata spetterà solo ed esclusivamente al Presidente o all'Amministratore Delegato. Di detta autorizzazione dovrà essere mantenuta evidenza all'interno della documentazione di gara. Per i partner abituali/storici con i quali la società effettua degli accordi più volte l'anno, la suddetta documentazione verrà chiesta una volta l'anno.
- Agli incontri di approfondimento tecnico-economico con i rappresentanti della controparte devono partecipare sempre almeno due rappresentanti della Società espressamente delegati;
- A seguito di incontri di approfondimento tecnico-economico con i rappresentanti della controparte, il verbale dell'incontro, predisposto dai rappresentanti dell'appaltante (o, se non previsto, dai rappresentanti della Società che vi hanno partecipato) deve essere inviato al Presidente e/o all'Amministratore Delegato nonché archiviato unitamente alla documentazione di gara;
- Tutte le comunicazioni devono essere tracciate via *e-mail*;
- L'Amministrazione/Commerciale è responsabile dell'archiviazione di tutta la documentazione inerente la partecipazione alle gare.

3.4.2 Acquisizione clientela e gestione trattative dirette

- L'Amministrazione/Commerciale deve garantire, ciascuna per il proprio ambito di competenza, la tracciabilità delle attività effettuate dai venditori, ai fini dell'acquisizione di un potenziale cliente;
- in fase di acquisizione di un nuovo cliente, l'Addetto commerciale di riferimento deve raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione del potenziale cliente e richiedere l'approvazione dell'Amministratore Delegato;

- I dati inerenti il cliente e il relativo contratto devono poi essere archiviati e condivisi con l'ufficio Contabilità ai fini della fatturazione.

3.4.3 Gestione delle consegne e dei servizi post vendita

- Prima della consegna, i prodotti devono essere assoggettati ai controlli di qualità previsti ed effettuati a campione sui lotti prodotti, da parte di un Addetto alla produzione;
- Inoltre il Responsabile della Produzione Eurotre deve garantire che il processo di vendita rispetti i requisiti previsti dalle normative di settore vigenti in materia oltre a quelli previsti dai contratti/convenzioni/concessioni, anche in relazione alla tracciabilità dei prodotti contenuti in ogni bombola, dall'uscita del magazzino fino al momento della consegna al cliente;
- gli ordini sono inseriti a sistema da parte degli addetti commerciali in coerenza con le disposizioni contenute nel contratto; ogni eventuale differenza tra ordine e contratto deve essere formalmente motivata.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 5.3 al quale si rinvia dedicato ai "Rapporti con i clienti" si afferma che Sapio, nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i Clienti, si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del Codice Etico e alle procedure interne, e richiede ai propri dipendenti e collaboratori di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la Società, con l'obiettivo di massimizzare il valore aggiunto con il cliente, considerato patrimonio aziendale.

Inoltre si sancisce il divieto di promettere o versare somme di denaro o altre utilità a rappresentanti e/o dipendenti di clienti o potenziali clienti (o a persone a questi vicini) con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di Sapio, anche a seguito di illecite pressioni.

Infine, si garantisce che il Gruppo presta una profonda attenzione a che le informazioni tecniche e commerciali fornite alla propria clientela corrispondano all'effettivo contenuto dei beni e servizi proposti.

Nel paragrafo 5.6 relativo ai "Rapporti diretti alla tutela del mercato e della libera concorrenza", si assicura l'intenzione di Sapio a porre in essere comportamenti diretti ad evitare pratiche anticoncorrenziali, intese, pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Non sono tollerati atti concorrenziali realizzati con corruzione, violenza o minaccia o in qualsiasi modo consumati in violazione della legge, delle regole e delle procedure di comportamento interne.

Infine, il Gruppo pone in essere comportamenti diretti ad evitare la creazione di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

Eurotre S.r.l.

Parte Speciale F

Gestione del personale

5 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- Sistema di deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

7 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di Gestione del personale sono:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rimborsi spese;
- omaggi e liberalità.

9 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

9.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
- il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001;
- i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro richiamati dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

9.2 Ambito di applicazione

L'attività in questione, limitatamente agli atti prodromici all'assunzione e alla gestione del personale, viene svolta dall'Ufficio Amministrazione della Società sotto il controllo dell'Ufficio Amministrazione di CERCGAS.

Per quanto attiene al processo di selezione di soggetti esterni/appaltatori è demandato al Responsabile Produzione di Eurotre S.r.l.

In ogni caso le scelte in relazione all'assunzione del personale e la sottoscrizione dei relativi contratti è di esclusiva competenza dell'Amministratore Delegato.

Nell'attività di selezione, assunzione e gestione del personale, la Società può avvalersi di appositi accordi contrattuali predisposti dalla Direzione Risorse Umane di CERGAS o di Sapio Produzione Ossigeno S.r.l.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di selezione e gestione del personale e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;

- Vice Presidente;
- Responsabile Produzione;
- Responsabile Amministrazione;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

9.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività, in particolare rispettare le normative sul lavoro vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- effettuare le attività di selezione e assunzione esclusivamente sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica, etica ed attitudinale; l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui candidati al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia comparabile a quella della Società;
- verificare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente in azienda e le responsabilità/compiti assegnati;
- assicurare avanzamenti di carriera basati esclusivamente su criteri meritocratici;
- assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità, nonché un ambiente di lavoro adeguato;

È inoltre espressamente vietato:

- selezionare dipendenti vicini o suggeriti da terzi o da persone a questi vicini, o corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di mercato, per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione quale contropartita di attività difformi alle leggi ed alle norme e regole interne.
- assumere lavoratori privi di permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero revocato o annullato;
- per quanto possibile, riservare e riconoscere in capo ad un solo soggetto, in via esclusiva, la gestione/esecuzione delle attività amministrative/commerciali/finanziarie (acquisti, vendite, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto della Società, nonché la

predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti);

- intrattenere rapporti con soggetti operanti in ambiti a rischio strumentale o diretto rispetto alla commissione dei reati in esame, se non da parte di quanti siano a ciò deputati secondo organigramma e/o funzionigramma di Eurotre e secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla medesima.

9.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalla procedura aziendale sul personale.

Premesso che tutti i controlli previsti dalla procedura sopra richiamata devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- in sede di selezione e assunzione di un nuovo dipendente devono essere:
 - visionati almeno due candidati;
 - realizzati, per ogni candidato, almeno due colloqui;
- in fase di assunzione, il candidato deve dichiarare, attraverso apposito modulo, se abbia parenti (fino al terzo grado) all'interno della Pubblica Amministrazione che ricoprono un ruolo tale da configurare un potenziale conflitto d'interessi rispetto alle attività svolte dalla Società, indicando, in caso affermativo, le posizioni da essi ricoperte;
- i contratti di assunzione possono essere firmati esclusivamente dall'Amministratore Delegato, indipendentemente dalla posizione rivestita dal dipendente e dal relativo trattamento economico;
- Il Responsabile Amministrazione deve inviare agli Enti pubblici di competenza le necessarie comunicazioni relative all'instaurazione, cessazione e trasformazione del rapporto di lavoro, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente;
- in relazione all'assunzione di personale appartenente a "categorie protette" deve essere rispettato l'iter di legge di denuncia annuale; gli invii al Ministero del Lavoro vengono effettuati dall'Ufficio Amministrazione che si occupa anche della relativa archiviazione;
- nel caso in cui il processo di selezione e assunzione riguardi lavoratori stranieri, l'Amministrazione è responsabile di:

- verificare, ai fini dell'assunzione, che il candidato sia in possesso di documenti di soggiorno validi, quali, a titolo esemplificativo, il permesso/carta di soggiorno, il passaporto, la documentazione attestante l'idoneità alloggiativa, etc. In caso contrario, il processo di assunzione non può essere concluso;
- monitorare periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno / carta di soggiorno dei lavoratori stranieri in forza presso la Società. In caso di scadenza, il personale deve richiedere alla risorsa, con un anticipo di almeno tre mesi, di provvedere al rinnovo dei permessi, salvo impossibilità a proseguire nel rapporto di lavoro;
- richiedere, in caso di lavoro somministrato, alla società terza evidenza della regolarità dei lavoratori proposti per la collaborazione, salvo impossibilità a proseguire nel rapporto e/o a richiedere la sostituzione delle risorse;
- gli obiettivi, i premi, i bonus e gli avanzamenti di carriera proposti dai singoli responsabili del dipendente devono essere approvati dalla Direzione Risorse Umane nel rispetto degli obiettivi, delle linee guida aziendali e del budget approvato;
- tutta la documentazione relativa al processo di selezione, assunzione e gestione del personale deve essere archiviata a cura della Direzione Risorse Umane di Gruppo.

Si rimanda alla Parte Speciale di "Relazioni con la Pubblica Amministrazione" per ulteriori controlli in merito alla gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo, Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL).

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 5.1 del Codice etico al quale si rinvia relativo ai "Rapporti con i dipendenti", si afferma che Sapio pone la massima attenzione per la valorizzazione delle risorse umane e a tal fine considera il criterio della competenza professionale, della dedizione e dell'onestà i principi fondamentali per l'assunzione e prospettive di carriera.

Sapio inoltre si impegna a promuovere la dignità, l'uguaglianza, il benessere di ciascun individuo, rifiutando ogni forma di lavoro non regolare, minorile o forzato.

10 GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE

10.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

10.2 Ambito di applicazione

L'ufficio Amministrativo della Società si occupa operativamente dell'attività in questione sotto il costante controllo e riportando il proprio operato all' Amministrazione di CERGAS.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione dei rimborsi spese e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrazione;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

10.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;

- gestire l'autorizzazione e il controllo delle trasferte secondo criteri di economicità e di massima trasparenza, nel rispetto della regolamentazione interna e delle leggi e normative fiscali vigenti;
- richiedere/riconoscere il rimborso delle sole spese sostenute per motivi di lavoro;
- garantire l'erogazione di rimborsi spese solo a fronte dell'esibizione da parte del richiedente di appropriati giustificativi di spesa;
- consentire la tracciabilità dell'iter autorizzativo delle trasferte e delle attività di controllo svolte;
- sostenere spese di rappresentanza esclusivamente per finalità lecite, in modo trasparente, secondo criteri di economicità e di contenimento dei costi.

È inoltre espressamente vietato:

- riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- sostenere e riconoscere spese di rappresentanza che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

10.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione dell'attività di gestione delle note spese, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalla procedura aziendale sul personale. Premesso che tutti i controlli previsti dalla procedura aziendale sopra richiamata devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- tutti i rimborsi spese devono essere autorizzati, previo controllo di merito, dal Responsabile di Funzione e comunque dall'Amministratore Delegato;
- la documentazione relativa alla nota spese rappresentata dalla distinta analitica delle spese, debitamente firmata da parte del dipendente e autorizzata, e dai relativi giustificativi deve essere fatta pervenire all'Ufficio Amministrativo;
- i rimborsi spese richiesti dai dipendenti, una volta verificati ed autorizzati, devono essere sempre pagati tramite bonifico bancario;
- il Fondo Anticipo Spese (previsto per il personale che per motivi lavorativi è frequentemente in trasferta) può essere concesso solo su richiesta scritta e firmata da parte del dipendente ed avallata dal suo responsabile e comunque dall'Amministratore Delegato, dopo un preventivo esame di merito;

- la Tesoreria deve verificare la presenza delle firme autorizzative prima dell'accredito della somma richiesta per il Fondo Spese mediante bonifico bancario il dipendente deve firmare una lettera di accettazione della somma ricevuta. Tale lettera viene siglata dal Direttore Risorse Umane;
- la Direzione Risorse Umane procede alle opportune richieste di chiarimento a seguito della rilevazione di eventuali anomalie in occasione della verifica condotta mensilmente per singola voce di spesa e dipendente;
- la documentazione inerente le spese rimborsate, gli estratti conto delle carte di credito e i relativi controlli eseguiti è archiviata a cura delle diverse Funzioni ciascuna per la parte di propria competenza nel processo.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 6.2 del Codice etico al quale si rinvia relativo alle "Organizzazioni sindacali e partiti politici", si afferma che Sapio non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a organizzazioni sindacali o partiti politici, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti, e impronta le relazioni con i medesimi a principi di trasparenza, correttezza e collaborazione.

11 OMAGGI E LIBERALITA'

11.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati verso la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
- i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati richiamati dall' art. 25-ter del d.lgs. 231/2001;
- i reati di riciclaggio e autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

11.2 Ambito di applicazione

Nella gestione delle attività in questione, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di gestione degli omaggi e delle liberalità e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale.

11.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- garantire che tutti gli omaggi e le liberalità siano debitamente autorizzati nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore;
- concedere omaggi e regalie a terzi nei limiti della cortesia commerciale e del modico valore;
- assicurarsi che il valore, la natura e lo scopo di omaggi ed erogazioni liberali siano considerati legali ed eticamente corretti e tali da non compromettere l'immagine della Società, ovvero non siano interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- selezionare i beneficiari di liberalità anche in base a finalità sociali o di promozione del territorio e comunque valutandone l'eticità;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di terzi, compresi funzionari pubblici;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte (anche pubblica), rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i terzi (compresa la Pubblica Amministrazione).

È inoltre espressamente vietato:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di omaggi o altra utilità a terzi (compresi pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini), con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima.

11.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Premesso che tutti i controlli previsti dai protocolli aziendali devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

6.4.1 Omaggi

- L'Amministratore Delegato approva annualmente il budget destinato agli omaggi e liberalità;
- la scelta delle tipologie di beni omaggiabili è di esclusiva competenza dell'Amministratore Delegato;
- il valore unitario degli omaggi deve essere inferiore a 40 euro (+ IVA). Eventuali omaggi di importo superiore devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministratore Delegato stesso, previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza;
- gli omaggi non possono mai transitare per la nota spese;
- tutti gli omaggi devono possedere elementi identificativi o di esplicito riferimento alla Società;
- le richieste di acquisto devono obbligatoriamente riportare: il centro di costo di competenza; le informazioni relative al fornitore; la descrizione, la quantità richiesta ed il valore unitario del bene;
- il Responsabile della Funzione richiedente deve confermare la ricezione dei beni richiesti, previa verifica di conformità rispetto all'ordine;
- l'elenco degli omaggi riportante i nominativi delle persone da omaggiare e il tipo di omaggio deve essere verificato e approvato dal Presidente / Amministratore Delegato, tenendo conto delle indicazioni sui nominativi ricevuti via *e-mail* dagli esponenti aziendali;
- l'elenco degli omaggi con i nominativi delle persone omaggiate è archiviato a cura della Amministrazione / Commerciale.

6.4.2 Liberalità

- Le liberalità possono essere erogate solo ed esclusivamente a fronte di iniziative meritevoli di tutela sul piano sociale (ad esempio, in quanto a favore di iniziative culturali, scientifiche, morali e simili);
- l'erogazione di liberalità deve essere formalmente autorizzata (via *e-mail*) dal Presidente e/o Amministratore Delegato della Società, previa verifica del rispetto della condizione di cui al punto precedente;
- tutte le iniziative concernenti liberalità devono essere formalizzate tramite accordo scritto con l'ente terzo verso cui la liberalità è rivolta;
- le disposizioni di pagamento possono essere firmate esclusivamente dal Presidente o dall'Amministratore Delegato.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 5.12 del Codice etico al quale si rinvia dedicato a "Omaggi, sponsorizzazioni e pubblicità", si afferma che gli omaggi sono consentiti solo se direttamente ascrivibili ad atti di cortesia commerciale e di modico valore. Essi non devono mai essere tali da ingenerare, nell'altra parte

ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi. Non devono nemmeno essere tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità.

In ogni caso omaggi, regali o sponsorizzazioni devono sempre essere effettuati in conformità alle regole aziendali e documentati in modo adeguato. Per quel che riguarda le liberalità, il Gruppo, nella selezione delle iniziative da sostenere opera nel rispetto della correttezza, della trasparenza e nel rispetto della normativa e della regolamentazione interna, evitando ogni possibile situazione di conflitto d'interessi a livello personale ed aziendale.



Modello di organizzazione, gestione e controllo

Eurotre S.r.l.

Parte Speciale G
Gestione dei sistemi informativi

6 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito dell’attività “sensibile” identificata nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- Sistema di deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

7 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

2.1. I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 2 del Modello - “Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati informatici e di trattamento illecito dei dati richiamati dall’art. 24-*bis* del d.lgs. 231/01, in particolare:
 - falsità in un documento informatico pubblico o privato;
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 24-*novies* del d.lgs. 231/01.

2.2. Ambito di applicazione

L'attività in oggetto viene in parte svolta in *service* per conto di Eurotre da parte di CERGAS.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività relative alla gestione dei sistemi informativi e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Direttore Sistemi Informativi;
- Personale della Direzione Sistemi informativi;
- Tutti gli utenti aziendali;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

2.3. Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- coinvolgere e sensibilizzare tutta la struttura direttiva, l'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della corretta gestione del sistema informatico e telematico aziendale;
- valutare la corretta implementazione tecnica delle abilitazioni / profilazioni utente ai principali sistemi aziendali, verificandone la corrispondenza con le mansioni indicate dai Responsabili di ciascuna Funzione ed il rispetto del principio generale di segregazione dei compiti;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (*user-id, password*) ai sistemi informativi aziendali e di terze parti;
- monitorare gli accessi tramite *VPN*;
- effettuare le attività di *back-up*;
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- provvedere al corretto mantenimento dei file di *log* generati dai sistemi;
- gestire la manutenzione *software* e *hardware* dei sistemi secondo le prassi esistenti;
- prevedere un processo di *change management* segregato con la finalità di ridurre al minimo attività di danneggiamento dei sistemi informatici;
- identificare le persone dotate di accessi particolari (Internet, *VPN*, Siti esterni privati o pubblici, sistemi informativi esterni privati o pubblici) e credenziali specifiche;
- verificare la sicurezza fisica e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- assicurare un sistema di archiviazione della documentazione afferente alle aree sensibili, che garantisca l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati ivi conservati, nonché la possibilità di accesso ai documenti già archiviati solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi fisici ai sistemi informativi di dipendenti e terze parti;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento;
- monitorare le attività di fornitori terzi in materia di *networking*, gestione degli applicativi e gestione dei sistemi *hardware*;
- garantire che non sia consentito l'accesso alle aree riservate (quali *server rooms*, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali.

Inoltre, tutti i dipendenti della Società devono:

- utilizzare gli strumenti informatici aziendali e assegnati nel rispetto delle procedure aziendali in vigore ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- utilizzare la navigazione in internet e la posta elettronica esclusivamente per le attività lavorative;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi utilizzati, evitando che soggetti terzi possano venirne a conoscenza, e aggiornare periodicamente le *password*;
- custodire accuratamente le risorse informatiche aziendali o di terze parti (es. *personal computer* fissi o portatili) utilizzate per l'espletamento delle attività lavorative;
- rispettare le *policy* di sicurezza concordate e definite con le terze parti per l'accesso a sistemi o infrastrutture di queste ultime.

È infine espressamente vietato:

- detenere, diffondere o utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- distruggere o alterare documenti informatici archiviati sulle *directory* di rete o sugli applicativi aziendali e, in particolare, i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- lasciare documenti incustoditi contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare, distruggere gli archivi o i supporti relativi all'esecuzione delle attività di back-up;
- lasciare incustodito il proprio personal computer sbloccato;
- utilizzare i sistemi informativi a disposizione per attività non autorizzate nell'ambito dell'espletamento delle attività lavorative;
- acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei sistemi informativi aziendali o di terze parti;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- aggirare o tentare di eludere i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy Server,) ecc.) di terze parti;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione di sistemi informativi aziendali o di terze parti;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- salvare sulle unità di memoria aziendali contenuti o file non autorizzati o in violazione del diritto d'autore;

- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal Direttore Sistemi Informativi e privi di licenza;
- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza o superando i diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze);
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per Eurotre;
- accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente.

2.4. Procedure e presidi di controllo da applicare

E' necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

2.4.1 Gestione profili e password

- L'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali e di terze parti, deve essere limitato da idonei strumenti di autenticazione implementati dal Direttore Sistemi Informativi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: utilizzo di account e password e accessi profilati alle cartelle di rete;
- gli amministratori di sistema, gli addetti alla manutenzione e gli incaricati della società devono essere muniti di univoche credenziali di autenticazione definite dal Direttore Sistemi Informativi.
- l'attivazione o la modifica di un profilo utente deve essere autorizzata da parte del Responsabile di Funzione competente;
- l'aggiornamento delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi aziendali deve essere garantito dall'applicazione di regole specifiche definite da parte del Direttore Sistemi Informativi;
- l'accesso tramite VPN è consentito, tramite nome utente e password secondo le modalità definite dal Direttore Sistemi Informativi.

2.4.2 Gestione back-up

- Tutte le informazioni aziendali che risiedono sui server e sulle banche dati centrali devono essere sottoposti a regolare procedura di back-up da parte del Direttore Sistemi Informativi;
- il Direttore Sistemi Informativi deve verificare periodicamente l'effettiva esecuzione delle attività di back-up.

2.4.3 Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

- Il Direttore Sistemi Informativi deve verificare periodicamente che tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro aziendali e di terze parti siano dotati di licenza.

2.4.4 Gestione della sicurezza di rete

- La rete di trasmissione dati aziendale deve essere protetta tramite adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy) supervisionati dal Direttore Sistemi Informativi;
- la rete di trasmissione di dati aziendale deve essere protetta contro il rischio di accesso abusivo tramite adeguati strumenti di monitoraggio, supervisionati dal Direttore Sistemi Informativi;
- i server, le postazioni fisse e portatili devono essere protetti contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di specifici software antivirus, che effettuino controlli in entrata, costantemente supervisionati da parte del Direttore Sistemi Informativi;
- l'accesso ad internet deve essere regolamentato e filtrato attraverso un sistema di *web filtering*, supervisionato dal Direttore Sistemi Informativi;
- il Direttore Sistemi Informativi deve eseguire periodicamente un'attività di monitoraggio sugli apparati di rete al fine di garantire la sicurezza dell'accesso alla rete.

2.4.5 Gestione della sicurezza fisica

- La sala CED deve essere protetta attraverso adeguati sistemi di sicurezza;
- l'accesso alla sala CED deve essere consentito esclusivamente al personale autorizzato.

Codice etico e di comportamento del Gruppo Sapio

Nel paragrafo 4.8 del Codice etico al quale si fa rinvio relativo alla "Sicurezza Informativa" la Società stabilisce che il personale coinvolto a qualsiasi titolo nelle operazioni di gestione dei dati informatici presenti nel server SAPIO e di utilizzo dei software a disposizione, nonché coloro che sono autorizzati a utilizzare gli strumenti di navigazione in Internet, sono tenuti a utilizzare dati, attrezzature informatiche e software nei limiti strettamente necessari all'esecuzione delle attività (amministrazione, gestione database, ecc.), delle pratiche e dei lavori da eseguire e da sviluppare.



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
Eurotre S.r.l.**

Parte Speciale H

Tasse e Tributi

8 FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico del Gruppo Sapio;
- Sistema di deleghe in vigore;
- corpo normativo e procedurale della Società;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

8 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nel processo di Gestione delle attività relative a Tasse e Tributi sono:

- gestione dei processi amministrativo-contabili (che alimentano le dichiarazioni fiscali);
- gestione del ciclo passivo e degli acquisti;
- gestione operazioni societarie e straordinarie;
- gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

12 GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI

12.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o altri artifici;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
 - dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione se commessi a danno di due o più Stati membri dell'UE per l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro.

12.2 Ambito di applicazione

L'attività in oggetto viene svolta, anche con il supporto del contratto di service in essere con CERGAS, sulla base delle attività prodromiche e di rendicontazione effettuate dall'Amministrazione della Società.

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di CERGAS è responsabile di gestire le attività relative al calcolo e pagamento delle tasse e dei tributi, sulla base di appositi accordi contrattuali.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali, di Eurotre Srl, coinvolti nelle attività relative alla tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio d'esercizio e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;

- Responsabile Amministrativo;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service;
- Responsabili Magazzino.

12.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei principi contabili adottati (principi contabili italiani) nonché delle procedure aziendali nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- emettere fatture o altri documenti fiscali e/o provvedere alla relativa registrazione solo a seguito di una verifica sulla correttezza del processo del ciclo attivo seguito;
- rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione e registrazione delle poste contabili, anche valutative/estimative, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;
- assicurare che ogni operazione infragruppo avvenga secondo criteri di correttezza ed in ossequio ai contratti di servizio in essere;
- garantire la completa tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di controllo svolto nel processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio;
- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- operare - ai fini delle registrazioni ed emissioni contabili - in stretta osservanza di tutte le normative di legge e regolamenti vigenti, comunitari nazionali o locali, che governano le attività, e nel rispetto del sistema normativo e organizzativo interno, al fine di impedire il verificarsi dei reati tributari;

nel ricorso ad eventuali consulenti e fiscalisti esterni per l'espletamento delle attività tributarie e fiscali, effettuarlo in conformità con le procedure interne che governano il processo di approvvigionamento e tramite la formalizzazione di un contratto/ordine/lettera d'incarico, debitamente autorizzato, che contenga il compenso pattuito, il dettaglio della prestazione di servizi da effettuare, l'eventuale potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi, e i contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società e la clausola di accettazione del modello 231 della Società da parte di tali consulenti e fiscalisti;

È inoltre espressamente vietato:

- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- omettere di comunicare dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- omettere di segnalare eventuali registrazioni, attive o passive, illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- porre in essere attività e/o operazioni volte alla evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o a consentire a terzi una tale evasione;
- alterare, occultare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico, nonché le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

12.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Relativamente alla gestione dell'attività di contabilizzazione delle fatture attive e passive, tutti i referenti coinvolti dovranno uniformarsi anche a quanto previsto rispettivamente dalle procedure aziendali del ciclo attivo e del ciclo passivo.

E' necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

3.4.1 Gestione del sistema contabile e del piano dei conti

- Le registrazioni contabili devono essere effettuate esclusivamente attraverso l'applicativo dedicato ("METODO EMBYON") che garantisce la tracciabilità delle operazioni e l'esecuzione automatica di controlli contabili pre-impostati;
- l'accesso all'applicativo deve essere consentito esclusivamente agli utenti autorizzati tramite UserID e Password personali, assegnate dal Direttore Sistemi Informativi sulla base delle richieste effettuate via email dal Responsabile Contabilità Generale e Bilancio, informato il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, tenendo conto dei compiti e delle responsabilità attribuite ai singoli utenti;
- il Responsabile Amministrazione di CERGAS deve monitorare periodicamente la necessità di aggiornare il piano dei conti condividendo, via email, le eventuali modifiche da apportare con il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.

4.4.2 Tenuta della contabilità

- Le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, a fronte di adeguata documentazione di supporto, archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente. In particolare, con riferimento alle poste contabili maggiormente significative:
 - ai fini della registrazione dei costi per beni e servizi, le relative fatture ricevute devono essere preliminarmente verificate dall' Ufficio Amministrativo della Società in termini di correttezza e rispetto della procedura del ciclo passivo, abbinandole ai corrispondenti ordini di acquisto. In caso di discordanze e il Responsabile deve effettuare le necessarie verifiche coinvolgendo i referenti aziendali di volta in volta competenti;
 - la classificazione dei cespiti da ammortizzare e le relative percentuali di ammortamento devono essere definite dal Responsabile Amministrazione di CERGAS;
 - gli addetti della Contabilità Clienti devono verificare la completezza e tempestività delle registrazioni contabili relative a tutte le fatture attive, assicurando il rispetto del principio di competenza economica;
- tutti i rapporti intercompany devono essere verificati periodicamente dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e devono essere regolati tramite appositi contratti infragruppo;

- la Contabilità Clienti, all'atto dell'emissione della fattura alle controllate per i servizi infragruppo resi, verifica la corrispondenza degli importi rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- tutta la documentazione di supporto relativa alla tenuta della contabilità è archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente, con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

3.4.3 Gestione delle chiusure contabili

- Il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di CERGAS predispone annualmente un calendario di chiusura con l'elenco delle attività e delle relative scadenze e lo invia e condivide con tutti i referenti aziendali coinvolti in attività di chiusura;
- gli stanziamenti, gli accantonamenti, le scritture di rettifica e relative a poste estimative/valutative devono essere sempre verificati per ragionevolezza dal Responsabile Amministrazione e dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di CERGAS;
- tutte le scritture di rettifica superiori a 50 mila euro devono essere verificate da parte del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di CERGAS;
- il Responsabile Amministrazione di CERGAS verifica annualmente il valore e la capitalizzabilità delle immobilizzazioni iscritte a bilancio nonché l'eventuale necessità di effettuare svalutazioni;
- Il Responsabile Amministrazione di CERGAS deve verificare la valutazione delle eventuali partecipazioni effettuata dal Direttore Coordinamento Consociate;
- annualmente i Responsabili Magazzino devono effettuare un inventario dei magazzini ed eventuali differenze inventariali devono essere verificate dalla Contabilità Generale e Bilancio;
- annualmente Tasse e Fiscalità deve determinare puntualmente le voci da riprendere o meno a tassazione ed effettuare, anche con il supporto di un fiscalista esterno, il calcolo delle imposte di esercizio ed i relativi stanziamenti ai fondi;
- il calcolo delle imposte e lo stanziamento ai relativi fondi devono essere verificati dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo;
- la Contabilità Generale e Bilancio, con il supporto di Tasse e Fiscalità deve determinare l'IVA e prevedere la sua corretta liquidazione in occasione delle relative scadenze;
- periodicamente gli addetti della Contabilità Generale e Bilancio devono effettuare le riconciliazioni delle partite infragruppo, indagando eventuali squadrature;

3.4.4 Predisposizione del bilancio di esercizio

- In occasione di ogni chiusura contabile, il Responsabile Contabilità Generale e Bilancio effettua la riclassificazione del bilancio, sulla base dei principi contabili di riferimento; il Responsabile Amministrazione di CERGAS verifica la corretta riclassificazione del bilancio;
- successivamente, il Responsabile Amministrazione effettua un'analisi degli scostamenti delle voci di bilancio riclassificato tra consuntivo dell'anno in corso, consuntivo dell'anno precedente, *budget* e ultimo forecast, indagando e giustificando eventuali discordanze significative; tale attività di *analytical review* deve essere rivista dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.
- il Responsabile Amministrazione verifica la corrispondenza tra i prospetti di bilancio, il bilancio di verifica riclassificato ed il *reporting* gestionale;
- la bozza dei prospetti di bilancio e la nota integrativa devono essere predisposte dal Responsabile Amministrazione della Società, ultimata dall'Ufficio Amministrativo CERGAS e rivista dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e dalla Società di revisione;
- inoltre il Responsabile Amministrazione verifica, tramite spunta, la quadratura dei valori inseriti nei prospetti della nota integrativa rispetto ai prospetti di bilancio e gli ulteriori dati contabili a supporto;
- la relazione sulla gestione deve essere predisposta dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e condivisa con l'Amministratore Delegato e con la Società di revisione;
- il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale o Sindaco e/o Società di Revisione verificano ed approvano la bozza del progetto di bilancio;
- il bilancio civilistico deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci previo rilascio della relazione della Società di revisione e del Collegio Sindacale o Sindaco;
- nei contratti/lettere di incarico stipulati con consulenti e/o collaboratori che possano gestire attività amministrativo-contabili deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del consulente e/o collaboratore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Gruppo e (almeno per i consulenti più stretti) del Modello adottato da Eurotre;
 - le conseguenze per il consulente e/o collaboratore in caso di violazione di quanto dichiarato.

Tutta la documentazione di supporto relativa a scritture contabili di chiusura, poste estimative/ valutative e ad operazioni, calcoli (compreso il calcolo delle imposte), quadrature e verifiche effettuate è archiviata a cura della Funzione competente, con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

13 GESTIONE DEL CICLO PASSIVO E DEGLI ACQUISTI

13.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto, relativamente a tale parte speciale del Modello, sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

13.2 Ambito di applicazione

L'attività in oggetto viene svolta dall'Amministrazione della Società, con il supporto dell'Amministrazione di CERGAS.

Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi anche ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali della Società e del Gruppo Cer coinvolti nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabile di Magazzino;
- Responsabile Amministrativo;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service;
- Responsabile Commerciale;
- Responsabile Produzione.

13.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- utilizzare sempre la forma scritta per l'affidamento di forniture, lavori e servizi;
- assicurare che la scelta dei fornitori avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del fornitore;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti finanziariamente solidi, di cui sia certa l'identità, che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- effettuare controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, volti ad appurare, ove possibile, l'effettiva provenienza della merce;
- verificare, prima del pagamento delle fatture, che i beni o le prestazioni siano stati effettivamente ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente;

operare - ai fini degli acquisti - in stretta osservanza di tutte le normative di legge e regolamenti vigenti, comunitari nazionali o locali, che governano le attività, e nel rispetto del sistema normativo e organizzativo interno, al fine di impedire il verificarsi dei reati tributari. È inoltre espressamente vietato:

- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- assegnare incarichi di fornitura a persone o società in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione di acquisto;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori, in assenza di adeguata giustificazione;
- riconoscere compensi e rimborsi spese a fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

13.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalla procedura aziendale sul ciclo passivo, a cui si rimanda.

E' necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

4.4.1 Emissione delle richieste di acquisto

- Annualmente, ciascuna Direzione/Funzione aziendale deve predisporre il proprio *budget* di spesa previsionale, basandosi sull'ammontare storico degli acquisti ricorrenti e sui potenziali nuovi acquisti/investimenti previsti. Il *budget* deve essere quindi condiviso e finalizzato via *e-mail* con l'Amministratore Delegato ed il Direttore Supply Chain Acquisti e Approvvigionamenti;
- la valutazione dei fornitori e il processo di acquisto vengono valutati dal Responsabile Commerciale e dal Responsabile Produzione della Società oltre che dall'Amministratore Delegato, salvo non avvalersi dei fornitori del Gruppo Cer;
- ai fini di un acquisto, ove rilevante, il relativo richiedente deve compilare la Richiesta di Acquisto ("RdA") che deve contenere tutte le informazioni necessarie, tra cui: l'oggetto dell'acquisto, le quantità, le specifiche del prodotto, il valore presunto, l'allocazione contabile della spesa, le operazioni che devono essere effettuate dal fornitore prima e dopo la consegna ed i termini di consegna desiderati;
- la Richiesta d'Acquisto deve essere approvata dal Responsabile competente, sulla base del sistema di poteri definito a sistema, e da questi inserita ed approvata a sistema, completa di eventuali allegati in forma elettronica;
- la Richiesta di Acquisto, deve quindi essere approvata dalla Direzione competente e sottoscritta dall'Amministratore Delegato (Ufficio commerciale Eurotre, Amministrazione Finanza e Controllo, Supply Chain); ottenute tali approvazioni, viene inoltrata all' Ufficio Acquisti per la sua trasformazione in ordine;
- nel caso di acquisto di sostanze chimiche e/o miscele (anche da paesi extra UE) il Responsabile Produzione area medicale/Persona qualificata, con l'ausilio di consulenti esterni,, deve verificare la possibilità di procedere all'acquisto per la re-immissione sul mercato (anche in miscela) in conformità Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);
- nel caso in cui la sostanza o la miscela sia acquistata allo scopo di rivenderla tal quale o miscelata ad altri componenti devono essere specificate e comunicate all'Ufficio Acquisti: la ragione sociale del fornitore, la scheda di sicurezza della sostanza/miscela, il quantitativo da acquistare;
- attraverso le funzionalità del sistema, il personale dell'Ufficio Acquisti ha la responsabilità di verificare la completezza delle RdA emesse ed eventualmente respingerle in caso di mancanza di dati o dei documenti necessari a supporto.

4.4.2 Selezione dei fornitori

- Ai fini della qualifica, a livello locale il Responsabile di Produzione della Società deve richiedere al fornitore una dichiarazione dei carichi pendenti, il certificato del casellario giudiziale, la visura camerale, copia dell'ultimo bilancio ed una dichiarazione scritta sull'esistenza di eventuali conflitti d'interesse con dirigenti e/o amministratori della Società, sotto il controllo centrale dell'Ufficio acquisti di Gruppo;
- ai fini della qualifica di fornitori esteri, un addetto del Commerciale/Produzione deve verificare l'eventuale loro inclusione nell'ambito delle cosiddette Liste di Riferimento contro il terrorismo;
- nel caso di acquisti di sostanze chimiche o miscele, il fornitore può essere qualificato solo dopo che ne è stata verificata la conformità ai regolamenti REACH e CLP. La qualifica deve inoltre essere effettuata per ogni singola sostanza o miscela di cui si chiede l'acquisto (deve essere qualificata, in sostanza, la singola fornitura di sostanza o miscela di sostanze);
- l'Ufficio Produzione, sentito il Responsabile Commerciale, provvede ad effettuare la selezione del fornitore, invitando ad inviare l'offerta ad almeno tre fornitori qualificati;
- la scelta dei fornitori da invitare a presentare offerta deve basarsi sui seguenti criteri documentabili: distanza dall'unità operativa; prezzo; condizioni di pagamento; referenze; collaborazioni che altri siti aziendali possono avere con lo stesso fornitore;
- i risultati della selezione devono essere formalizzati tramite la redazione di un report condiviso del Responsabile di Produzione e il Responsabile Commerciale che contenga i dati identificativi dell'offerta, i criteri di selezione dei fornitori e l'evidenza dei *saving* realizzati indirizzato all'Amministratore Delegato e all'Ufficio acquisti. Nello stesso documento deve essere indicata l'eventuale impossibilità di recuperare le necessarie offerte alternative;
- la scelta del fornitore tra quelli selezionati spetta all'Amministratore Delegato che sottoscrive il relativo contratto;
- almeno una volta l'anno, l'Ufficio Acquisti deve valutare (attraverso l'attribuzione di un giudizio) il mantenimento dei requisiti verificati in fase di selezione e la qualità dei beni/servizi prestati;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

4.4.3 Gestione dell'anagrafica fornitori

- L'apertura/modifica dell'anagrafica di un fornitore a sistema è effettuata esclusivamente da un addetto identificato nell'ambito dell'Ufficio Contabilità Fornitori su indicazione dell'Ufficio Acquisti che verifica preventivamente che le informazioni commerciali proposte (ad esempio termini e condizioni di pagamento) siano in linea con le *policy* aziendali applicate;

- la Contabilità Fornitori, prima di effettuare un nuovo inserimento/modifica nell'anagrafica fornitori, deve verificare che il fornitore sia stato preventivamente qualificato e che il documento di richiesta di codifica/modifica contenga tutte le informazioni necessarie (ad esempio, ragione sociale, partita IVA, coordinate bancarie, etc.). A codifica completata l'Ufficio Acquisti provvede alle definizioni dei termini contrattuali;
- periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, il Responsabile di Contabilità Fornitori effettua un controllo sulle nuove anagrafiche fornitori create nel periodo di riferimento al fine di verificarne il corretto inserimento;
- se un fornitore qualificato non è utilizzato per un periodo superiore ai 24 mesi deve essere effettuata nuovamente la procedura di valutazione e qualificazione nel momento in cui questo fornitore debba nuovamente fornire prodotti alla Società;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

4.4.4 Gestione della contrattualistica ed emissione degli ordini di acquisto

- Ogni contratto/ordine di acquisto deve essere formalizzato sulla base di un *format* standard predisposto e aggiornato (ad esempio in occasione di modifiche legislative ed operative) dalla Direzione Affari Legali del Gruppo e deve includere i termini e le condizioni necessarie (eventuali deroghe contrattuali devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e dal Direttore Supply Chain Acquisti e Approvvigionamenti);
- l'Ufficio Acquisti, in relazione alle diverse esigenze di acquisto, deve utilizzare il tipo di ordine corrispondente (ad esempio ordine aperto, ordini di acquisto standard, contratti di somministrazione prodotti/utilities/servizi);
- la congruità tra RdA e corrispondente ordine emesso è garantita dal sistema informativo;
- il documento d'ordine è autorizzato dall'Amministratore Delegato;
- tutti i contratti e gli ordini di acquisto devono essere firmati da procuratori abilitati sulla base del sistema dei poteri in vigore;
- in tutti i contratti/ordini di acquisto (condizioni generali di acquisto) deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del fornitore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al d.lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;
 - le conseguenze per il fornitore in caso di violazione di quanto dichiarato;

- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

4.4.5 Ricevimento dei beni ed erogazione dei servizi

- Il ricevimento di beni deve essere effettuato dal gestore del magazzino presso cui i prodotti vengono consegnati, mentre il ricevimento dei servizi deve essere effettuato dal richiedente o da persona da esso delegata;
- in fase di ricezione di un bene, il gestore del magazzino o il responsabile controllo qualità deve controllare l'integrità dell'imballo, del numero di colli, della presenza e della completezza della documentazione accompagnatoria richiesta nell'ordine;
- per i servizi, la validazione della conformità del servizio reso deve essere formalizzata dal soggetto che riceve il servizio e validata dal responsabile della Funzione ricevente;
- eventuali non conformità devono essere formalizzate attraverso la compilazione di un modulo specifico da parte della persona che rileva l'anomalia;
- successivamente, la non conformità deve essere notificata al fornitore dall'Ufficio Acquisti che deve assicurarsi che il fornitore compili il modulo specifico per il trattamento e la definizione delle relative azioni correttive atte ad evitare che il problema si ripresenti in futuro;
- le richieste di risarcimento danni devono essere gestite dall'Ufficio Acquisti;
- Amministrazione è responsabile di registrare le fatture previa verifica dell'esistenza del contratto debitamente firmato;
- l'autorizzazione al pagamento è data dall'Amministratore Delegato ;
- ottenuta tale autorizzazione, Finanza e Tesoreria effettua le disposizioni di pagamento;
- la documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio, dal Magazzino e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

14 GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE E STRAORDINARIE

14.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto, relativamente a tale parte speciale del Modello, sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

14.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nella gestione delle operazioni societarie e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrazione;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

14.3 Principi di comportamento da adottare

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- assicurare che ogni tipo di operazione societaria o straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla predisposizione di prospetti ed altre comunicazioni sociali finalizzati ad una operazione societaria o straordinaria, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un' informativa veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e dell'operazione stessa;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in merito alla integrità della garanzia patrimoniale generica della Società, a tutela dei propri creditori (ivi compresa l'amministrazione finanziaria);
- operare - ai fini della organizzazione e gestione di operazioni societarie o straordinarie - in stretta osservanza di tutte le normative di legge e regolamenti vigenti, comunitari nazionali o locali, che governano le attività, e nel rispetto del sistema normativo e organizzativo interno, al fine di impedire il verificarsi dei reati tributari;
- nel ricorso ad eventuali consulenti esterni per l'espletamento delle attività societarie o straordinarie, effettuarlo in conformità con le procedure interne che governano il processo di approvvigionamento e tramite la formalizzazione di un contratto/ordine/lettera d'incarico, debitamente autorizzato, che contenga il compenso pattuito, il dettaglio della prestazione di servizi da effettuare, l'eventuale potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi, e i contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società e la clausola di accettazione del modello 231 della Società da parte di tali consulenti;
- procedere periodicamente ad effettuate verifiche al fine di escludere alienazioni simulate o il compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione delle imposte dovute (ad es. verifiche sulla natura e sulle finalità di atti di compravendita ed operazioni straordinarie poste in essere dalla Società e sui soggetti e controparti coinvolte (e sui rapporti di queste ultime con la Società e con i relativi soci ed amministratori).

E' inoltre espressamente vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società o delle sue controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- effettuare operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare nella documentazione eventualmente presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

14.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

E' necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

5.5.1 Acquisizione di consociate e altre operazioni societarie o straordinarie

- Le seguenti operazioni devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione:
 - l'interruzione di attività rilevanti o di rami d'attività, o l'avvio di business unit;
 - qualsiasi operazione di fusione, scissione, conferimento in natura o altre operazioni di aggregazione societaria o di ristrutturazione;
 - qualsiasi operazione e procedura di transazione fiscale;
 - qualsiasi acquisto, sottoscrizione o cessione o altro atto di disposizione (ivi compresa la cessione a titolo gratuito o la donazione) a qualsiasi titolo riguardante azioni, partecipazioni, rami d'azienda, beni immobili, brevetti e marchi, o area di business;
 - formazione, cessazione o modifica di qualsiasi ATI, joint-venture, consorzi o altre forme cooperative o associative sia all'interno del gruppo che con terze parti;
- tutte le operazioni straordinarie devono essere:
 - coordinate dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e
 - verificate da Tasse e Fiscalità con il supporto di un legale esperto in materia M&A

nel rispetto dei poteri statutari e del sistema dei poteri in essere;

- ogni operazione straordinaria deve essere valutata preliminarmente dal Responsabile del Gruppo di Lavoro M&A che ha la responsabilità di redigere un report contenente informazioni sulla società target, struttura dell'operazione, struttura di governance, valutazione economica, valutazione dei rischi, vantaggi dell'operazione, aspettative della controparte;
- ogni operazione straordinaria deve essere preceduta da una *due diligence* sulla controparte. Tale *due diligence* prevede la raccolta della documentazione necessaria alla corretta valutazione della situazione di business, economico-amministrativa, fiscale, legale ed in ambito HR della società target. La *due diligence check list* dovrà comprendere, ove applicabile, la seguente documentazione:
 - *ambito legale*: visura camerale; auto dichiarazione dei carichi pendenti e di eventuali condanne penali di soci ed amministratori della Società; documentazione relativa ad eventuali procedimenti giudiziari in cui sia o sia stata coinvolta la Società; contratti in essere con compagnie assicurative; copia di tutti i contratti in essere con fornitori e clienti;
 - *ambito economico-amministrativo*: copia dei bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni; informazioni circa la compagine azionaria; copia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, se esistente; copia delle policies aziendali anti-corrruzione, se esistenti; riepilogo di tutti i debiti a medio/lungo periodo e delle linee di credito in essere presso gli istituti di credito con dettaglio dei principali termini e condizioni contrattuali; ageing di crediti e debiti operativi in essere;
 - *ambito fiscale*: copia delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali ai fini IRAP e IVA degli ultimi tre esercizi; documentazione rilevante relativa a verifiche (anche in corso), revisioni o accertamenti fiscali, istanze di rimborso presentate e stato del relativo procedimento; informazioni relative ad eventuali regimi opzionali a cui la Società ha aderito e ad eventuali agevolazioni tributarie di cui la Società ha goduto;
 - *ambito HR*: organigramma; contratti in essere di tutti i dirigenti della Società; elenco di tutti i dipendenti, collaboratori esterni ed agenti e rispettivi inquadramenti contrattuali e posizioni contributive;
 - *ambito business ed operations*: lista dei principali prodotti commercializzati con dettaglio del fatturato generato da ciascuno; lista dei principali clienti con dettaglio del fatturato generato da ciascuno.
- il report ed i risultati della *due diligence* devono essere visionati dall'Amministratore Delegato ed approvati, in via definitiva, dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci;
- le presentazioni relative ad ogni operazione straordinaria e i prospetti economico-patrimoniali sono predisposti dall'Amministrazione e verificati dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e da Tasse e Fiscalità prima della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione;
- al Collegio Sindacale e/o Revisore deve essere garantita completa e tempestiva informativa in merito a tutte le operazioni ordinarie e straordinarie;

- nei contratti/lettere di incarico stipulati con consulenti che possano gestire operazioni straordinarie per conto della Società deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del consulente di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al d.lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;
 - le conseguenze per il consulente in caso di violazione di quanto dichiarato;
- la documentazione relativa alle operazioni societarie o straordinarie deve essere archiviata a cura della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e della Direzione Affari Legali del Gruppo Cer.

15 GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E DELLE CESSIONI

15.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto, relativamente a tale parte speciale del Modello, sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

15.2 Ambito di applicazione

La gestione delle attività di vendita è svolta con il supporto dell'Amministrazione di CERGAS .

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività di vendita (tramite gara e offerta diretta) e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direzione Generale;
- Vice Presidente;

- Responsabile Produzione;
- Responsabile Commerciale;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

15.3 Principi di comportamento da adottare

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- utilizzare sempre la forma scritta per la vendita di beni e servizi;
- assicurare che la definizione e applicazione dei prezzi sia effettuata secondo principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di incorrere in pratiche di sovrapprezzo o fatturazione per operazioni inesistenti;
- assicurare che la scelta dei clienti avvenga a cura delle funzioni competenti, affinché siano effettuate transazioni con controparti contrattuali che possano garantire integrità, onestà ed affidabilità nella gestione dei rapporti commerciali, nonché solidità patrimoniale e finanziaria;
- assicurare che ogni operazione di vendita sia correttamente autorizzata, verificabile e legittima;
- assicurare che tutto il processo di fatturazione verso i clienti sia gestito in modo da garantire la coerenza, la correttezza e la congruità degli importi fatturati;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità (ivi comprese richieste di sopra fatturazione o fatturazione per operazioni inesistenti), anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con il cliente o potenziale cliente;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti della controparte;
- operare - ai fini delle vendite - in stretta osservanza di tutte le normative di legge e regolamenti vigenti, comunitari nazionali o locali, che governano le attività, e nel rispetto del sistema normativo e organizzativo interno, al fine di impedire il verificarsi dei reati tributari.

E' inoltre espressamente vietato:

- porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza;
- dare o ricevere pagamenti indebiti e simili;

- definire rapporti con persone o enti che intenzionalmente non aderiscono ai principi etici della Società;
- promettere o versare somme di denaro o di altra natura a rappresentanti della controparte con la finalità di favorire gli interessi della Società;
- emettere fattura o altro documento per operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque per valori non congrui.

15.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalla procedura aziendale di ciclo attivo.

Premesso che tutti i controlli previsti dalla procedura sopra richiamata devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

6.4.1 Partecipazione a gare (clientela privata)

- Tutte le gare devono essere gestite attraverso l'Ufficio Gare;
- le Business Line, ricevuta segnalazione delle gare di potenziale interesse da parte del Responsabile Commerciale o del Responsabile Produzione, devono effettuare una verifica preliminare delle condizioni della gara, della documentazione necessaria e della tempistica relativa alla preparazione della gara stessa;
- l'Ufficio Gare, ricevuto l'esito della verifica dalla Business Line di riferimento, trasmette i bandi delle gare alle Funzioni interessate alla partecipazione che decidono della partecipazione alle gare stesse;
- è responsabilità dell'Ufficio Gare la predisposizione degli atti necessari alla partecipazione alla gara, quali, a titolo di esempio, la documentazione amministrativa, le fidejussioni ed i riferimenti bancari;
- la redazione tecnica del progetto è di competenza del Product Manager; il progetto viene verificato e siglato dal Direttore/Responsabile di Business Line che procede all'inoltro dello stesso all'Ufficio Gare;
- il Responsabile dell'Ufficio Gare deve assicurare che l'offerta, nelle sue componenti tecnico-economica e documentale, sia completa e conforme ai requisiti e/o prescrizioni indicate nella lettera di invito o dal bando di gara e che sia inoltrata all'appaltante entro i termini stabiliti;
- le offerte, prima dell'invio alla controparte, devono essere sottoscritte dai procuratori abilitati, nei limiti dei poteri a ciascuno degli stessi attribuiti;

- l'Ufficio Gare deve sottoporre ad approvazione della Direzione Affari Legali i documenti di gara diversi da quelli di natura tecnica e dai modelli *standard*;
- nel caso in cui per la partecipazione alla gara è prevista/definita la costituzione di una ATI, Subappalto, Joint Ventures in generale, l'individuazione del partner è effettuata da parte del Direttore Commerciale congiuntamente alla Direzione Tecnica e Operations e alle Business Line (o alla Direzione Tecnica Eurotre) a seguito della effettuazione di un'attività di *due diligence*. Tale *due diligence* prevede la raccolta della documentazione necessaria alla valutazione della situazione di business, economico-amministrativa, fiscale, legale ed in ambito HR del partner. La *due diligence check list* dovrà comprendere, ove applicabile, la seguente documentazione:
 - *ambito legale*: visura camerale; auto dichiarazione dei carichi pendenti e di eventuali condanne penali di soci ed amministratori della Società; autodichiarazione dell'inesistenza di condizioni di fallimento concordato preventivo o liquidazione volontaria;
 - *ambito economico-amministrativo*: ultimo bilancio approvato copia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, se esistente o autodichiarazione dell'esistenza e della corretta applicazione;
 - *ambito fiscale*: copia del DURC.
- Se manca anche uno soltanto dei suddetti documenti e/o autocertificazioni la decisione di assumere quale partner dell'ATI la Società individuata spetterà solo ed esclusivamente al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato. Di detta autorizzazione dovrà essere mantenuta evidenza all'interno della documentazione di gara. Per i partner abituali/storici con i quali la società effettua degli accordi più volte l'anno, la suddetta documentazione verrà chiesta una volta l'anno.
- agli incontri di approfondimento tecnico-economico con i rappresentanti della controparte devono partecipare sempre almeno due rappresentanti della Società espressamente delegati (ad esempio un rappresentante dell'Ufficio Gare e un Direttore/Responsabile di Business Line interessata o un referente tecnico);
- a seguito di incontri di approfondimento tecnico-economico con i rappresentanti della controparte, il verbale dell'incontro, predisposto dai rappresentanti dell'appaltante (o, se non previsto, dai rappresentanti della Società che vi hanno partecipato) deve essere inviato al Direttore Ufficio Gare e al Direttore/Responsabile di Business Line competente nonché archiviato unitamente alla documentazione di gara;
- tutte le comunicazioni tra le Direzioni Business Line, l'Ufficio Gare e la Direzione Affari Legali devono essere tracciate via *e-mail*;
- l'Ufficio Gare è responsabile dell'archiviazione di tutta la documentazione inerente la partecipazione alle gare;
- l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni oggetto di gara deve avvenire solo se per la medesima gara siano state rispettate le regole di condotta di cui sopra.

6.4.2 Acquisizione clientela e gestione trattative dirette

- La Direzione Commerciale e le Direzioni di Area devono garantire, ciascuna per il proprio ambito di competenza, la tracciabilità delle attività effettuate dai venditori e dagli agenti o consulenti, ai fini dell'acquisizione di un potenziale cliente;
- in fase di acquisizione di un nuovo cliente, l'Addetto commerciale di riferimento deve raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione del potenziale cliente e richiedere, in funzione dei poteri di firma attribuiti a seconda degli importi, l'approvazione dei Direttori Area o del Direttore Commerciale. Tali informazioni devono essere inviate al Customer Service e Credit Management per i relativi controlli amministrativi;
- l'addetto del Customer Service e Credit Management, ricevute le informazioni su un nuovo cliente, deve provvedere a:
 - effettuare un'analisi di solvibilità del cliente;
 - verificare le condizioni per l'eventuale definizione di una copertura assicurativa;
 - effettuare un'analisi di affidabilità ed eticità;
 - verificare la coerenza delle condizioni di pagamento indicate dal Commerciale di riferimento;
 - definire la proposta di limite di fido da concedere, riportandola nel prospetto informativo da sottoporre ad approvazione del Credit Manager.Solo a seguito di esito positivo del controllo, il commerciale di riferimento richiede al Customer Service di provvedere ad aprire la relativa anagrafica a sistema;
- nel caso in cui dalle analisi effettuate risultasse una situazione di solvibilità dubbia o non compatibile con gli obiettivi aziendali, il Customer Service e Credit Management devono informarne l'addetto commerciale e congiuntamente devono definire specifiche condizioni di fornitura, informando preventivamente il Direttore di Area o il Direttore Commerciale;
- la documentazione relativa al processo di acquisizione di un nuovo cliente deve essere archiviata a cura dell'Addetto commerciale competente;
- l'emissione di fatture o altri documenti può avvenire solo nei confronti di clienti come sopra identificati e valutati;
- il Direttore di Area è responsabile della definizione (e successiva revisione periodica) degli obiettivi di marginalità per tipologia di cliente/prodotto;
- il livello minimo di marginalità autorizzato deve essere quindi comunicato al Customer Service e Credit Management per il relativo inserimento a sistema;
- ciascun contratto o ordine deve rispettare i requisiti previsti e formalizzati nell'analisi di redditività;

- tutti i contratti di vendita devono essere redatti sulla base degli standard contrattuali definiti in collaborazione con la Direzione Affari Legali, approvati dai procuratori abilitati o dai Direttori/Responsabili di Linea nel rispetto dei poteri di firma assegnati; eventuali varianti al contratto in corso sono autorizzate dai medesimi soggetti;
- nel caso di clienti che richiedano clausole o vincoli contrattuali non abitualmente previsti dagli standard contrattuali aziendali, l'addetto commerciale deve richiedere la revisione alla Direzione Affari Legali e l'approvazione della Direzione di Area;
- la documentazione relativa alla contrattualistica ed agli ordini di vendita deve essere archiviata a cura dell'Addetto commerciale competente;
- la documentazione relativa al processo di affidamento di un nuovo cliente deve essere archiviata a cura del Responsabile Customer Service e Credit Management.

6.4.3 Gestione delle consegne e dei servizi post vendita

- Prima della consegna, i prodotti devono essere assoggettati ai controlli di qualità previsti ed effettuati a campione sui lotti prodotti, da parte di un Addetto alla produzione;
- inoltre, la Direzione Tecnica Operations e la Direzione Tecnica Eurotre devono garantire che il processo di vendita rispetti i requisiti previsti dalle normative di settore vigenti in materia oltre a quelli previsti dai contratti/convenzioni/concessioni, anche in relazione alla tracciabilità dei prodotti contenuti in ogni bombola, dall'uscita del magazzino fino al momento della consegna al cliente;
- gli ordini sono inseriti a sistema da parte degli addetti commerciali in coerenza con le disposizioni contenute nel contratto; ogni eventuale differenza tra ordine e contratto deve essere formalmente motivata;
- gli ordini devono essere sempre rilasciati/autorizzati da parte dal Direttore Area;
- il Responsabile di Magazzino e gli addetti incaricati devono assicurare la coerenza tra l'ordine processato a sistema, la bolla di trasporto e la merce in consegna;
- i Responsabili di Commessa, sotto il coordinamento del Direttore Tecnico Eurotre, hanno il compito di verificare tutti i costi relativi alle commesse ivi comprese le prestazioni di servizi erogati al cliente da parte di terzi richiedendo al subappaltatore documentazione che dia evidenza delle attività/prestazioni erogate;
- la fattura viene emessa a seguito di un controllo di coerenza tra l'ordine e la bolla siglata al momento della consegna da parte del cliente per conferma ricezione della merce e/o conformità del servizio;

- la fattura deve essere coerente con le disposizioni contenute nel contratto; eventuali differenze tra fattura e relativa documentazione attestante il servizio prestato e/o le caratteristiche del bene fornito devono essere formalmente motivate ed autorizzate dal Direttore Area;
- eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore Area; l'emissione della relativa Nota di Credito deve seguire il medesimo *iter* di approvazione previsto per l'emissione degli ordini a sistema;
- i Direttori/Responsabili di Linea delle Business Line devono verificare periodicamente la soddisfazione del cliente per i servizi ricevuti e le modalità utilizzate per la gestione degli ordini da parte degli addetti commerciali;
- la documentazione relativa alle consegne ed ai servizi *post* vendita deve essere archiviata a cura dei referenti di volta in volta competenti.

16 GESTIONE DEI PROCESSI DI CALCOLO E VERSAMENTO DI IMPOSTE E DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

16.1 Reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto, relativamente a tale parte speciale del Modello, sono (si rimanda all'Allegato 2 del Modello - "Catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione se commessi a danno di due o più Stati membri dell'UE per l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro.

16.2 Ambito di applicazione

L'attività in oggetto viene gestita con il supporto dell'Amministrazione di CERGAS, la quale è responsabile di gestire le attività di calcolo e pagamento delle tasse e dei tributi. Nella gestione dell'attività in oggetto, il personale coinvolto deve attenersi ai principi di comportamento ed ai presidi di controllo di seguito riportati.

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività relative alla tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio d'esercizio e, in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabile Amministrativo;
- Funzioni di CERGAS oggetto di contratto di service.

16.3 Principi di comportamento da adottare

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- Osservare, o verificare che siano osservate, le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- garantire, o verificare che siano garantite, la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- assicurare, o verificare che sia assicurato, che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- assicurare, o verificare che sia assicurato, che ogni operazione infragruppo avvenga secondo criteri di correttezza ed in ossequio ai contratti di servizio in essere;
- garantire la completa tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di controllo svolto nella determinazione delle imposte e nella predisposizione della dichiarazione;
- operare - ai fini della determinazione e calcolo delle ritenute effettuate, delle imposte e delle tasse dovute dalla Società nonché ai fini del versamento delle medesime e delle dichiarazioni dei redditi o ai fini IVA - in stretta osservanza di tutte le normative di legge e regolamenti vigenti, comunitari nazionali o locali, che governano le attività, e nel rispetto del sistema normativo e organizzativo interno, al fine di impedire il verificarsi dei reati tributari;
- nel ricorso ad eventuali consulenti e fiscalisti esterni per l'espletamento delle attività tributarie e fiscali, effettuarlo in conformità con le procedure interne che governano il processo di approvvigionamento e tramite la formalizzazione di un contratto/ordine/lettera d'incarico,

debitamente autorizzato, che contenga il compenso pattuito, il dettaglio della prestazione di servizi da effettuare, l'eventuale potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi, e i contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società e la clausola di accettazione del modello 231 della Società da parte di tali consulenti e fiscalisti;

- porre in essere gli adempimenti tributari e la predisposizione della relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere. Le persone coinvolte nelle attività tributarie e fiscali devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei relativi documenti, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività eseguite. Inoltre, devono assicurare la conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge e delle procedure interne, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati e definendo apposite e specifiche modalità per la tenuta delle scritture e della documentazione contabile e fiscale e dei relativi registri, individuando altresì un responsabile di tali attività.
- procedere periodicamente e, in ogni caso, prima di effettuare gli adempimenti fiscali (dichiarativi, etc.) al controllo del calcolo delle imposte dovute dalla Società, verificando preventivamente la correttezza e la completezza dei relativi dati contabili/fiscali e documenti giustificativi nonché analizzando le modalità di gestione di eventuali connesse criticità. A tal fine, sono in particolare effettuate verifiche:
 - a. al fine di escludere la contabilizzazione e l'inclusione in dichiarazione di fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti o con soggetti inesistenti o aventi valore diverso rispetto a quello reale (ad es. verifiche sul prezzo dei beni acquistati che deve essere in linea con quello di mercato o, se diverso, deve essere adeguatamente giustificato; verifiche sulle controparti che devono essere esistenti ed operative e devono svolgere una attività coerente con l'operazione fatturata);
 - b. al fine di escludere operazioni simulate o l'uso di documenti falsi ed altri mezzi fraudolenti che siano funzionali ad ostacolare gli accertamenti (o che comportino comunque un ostacolo per gli accertamenti) da parte dell'amministrazione finanziaria o che inducano quest'ultima in errore (ad es. verifiche sulla effettività e concretezza delle operazioni effettuate e contabilizzate, dei soggetti in relazione alle stesse effettivamente coinvolti e della relativa documentazione);
 - c. al fine di escludere l'occultamento o la distruzione (totale o anche solo parziale) delle scritture contabili e/o dei documenti per i quali è imposta la conservazione obbligatoria (ad es. verifiche sulle scritture contabili e fiscali e sulla loro corretta gestione e conservazione);
 - d. al fine di escludere alienazioni simulate o il compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione delle imposte dovute (ad es. verifiche sulla natura e sulle finalità di atti di compravendita ed operazioni straordinarie poste in essere dalla Società e sui soggetti e controparti coinvolte (e sui rapporti di queste ultime con la Società e con i relativi soci ed amministratori).

In caso di riscontro di anomalie o criticità in relazione alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla predisposizione, conservazione delle scritture e dei documenti contabili/fiscali, al calcolo di imposte e tributi, all'invio e presentazione delle dichiarazioni periodiche ed al versamento di imposte e tributi, soprattutto se comportino rilevanti risparmi di imposte rispetto all'esercizio precedente (ad es. dovuto ad una consistente riduzione dei ricavi imponibili o ad aumento rilevante dei costi detraibili), il soggetto preposto all'adempimento che abbia rilevato l'anomalia o la criticità) deve informare il Responsabile Fiscalità e Tasse e il Responsabile Amministrativo al fine di verificare la correttezza di tali rilevanti scostamenti o le anomalie e criticità riscontrate.

È inoltre espressamente vietato:

- omettere di segnalare eventuali errori rilevati nelle registrazioni contabili (per es. registrazione di operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata);
- omettere di comunicare dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- omettere di segnalare eventuali registrazioni, attive o passive, illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- omettere di segnalare eventuali attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- porre in essere, o omettere di segnalare, eventuali attività e/o operazioni volte alla evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o a consentire a terzi una tale evasione;
- alterare, occultare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico, nonché le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

16.4 Procedure e presidi di controllo da applicare

E' necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza), e/o sia segnalato l'eventuale inadempimento rispetto a, i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

7.4.1 Gestione del sistema contabile e del piano dei conti

- Le registrazioni contabili devono essere effettuate esclusivamente attraverso l'applicativo dedicato ("METODO EMBYON") che garantisce la tracciabilità delle operazioni e l'esecuzione automatica di controlli contabili pre-impostati;
- l'accesso all'applicativo deve essere consentito esclusivamente agli utenti autorizzati tramite UserID e Password personali, assegnate dal Direttore Sistemi Informativi sulla base delle richieste effettuate via email dal Responsabile Contabilità Generale e Bilancio, informato il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, tenendo conto dei compiti e delle responsabilità attribuite ai singoli utenti;
- il Responsabile Amministrazione CERGAS deve monitorare periodicamente la necessità di aggiornare il piano dei conti condividendo, via e-mail, le eventuali modifiche da apportare con il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.

7.4.2 Tenuta della contabilità

- Le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, a fronte di adeguata documentazione di supporto, archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente. In particolare, con riferimento alle poste contabili maggiormente significative:
 - ai fini della registrazione dei costi per beni e servizi, le relative fatture ricevute devono essere preliminarmente verificate dagli addetti della Contabilità Fornitori in termini di correttezza, abbinandole ai corrispondenti ordini di acquisto. In caso di discordanze, la Contabilità Fornitori deve effettuare le necessarie verifiche coinvolgendo i referenti aziendali di volta in volta competenti;
 - la classificazione dei cespiti da ammortizzare e le relative percentuali di ammortamento devono essere definite dal Responsabile Amministrazione di CERGAS;
 - relativamente alla emissione di fatture, deve essere preliminarmente verificata la loro correttezza in termini di rispetto delle procedure del ciclo attivo;
 - gli addetti della Contabilità Clienti devono verificare la completezza e tempestività delle registrazioni contabili relative a tutte le fatture attive, assicurando il rispetto del principio di competenza economica;
- tutti i rapporti intercompany devono essere verificati periodicamente dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e devono essere regolati tramite appositi contratti infragruppo;
- la Contabilità Clienti, all'atto dell'emissione della fattura alle controllate per i servizi infragruppo resi, verifica la corrispondenza degli importi rispetto a quanto previsto contrattualmente;

- tutta la documentazione di supporto relativa alla tenuta della contabilità è archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente, con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

7.4.3 Gestione delle chiusure contabili

- Il Responsabile Amministrazione CERGAS predispone annualmente un calendario di chiusura con l'elenco delle attività e delle relative scadenze e lo invia via e-mail a tutti i referenti aziendali coinvolti in attività di chiusura;
- gli stanziamenti, gli accantonamenti, le scritture di rettifica e relative a poste estimative/valutative devono essere sempre verificati per ragionevolezza dal Responsabile Amministrazione di Cer Gas;
- tutte le scritture di rettifica superiori a 50 mila euro devono essere approvate da parte del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo;
- il Responsabile Amministrazione di CERGAS verifica annualmente il valore e la capitalizzabilità delle immobilizzazioni iscritte a bilancio nonché l'eventuale necessità di effettuare svalutazioni;
- il Responsabile Amministrazione di CERGAS deve verificare la valutazione delle partecipazioni effettuata dal Direttore Coordinamento Consociate;
- annualmente i Responsabili Magazzino devono effettuare un inventario dei magazzini ed eventuali differenze inventariali devono essere verificate dalla Contabilità Generale e Bilancio;
- annualmente Tasse e Fiscalità deve determinare puntualmente le voci da riprendere o meno a tassazione ed effettuare, anche con il supporto di un fiscalista esterno, il calcolo delle imposte di esercizio ed i relativi stanziamenti ai fondi;
- il calcolo delle imposte e lo stanziamento ai relativi fondi devono essere verificati dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo;
- l'Amministrazione di CERGAS, con il supporto di Tasse e Fiscalità deve determinare l'IVA e prevedere la sua corretta liquidazione in occasione delle relative scadenze;
- periodicamente gli addetti della Contabilità Generale e Bilancio devono effettuare le riconciliazioni delle partite infragruppo, indagando eventuali squadrature;

7.4.4 Cura e predisposizione degli adempimenti e dichiarazioni fiscali

- In occasione di ogni adempimento fiscale, il Responsabile Amministrativo CERGAS effettua il calcolo relativo alle imposte da versare e/o relativo ai dati da considerare per gli adempimenti fiscali (ivi compreso l'invio dichiarazioni fiscali);
- successivamente, il Responsabile Amministrativo CERGAS effettua un'analisi degli scostamenti delle imposte rispetto al budget e rispetto al precedente esercizio fiscale, indagando e giustificando eventuali discordanze significative;
- la bozza delle dichiarazioni fiscali deve essere predisposta dal Responsabile Fiscalità e Tasse e condivisa con i vertici aziendali e con coloro da questi ultimi delegati;
- nei contratti/lettere di incarico stipulati con consulenti e/o collaboratori che possano gestire attività fiscali deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte del consulente e/o collaboratore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Gruppo e (almeno per i consulenti più stretti) del Modello adottato da Eurotre;
 - le conseguenze per il consulente e/o collaboratore in caso di violazione di quanto dichiarato.

Tutta la documentazione di supporto relativa a scritture contabili di chiusura, poste estimative/ valutative e ad operazioni, calcoli (compreso il calcolo delle imposte), quadrature e verifiche effettuate è archiviata a cura della Funzione competente, con l'adozione di sistemi per evitare che i relativi documenti possano subire alterazioni, occultamenti o distruzioni.

***Catalogo dei reati previsti
dal D.Lgs. 231/2001***

ALLEGATO 2

INDICE

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	169	
B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	190	
C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	198	
D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		205
E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	213	
F. REATI SOCIETARI	217	
G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	227	
H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	234	
I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	236	
J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO	246	
K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	248	
L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTO RICICLAGGIO		251
M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	256	
N. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	261	
O. REATI AMBIENTALI.....	262	
P. REATI TRANSNAZIONALI	277	
Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	283	
R. RAZZISMO E XENOFOBIA.....	285	
S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI		287
T. REATI TRIBUTARI.....	290	
U. CONTRABBANDO	299	

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi¹ la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Malversazione a danno dello Stato (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) (Art. 316-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi 	<p>Art. 316-bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato". <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dalla Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a reclusione da sei mesi a quattro anni".</i></p>

¹ Sono rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 anche gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, rispettivamente previsti agli artt. 187-bis e 187-ter TUF e come richiamati dall'art. 187-quinquies del medesimo articolo.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) (Art. 640-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" <i>"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se i contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso ente pubblico o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p>	<p>Art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato". <i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque compie il reato mediante dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante altri mezzi, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui"</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>(Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)³</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) (Art. 640-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. 	<p>Art. 640-ter c.p. "Frode informatica".</p> <p><i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o il corretto esercizio del diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.032, se il fatto è commesso dall'operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 1.032, se il fatto è commesso con l'indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i></p>

³ Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; 	<p>Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" "Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</p> <p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere o a non dare, corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali" "Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche ai funzionari delle Corti internazionali e ai funzionari delle Comunità internazionali" 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo e delle Corti dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari e degli agenti in regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali e alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai giudici e ai procuratori, sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali di carattere sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, che esercitano interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, ai giudici e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p.) (se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote;</p>	<p>Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, a reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i>⁵</p> <p>Anche se commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.</p> <p>Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</i></p> <p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettersi, corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali" <i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche ai funzionari delle Corti internazionali e ai funzionari delle Comunità internazionali e di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali"</i></p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo e delle Corti dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali e alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli agenti di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli interessi finanziari dell'Unione.</p>

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo comma, del D.Lgs. 231/2001, in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qu... e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Concussione (Art. 317 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da quattro a sette anni se il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata</p>	<p>Art 317 c.p. "Concussione".</p> <p>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua carica, induce o indaga taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da dodici anni".</p> <p>Anche se commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.</p> <p>Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"</p> <p>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio".</p> <p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</p> <p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere indebitamente, corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee, di funzionari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee"</p> <p>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 231/2001, si applicano anche ai funzionari delle Corti internazionali e di organizzazioni internazionali e ai funzionari delle Comunità europee"</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo e delle Corti dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali e alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>da due a quattro anni se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopramenzionati.⁶</p>	<p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o a sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle del pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche in</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qu e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione". "Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione</p> <p>Anche se commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.</p> <p>Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" "Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</p> <p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità "Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto co</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento e Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comu</p>

⁶ Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e a eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata di cui all'art. 13 comma 2 (da tre mesi a due anni).

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Corte penale internazionale;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli addetti a funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai giudici e ai funzionari delle corti internazionali sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o a quelle di natura sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea e ai giudici e funzionari delle corti internazionali che trattano interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo comma, del presente articolo si applicano quando il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, ai giudici e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</p> <p>Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio". "Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato di compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".</p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</p> <p>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</p> <p>da quattro a sette anni se il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>da due a quattro anni se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopramenzionati.⁷</p> <p>Circostanze aggravanti (Art.319-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>- da 300 a 800 quote.</p>	<p>Art. 319-bis c.p. - <i>"Circostanze aggravanti"</i>.</p> <p><i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di incarichi, di pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione pubblica o appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi"</i>.</p> <p>Anche se commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.</p> <p>Art.320 c.p. <i>"Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"</i></p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</i></p>

⁷ Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e a eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata di cui all'art. 13 comma 2 (da tre mesi a due anni

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 600 quote per il comma 1; - da 300 a 800 quote per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da quattro a sette anni se il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>da due a quattro anni se il reato è commesso da persone</p>	<p>Art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari". <i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare l'interesse pubblico, la pena è di reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore è della reclusione da otto a venti anni."</i></p> <p>In relazione al comma 2, anche se commesso dalle persone indicate negli articoli 318 e 319</p> <p>Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</i></p> <p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere o a non dare, corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali" <i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche ai funzionari delle Corti internazionali e ai funzionari delle Comunità internazionali e di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali"</i></p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo e delle Corti dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali e alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea e ai funzionari e ai dipendenti di interessi finanziari dell'Unione.</p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopramenzionati⁹.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art.319-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni e servizi; <p>da quattro a sette anni se il reato è commesso da persone</p>	<p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle del pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche in</p> <p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qu e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</i></p> <p>Art. 319-quater "Induzione indebita a dare o promettere utilità"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaric della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere inde altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli inte danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i></p> <p>Anche se commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.</p> <p>Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</i></p> <p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promet corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comuni internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comuni</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto co</i></p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento e Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comu</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituisce</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolg quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p>

⁹ Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e a eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata di cui all'art. 13 comma 2 (da tre mesi a due anni).

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>da due a quattro anni se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopramenzionati¹⁰.</p> <p>Pene per il corruttore (Art.321 c.p.)</p> <p>Sanzioni pecuniarie: - da 200 a 600 quote;</p>	<p><i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale e ai funzionari corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai funzionari e ai giudici sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</i></p> <p><i>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e dei giudici di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</i></p> <p><i>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali di sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</i></p> <p><i>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e dei giudici incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea e ai giudici e funzionari incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di interessi finanziari dell'Unione.</i></p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo comma, del codice penale il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i></p> <p><i>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i></p> <p><i>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e dei giudici di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</i></p> <p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, quando sono incaricati di un pubblico servizio e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</i></p> <p>Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore". <i>"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche all'incaricato di un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso."</i></p> <p>Anche se commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p. Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</i></p>

¹⁰ Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e a eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata di cui all'art. 13 comma 2 (da tre mesi a due anni).

<p>LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>- da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da uno a due anni.</p> <p>da quattro a sette anni se il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>da due a quattro anni se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o</p>	<p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere, corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma"</i></p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento e delle Corti dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Corti internazionali;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti internazionali e alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale e ai funzionari e agli agenti della Corte stessa, ai giudici e ai funzionari delle Corti internazionali sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Corti internazionali e ai giudici e ai funzionari delle Corti internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o ai giudici e ai funzionari delle Corti internazionali e ai giudici e ai funzionari delle Corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Corti internazionali e ai giudici e ai funzionari delle Corti internazionali e ai giudici e ai funzionari delle Corti internazionali.</p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo comma"</i></p> <p>il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Corti internazionali e ai giudici e ai funzionari delle Corti internazionali;</p> <p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, ai giudici e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</i></p> <p>Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".</p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, a un giudice o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa è fatta, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo."</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>alla vigilanza di uno dei soggetti sopramenzionati¹¹.</p> <p>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; - da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4. <p>Sanzione interdittiva: Per i commi due e quattro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p><i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico ufficio o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri o se l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta della metà.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico ufficio che ha promesso o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico ufficio che ha promesso o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle sue funzioni.</i></p> <p>Anche se commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.</p> <p>Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico ufficio in ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</i></p> <p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere o a ricevere in corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali" <i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo e delle Corti dei conti delle Comunità europee;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo e delle Corti dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. <p><i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti penali internazionali e alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</i></p> <p><i>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</i></p>

¹¹ Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e a eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata di cui all'art. 13 comma 2 (da tre mesi a due anni).

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>da quattro a sette anni se il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;</p> <p>da due a quattro anni se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopramenzionati¹².</p>	<p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o a sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione e ai loro interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo comma, del codice penale, se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici funzionari di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, ai magistrati e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."</p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Abuso d'ufficio (Art.323 c.p.) (se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art.323 c.p. "Abuso d'ufficio" "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, in violazione di specifiche regole di condotta, di legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, non può astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o nell'interesse di un terzo, di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di gravità.</p> <p>Anche se commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p. Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" "Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</p>

¹²Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e a eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata di cui all'art. 13 comma 2 (da tre mesi a due anni).

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere, corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma"</i></p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo e delle Corti dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee, nel regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità internazionali;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità internazionali;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti internazionali, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, alle persone che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai giudici e ai funzionari delle Corti internazionali sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Corti internazionali, un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali di carattere sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Corti internazionali, incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, che svolgono attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di interessi finanziari dell'Unione.</p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo comma, 323, primo comma, 324, primo comma, 325, primo comma, 326, primo comma, 327, primo comma, 328, primo comma, 329, primo comma, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, primo comma, 333, primo comma, 334, primo comma, 335, primo comma, 336, primo comma, 337, primo comma, 338, primo comma, 339, primo comma, 340, primo comma, 341, primo comma, 342, primo comma, 343, primo comma, 344, primo comma, 345, primo comma, 346, primo comma, 347, primo comma, 348, primo comma, 349, primo comma, 350, primo comma, 351, primo comma, 352, primo comma, 353, primo comma, 354, primo comma, 355, primo comma, 356, primo comma, 357, primo comma, 358, primo comma, 359, primo comma, 360, primo comma, 361, primo comma, 362, primo comma, 363, primo comma, 364, primo comma, 365, primo comma, 366, primo comma, 367, primo comma, 368, primo comma, 369, primo comma, 370, primo comma, 371, primo comma, 372, primo comma, 373, primo comma, 374, primo comma, 375, primo comma, 376, primo comma, 377, primo comma, 378, primo comma, 379, primo comma, 380, primo comma, 381, primo comma, 382, primo comma, 383, primo comma, 384, primo comma, 385, primo comma, 386, primo comma, 387, primo comma, 388, primo comma, 389, primo comma, 390, primo comma, 391, primo comma, 392, primo comma, 393, primo comma, 394, primo comma, 395, primo comma, 396, primo comma, 397, primo comma, 398, primo comma, 399, primo comma, 400, primo comma, 401, primo comma, 402, primo comma, 403, primo comma, 404, primo comma, 405, primo comma, 406, primo comma, 407, primo comma, 408, primo comma, 409, primo comma, 410, primo comma, 411, primo comma, 412, primo comma, 413, primo comma, 414, primo comma, 415, primo comma, 416, primo comma, 417, primo comma, 418, primo comma, 419, primo comma, 420, primo comma, 421, primo comma, 422, primo comma, 423, primo comma, 424, primo comma, 425, primo comma, 426, primo comma, 427, primo comma, 428, primo comma, 429, primo comma, 430, primo comma, 431, primo comma, 432, primo comma, 433, primo comma, 434, primo comma, 435, primo comma, 436, primo comma, 437, primo comma, 438, primo comma, 439, primo comma, 440, primo comma, 441, primo comma, 442, primo comma, 443, primo comma, 444, primo comma, 445, primo comma, 446, primo comma, 447, primo comma, 448, primo comma, 449, primo comma, 450, primo comma, 451, primo comma, 452, primo comma, 453, primo comma, 454, primo comma, 455, primo comma, 456, primo comma, 457, primo comma, 458, primo comma, 459, primo comma, 460, primo comma, 461, primo comma, 462, primo comma, 463, primo comma, 464, primo comma, 465, primo comma, 466, primo comma, 467, primo comma, 468, primo comma, 469, primo comma, 470, primo comma, 471, primo comma, 472, primo comma, 473, primo comma, 474, primo comma, 475, primo comma, 476, primo comma, 477, primo comma, 478, primo comma, 479, primo comma, 480, primo comma, 481, primo comma, 482, primo comma, 483, primo comma, 484, primo comma, 485, primo comma, 486, primo comma, 487, primo comma, 488, primo comma, 489, primo comma, 490, primo comma, 491, primo comma, 492, primo comma, 493, primo comma, 494, primo comma, 495, primo comma, 496, primo comma, 497, primo comma, 498, primo comma, 499, primo comma, 500, primo comma, 501, primo comma, 502, primo comma, 503, primo comma, 504, primo comma, 505, primo comma, 506, primo comma, 507, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 510, primo comma, 511, primo comma, 512, primo comma, 513, primo comma, 514, primo comma, 515, primo comma, 516, primo comma, 517, primo comma, 518, primo comma, 519, primo comma, 520, primo comma, 521, primo comma, 522, primo comma, 523, primo comma, 524, primo comma, 525, primo comma, 526, primo comma, 527, primo comma, 528, primo comma, 529, primo comma, 530, primo comma, 531, primo comma, 532, primo comma, 533, primo comma, 534, primo comma, 535, primo comma, 536, primo comma, 537, primo comma, 538, primo comma, 539, primo comma, 540, primo comma, 541, primo comma, 542, primo comma, 543, primo comma, 544, primo comma, 545, primo comma, 546, primo comma, 547, primo comma, 548, primo comma, 549, primo comma, 550, primo comma, 551, primo comma, 552, primo comma, 553, primo comma, 554, primo comma, 555, primo comma, 556, primo comma, 557, primo comma, 558, primo comma, 559, primo comma, 560, primo comma, 561, primo comma, 562, primo comma, 563, primo comma, 564, primo comma, 565, primo comma, 566, primo comma, 567, primo comma, 568, primo comma, 569, primo comma, 570, primo comma, 571, primo comma, 572, primo comma, 573, primo comma, 574, primo comma, 575, primo comma, 576, primo comma, 577, primo comma, 578, primo comma, 579, primo comma, 580, primo comma, 581, primo comma, 582, primo comma, 583, primo comma, 584, primo comma, 585, primo comma, 586, primo comma, 587, primo comma, 588, primo comma, 589, primo comma, 590, primo comma, 591, primo comma, 592, primo comma, 593, primo comma, 594, primo comma, 595, primo comma, 596, primo comma, 597, primo comma, 598, primo comma, 599, primo comma, 600, primo comma, 601, primo comma, 602, primo comma, 603, primo comma, 604, primo comma, 605, primo comma, 606, primo comma, 607, primo comma, 608, primo comma, 609, primo comma, 610, primo comma, 611, primo comma, 612, primo comma, 613, primo comma, 614, primo comma, 615, primo comma, 616, primo comma, 617, primo comma, 618, primo comma, 619, primo comma, 620, primo comma, 621, primo comma, 622, primo comma, 623, primo comma, 624, primo comma, 625, primo comma, 626, primo comma, 627, primo comma, 628, primo comma, 629, primo comma, 630, primo comma, 631, primo comma, 632, primo comma, 633, primo comma, 634, primo comma, 635, primo comma, 636, primo comma, 637, primo comma, 638, primo comma, 639, primo comma, 640, primo comma, 641, primo comma, 642, primo comma, 643, primo comma, 644, primo comma, 645, primo comma, 646, primo comma, 647, primo comma, 648, primo comma, 649, primo comma, 650, primo comma, 651, primo comma, 652, primo comma, 653, primo comma, 654, primo comma, 655, primo comma, 656, primo comma, 657, primo comma, 658, primo comma, 659, primo comma, 660, primo comma, 661, primo comma, 662, primo comma, 663, primo comma, 664, primo comma, 665, primo comma, 666, primo comma, 667, primo comma, 668, primo comma, 669, primo comma, 670, primo comma, 671, primo comma, 672, primo comma, 673, primo comma, 674, primo comma, 675, primo comma, 676, primo comma, 677, primo comma, 678, primo comma, 679, primo comma, 680, primo comma, 681, primo comma, 682, primo comma, 683, primo comma, 684, primo comma, 685, primo comma, 686, primo comma, 687, primo comma, 688, primo comma, 689, primo comma, 690, primo comma, 691, primo comma, 692, primo comma, 693, primo comma, 694, primo comma, 695, primo comma, 696, primo comma, 697, primo comma, 698, primo comma, 699, primo comma, 700, primo comma, 701, primo comma, 702, primo comma, 703, primo comma, 704, primo comma, 705, primo comma, 706, primo comma, 707, primo comma, 708, primo comma, 709, primo comma, 710, primo comma, 711, primo comma, 712, primo comma, 713, primo comma, 714, primo comma, 715, primo comma, 716, primo comma, 717, primo comma, 718, primo comma, 719, primo comma, 720, primo comma, 721, primo comma, 722, primo comma, 723, primo comma, 724, primo comma, 725, primo comma, 726, primo comma, 727, primo comma, 728, primo comma, 729, primo comma, 730, primo comma, 731, primo comma, 732, primo comma, 733, primo comma, 734, primo comma, 735, primo comma, 736, primo comma, 737, primo comma, 738, primo comma, 739, primo comma, 740, primo comma, 741, primo comma, 742, primo comma, 743, primo comma, 744, primo comma, 745, primo comma, 746, primo comma, 747, primo comma, 748, primo comma, 749, primo comma, 750, primo comma, 751, primo comma, 752, primo comma, 753, primo comma, 754, primo comma, 755, primo comma, 756, primo comma, 757, primo comma, 758, primo comma, 759, primo comma, 760, primo comma, 761, primo comma, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo comma, 765, primo comma, 766, primo comma, 767, primo comma, 768, primo comma, 769, primo comma, 770, primo comma, 771, primo comma, 772, primo comma, 773, primo comma, 774, primo comma, 775, primo comma, 776, primo comma, 777, primo comma, 778, primo comma, 779, primo comma, 780, primo comma, 781, primo comma, 782, primo comma, 783, primo comma, 784, primo comma, 785, primo comma, 786, primo comma, 787, primo comma, 788, primo comma, 789, primo comma, 790, primo comma, 791, primo comma, 792, primo comma, 793, primo comma, 794, primo comma, 795, primo comma, 796, primo comma, 797, primo comma, 798, primo comma, 799, primo comma, 800, primo comma, 801, primo comma, 802, primo comma, 803, primo comma, 804, primo comma, 805, primo comma, 806, primo comma, 807, primo comma, 808, primo comma, 809, primo comma, 810, primo comma, 811, primo comma, 812, primo comma, 813, primo comma, 814, primo comma, 815, primo comma, 816, primo comma, 817, primo comma, 818, primo comma, 819, primo comma, 820, primo comma, 821, primo comma, 822, primo comma, 823, primo comma, 824, primo comma, 825, primo comma, 826, primo comma, 827, primo comma, 828, primo comma, 829, primo comma, 830, primo comma, 831, primo comma, 832, primo comma, 833, primo comma, 834, primo comma, 835, primo comma, 836, primo comma, 837, primo comma, 838, primo comma, 839, primo comma, 840, primo comma, 841, primo comma, 842, primo comma, 843, primo comma, 844, primo comma, 845, primo comma, 846, primo comma, 847, primo comma, 848, primo comma, 849, primo comma, 850, primo comma, 851, primo comma, 852, primo comma, 853, primo comma, 854, primo comma, 855, primo comma, 856, primo comma, 857, primo comma, 858, primo comma, 859, primo comma, 860, primo comma, 861, primo comma, 862, primo comma, 863, primo comma, 864, primo comma, 865, primo comma, 866, primo comma, 867, primo comma, 868, primo comma, 869, primo comma, 870, primo comma, 871, primo comma, 872, primo comma, 873, primo comma, 874, primo comma, 875, primo comma, 876, primo comma, 877, primo comma, 878, primo comma, 879, primo comma, 880, primo comma, 881, primo comma, 882, primo comma, 883, primo comma, 884, primo comma, 885, primo comma, 886, primo comma, 887, primo comma, 888, primo comma, 889, primo comma, 890, primo comma, 891, primo comma, 892, primo comma, 893, primo comma, 894, primo comma, 895, primo comma, 896, primo comma, 897, primo comma, 898, primo comma, 899, primo comma, 900, primo comma, 901, primo comma, 902, primo comma, 903, primo comma, 904, primo comma, 905, primo comma, 906, primo comma, 907, primo comma, 908, primo comma, 909, primo comma, 910, primo comma, 911, primo comma, 912, primo comma, 913, primo comma, 914, primo comma, 915, primo comma, 916, primo comma, 917, primo comma, 918, primo comma, 919, primo comma, 920, primo comma, 921, primo comma, 922, primo comma, 923, primo comma, 924, primo comma, 925, primo comma, 926, primo comma, 927, primo comma, 928, primo comma, 929, primo comma, 930, primo comma, 931, primo comma, 932, primo comma, 933, primo comma, 934, primo comma, 935, primo comma, 936, primo comma, 937, primo comma, 938, primo comma, 939, primo comma, 940, primo comma, 941, primo comma, 942, primo comma, 943, primo comma, 944, primo comma, 945, primo comma, 946, primo comma, 947, primo comma, 948, primo comma, 949, primo comma, 950, primo comma, 951, primo comma, 952, primo comma, 953, primo comma, 954, primo comma, 955, primo comma, 956, primo comma, 957, primo comma, 958, primo comma, 959, primo comma, 960, primo comma, 961, primo comma, 962, primo comma, 963, primo comma, 964, primo comma, 965, primo comma, 966, primo comma, 967, primo comma, 968, primo comma, 969, primo comma, 970, primo comma, 971, primo comma, 972, primo comma, 973, primo comma, 974, primo comma, 975, primo comma, 976, primo comma, 977, primo comma, 978, primo comma, 979, primo comma, 980, primo comma, 981, primo comma, 982, primo comma, 983, primo comma, 984, primo comma, 985, primo comma, 986, primo comma, 987, primo comma, 988, primo comma, 989, primo comma, 990, primo comma, 991, primo comma, 992, primo comma, 993, primo comma, 994, primo comma, 995, primo comma, 996, primo comma, 997, primo comma, 998, primo comma, 999, primo comma, 1000, primo comma.</i></p>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite" <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita veicola o favorisce, in tutto o in parte, l'adempimento di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis"</i>

<p>LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
		<p><i>all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a sei mesi.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere o presta riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione di un atto d'ufficio.</i></p> <p><i>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita"</i></p> <p>Anche se commesso dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.</p> <p>Art.320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."</i></p> <p>Art. 322-bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere o prestare, corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità internazionali"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche ai funzionari e agli agenti delle Corti internazionali e ai funzionari e agli agenti delle organizzazioni internazionali e ai funzionari delle Comunità internazionali"</i></p> <p><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo e delle Corti dei conti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità internazionali;</i></p> <p><i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Corti internazionali;</i></p> <p><i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti delle Corti internazionali e alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</i></p> <p><i>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</i></p> <p><i>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni sovranazionali e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli incaricati di un pubblico servizio negli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo comma, del presente articolo, si applicano quando il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, ai pubblici incaricati di un pubblico servizio e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”</p>

B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI¹³

[art. 24-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 615-<i>ter</i> c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico o vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere l'accesso per un periodo di almeno tre anni.</p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</i></p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, o da chi esercita funzioni di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei contenuti.</p> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione dei dati, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a cinque anni.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della parte offesa d'ufficio".</i></p> <p>Art. 615-<i>quater</i> c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici". "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi di accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce i mezzi predetti a scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da euro 5.166 a euro 10.332.</p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.166 a euro 10.332, in circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617-<i>quater</i>".</i></p>

¹³ L'art 24-*bis* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 con la legge. 48/2008.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi;</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (Art. 615-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi.</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 617-quater c.p.)</p>	<p>Art. 615-quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comanda o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la multa sino a euro 10.329".</i></p> <p>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". <i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la multa sino a euro 10.329".</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <p>divieto di pubblicizzare beni servizi.</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque, in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altri servizi pubblici o di pubblica necessità, divulga informazioni al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni</i></p> <p><i>da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato"</i></p> <p>Art. 617-quinquies c.p. - "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, 	<p>Art. 635-bis c.p.– “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, altera o cancella informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso di ufficio, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”</i></p> <p>Art. 635-ter c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di ente pubblico o comunque di pubblica utilità” <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto di cui all'articolo 635-bis c.p. cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso di ufficio, la pena è aumentata.”</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni 	<p>Art. 635-quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le con attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o program o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gra la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero c sistema, la pena è aumentata."</p> <p>Art. 635-quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici" "Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiar sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne graver reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatic se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero c sistema, la pena è aumentata."</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi.	
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Documenti informatici (Art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-<i>quinqies</i> c.p.)</p>	<p>Art. 491-<i>bis</i> c.p. "Documenti informatici".</p> <p>"Se alcuna delle falsità previste nel presente capo 14 riguarda un documento avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso"</p> <p>Art. 640-<i>quinqies</i> c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di"</p>

¹⁴ Il capo III si intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-*bis* è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

¹⁵ **Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 25 marzo 2005 (27 gennaio 2005), n. 11930.** "L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confeziona un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo".

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p><i>“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a</i></p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delitti di cui all'art. 1, comma 11 del D.L.21 settembre 2019, n. 105 (Artt. 640-ter c.p. e 1, comma 11 D.L. 105/2019)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - -da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; 	<p>Art. 640-ter c.p. “Frode informatica” <i>“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con abuso della qualità di operatore del sistema, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma se il delitto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 1.032 se il delitto è commesso con indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma se il delitto è commesso approfittando di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero di soggetti.</i></p> <p>Art. 1 “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” <i>“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei processi di sicurezza nazionale, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera c), o delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni servizi.	<i>informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria f</i>

C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per una durata non inferiore ad un anno.¹⁶</p>	<p>Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a otto anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la pena di reclusione da quattro a otto anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i></p> <p><i>(omissis VI comma).</i></p> <p><i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli art. 416 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattre, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattre, la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal secondo comma."</i></p>

¹⁶ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per una durata non inferiore ad un anno¹⁸.</p>	<p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano del modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di elezioni politiche o amministrative.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a ventisei anni e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti si applicano in parte o in terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose con cui è commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla criminalità organizzata, o comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza o dell'influenza perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i></p>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso".</p> <p><i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità previste dall'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa o di un suo membro, è punito con la pena del primo comma dell'articolo 416 bis.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità previste dall'articolo 416 bis.</i></p>

¹⁸ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore ad un anno ¹⁹ .	<p><i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui è stata fatta la relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma del presente articolo.</i></p> <p><i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione dall'esercizio dell'attività.</i></p>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".</p> <p><i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i></p> <p><i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta del sequestrato, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i></p> <p><i>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo sia liberato, il cui risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste per il sequestro di persona. Se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, si applica la pena di reclusione da quindici a vent'anni.</i></p> <p><i>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, a prescindere dalla pena precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenza del sequestro, l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a vent'anni, diminuita da un terzo a due terzi.</i></p>

¹⁹ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore ad un anno ²⁰ .	<p><i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allo stesso modo di cui al quinto comma del presente articolo”.</i></p>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall’esercizio dell’attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, 	<p>Art. 74 DPR 309/90 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”</p> <p><i>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di cui uno è di natura di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito con la reclusione da venti anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a diecimila giorni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tale associazione ha lo scopo di promuovere l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non è inferiore a dodici anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</i></p> <p><i>L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi, munizioni, esplosivi, o se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1.</i></p> <p><i>6. Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5, la pena è aumentata secondo comma dell’articolo 416 del codice penale.</i></p> <p><i>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive.</i></p> <p><i>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’articolo 75 del codice penale, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il presente articolo”.</i></p>

²⁰Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per un periodo non inferiore ad un anno ²¹ .	
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Termini di durata massima delle indagini preliminari (Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; 	Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. "Termini di durata massima de <i>"delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma te</i>

²¹ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni servizi per un periodo non inferiore ad un anno ²²	

²² Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

**D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO
E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

[art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p>Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, "È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di monete genuine;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione delle monete, ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o s'impadronisce monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, falsifica strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in circolazione.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma sono avvenute da chi, aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p>Art. 454 c.p. "Alterazione di monete".</p> <p><i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti dell'articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono</p>	<p>Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nello Stato, o fa introdurre, monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero, se già in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà²³.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote. 	<p>Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". "Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</p>
Art. 25-bis	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello	Art 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto di valori di bollo falsificati".

²³ La giurisprudenza ha stabilito che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</p>	<p><i>“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati; ma le pene sono ridotte di un terzo.</i></p> <p><i>Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata e altri valori equiparati a questi da leggi speciali.”</i></p> <p>Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di bollo”.</p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>(Art. 460 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p><i>“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.039,00”.</i></p> <p>Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati a falsificare di bollo o di carta filigranata”.</p> <p><i>“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, è punito, grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,90 a € 1.039,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto i dati della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione”.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.omma 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote. 	Art. 464, c.omma 1, c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516 (...)"</i> .
Art. 25-bis D.Lgs.231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 comma 2, c.p.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote. 	Art. 464, comma. 2, c.p.) "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". (...). <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'a</i>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di	Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p><i>“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, nazionale o estero, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</i></p> <p><i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che si tratti di marchi, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</p>	<p>Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi <i>“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce o commercializza, per trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 25.000.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p><i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel mercato per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di</i> <i>comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che si</i> <i>interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sul</i> <i>industriale".</i></p>

E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Turbata dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non è punito, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno stabilimento, all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca frode, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa fino a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517c.p.)	Art. 517c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'industria con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato di reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro".
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517- ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517-ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere la falsità dell'opera o del prodotto, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio nazionale o pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in commercio prodotti o servizi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano punibili dalle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla proprietà industriale"
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari". "Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio nazionale o pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in commercio prodotti o servizi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano punibili dalle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla proprietà geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 800 quote.	Art. 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza". "Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque artigianale, mette in concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria svolta in nome e per conto dello Stato o da altri enti pubblici".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali". <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, s... industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona... punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a... Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi in... sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si appl... 474".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di pubblicizzare beni servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	

F. REATI SOCIETARI

[art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria²⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 400 quote²⁵; se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	<p>Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"</p> <p><i>"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i componenti i consigli di amministrazione, i sindaci, i liquidatori, i quali, al fine di conseguire un indebito vantaggio personale, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti alle norme di legge, o fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente dannoso, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni patrimoniali di conto di terzi."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità"</p> <p><i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a due anni all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni del reato e degli effetti della condotta.</i></p> <p><i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela di parte degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i></p>

²⁴ Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie indicate per ogni fattispecie di reato possono essere aumentate di 1/3 nell'ipotesi di conseguimento di profitto di rilevante entità.

²⁵ Sanzione modificata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così sostituita dall' art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (Art. 2622 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 600 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (Art. 2622, comma 3 c.c.) (Abrogato)²⁶</p>	<p>Art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei bilanci, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di ottenere un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero falsità o informazioni cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a ledere la credibilità della società con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p><i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le false comunicazioni sociali sono amministrate dalla società per conto di terzi."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato)²⁷</p>	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione</p>	

²⁶ Lettera abrogata dall' art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

²⁷ Articolo abrogato dall'art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	(Art. 2624 c.c.) (Abrogato) ²⁸	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote per il comma 2; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	Art. 2625 c.c. "Impedito controllo". <i>"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi amministrativi sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro²⁹.</i> <i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a tre anni (o la multa di persona offesa).</i> <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³⁰."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita restituzione dei conferimenti (Art.2626 c.c.) Sanzione pecuniaria: <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	Art.2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti". <i>"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, liberano i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro."</i>

²⁸ Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

²⁹ Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha soppresso le parole «o di revisione» e «alle società di revisione».

³⁰ Comma aggiunto dall'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 260 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione di utili e riserve". <i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiti utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine estingue il reato."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società". <i>"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto dalla legge, il reato si estingue."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori". <i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, operano in pregiudizio del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2629-bis "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con sede in Italia o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, che ha assunto la carica di amministratore o di componente del consiglio di gestione di una società di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successivamente sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1999, n. 118, o di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 1999, n. 118, o di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2629-bis del codice di commercio, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".</i></p> <p>Art. 2391 "Interessi degli amministratori" <i>"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, o al proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisando la natura e l'importanza della stessa; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dall'operare in concorrenza con la società o dalla stessa l'organo collegiale.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 360 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di 	<p>Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale". <i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano il capitale della società mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore al capitale sottoscritto, o mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei beni o del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione sono derivati danni alla società o a terzi".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori <i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Corruzione tra privati³¹ (Art. 2635, comma 3 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 600 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i soci, i liquidatori, i sindaci e i liquidatori, di società o enti pubblici o privati, che sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o a quello della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle previste dal periodo.</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso in violazione di un regolamento approvato dalla assemblea o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</i></p> <p><i>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti, o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o a quello della società o dell'ente privato, è punito con le pene ivi previste.</i></p> <p><i>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di reati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra i</i></p>

³¹ Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e e, successivamente, così sostituita dall' art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p><i>dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, del 28 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore delle utilità date, promesse o offerte."</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis, comma 1 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 400 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).</p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ri-</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 660 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea". <i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio".</p> <p><i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate, provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, o una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di intermediari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.³²".</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 800 quote; - se a seguito della commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	<p>Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".</p> <p><i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non veritieri, o, in mancanza di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, o, in mancanza di informazioni, occultano informazioni che avrebbero dovuto essere comunicate, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui è prevista la legge 28/2/2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.³³".</i></p>

³² Tale formulazione è stata introdotta dalla Legge Comunitaria 2004.

³³ Comma inserito dalla L. 262/2005.

**G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO**

[art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; 	<p>Art. 270-bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".</p> <p><i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni o di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da quindici a ventisei anni."</i></p> <p><i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti sono commessi in nome dello Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o il mezzo di commissione.</i></p> <p>Art.270-bis.1 "Circostanze aggravanti e attenuanti"</p> <p><i>"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico commessi dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia già prevista dalla legge."</i></p> <p><i>Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena della circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dal primo comma, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute applicabili se non in questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena superiore a quella prevista in misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena non possono essere risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</i></p> <p><i>Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico commessi nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, ha fornito un contributo delittuoso sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'attuazione del reato, nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena è aumentata di quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite della metà."</i></p> <p><i>Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile chi commette il reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente si sottrae agli elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione dei concorrenti."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di pubblicizzare beni servizi; per un periodo non inferiore ad un anno.³⁴ Assistenza agli associati (Art. 270-terc.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per un periodo non inferiore ad un anno³⁵. 	

³⁴Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

³⁵Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art.270-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 quote per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per un periodo non inferiore ad un anno .³⁶ 	<p>Art. 270-quater c.p. "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sei a otto anni. Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la pena è della reclusione da cinque a otto anni."</p> <p>Art. 270-quater.1 "Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo"</p>

³⁶ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote; - da 400 a 1000 quote per l'ultimo comma. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per un periodo non inferiore ad un anno³⁸. <p>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies 1)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Art.270-quinquies.1 c.p. "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, rechi o utilizzi beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte impiegati nelle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da uno a dieci anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione del reato. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da uno a dieci anni."</i></p>

³⁸ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definita dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per un periodo non inferiore ad un anno³⁹.</p> <p>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; 	<p>Art. 270-quinquies.2 c.p. "Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro" <i>"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro, o il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000."</i></p> <p>Art. 270-sexies c.p. "Condotte con finalità di terrorismo" <i>"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura, danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le condotte commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale."</i></p> <p>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-quater, prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali sul fenomeno del terrorismo:</p> <p>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo</p>

³⁹ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definita dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per un periodo non inferiore ad un anno⁴⁰. <p>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)</p>	<p><i>"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></p> <p><i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei</i></p> <p><i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, pur finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i></p> <p>2. <omissis></p> <p>3. <i>Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano</i></p> <p><i>utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1</i></p> <p>4. <i>Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del</i></p> <p>5. <omissis>".</p> <p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali sul terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1997; Convenzione sulla repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 15 dicembre 1997, ecc).</p>

⁴⁰ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definita dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

[art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 583-bis c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".</p> <p><i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono per mutilazione gli effetti dello stesso tipo.</i></p> <p><i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di meno di un anno, la mutilazione degli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita di un terzo se il fatto è commesso per fini di lucro.</i></p> <p><i>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal tutore, rispettivamente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, al sostegno. <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	per una durata non inferiore ad un anno ⁴¹ .	

⁴¹Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

[art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 ⁴²	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù".</p> <p><i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di schiavitù o di servitù, o che mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni".</i></p> <p><i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la persona è sottoposta a minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di bisogno, di infermità, di dipendenza psicologica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di ricompense a chi ha autorità sulla persona."</i></p>

⁴²La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

«Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) modificato dalla citata legge:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1 e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3».

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore ad un anno ⁴³ . <p>Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva (per il primo comma)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 600-bis c.p. "Prostituzione minorile".</p> <p><i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000:</i></p> <p><i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i></p> <p><i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con una persona di età inferiore ai quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."</i></p>

⁴³ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per un periodo non inferiore ad un anno⁴⁴.</p> <p>Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; - da 200 a 700 per i commi 3 e 4. <p>Sanzione interdittiva (per il primo e secondo comma):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 600-ter c.p. "Pornografia minorile".</p> <p><i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000</i></p> <p><i>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici;</i></p> <p><i>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli tra cui altri profitti.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi modalità distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui, chiunque, divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento di minori. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.580 a euro 5.164.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o presta il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in ragione della quantità di materiale sia di ingente quantità.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</i></p> <p><i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rapporto di natura sessuale con un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o con un minore degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."</i></p>

⁴⁴ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per un periodo non inferiore ad un anno ⁴⁵ . <p>Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote <p>Pornografia virtuale (Art. 600-<i>quater</i> 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma); 	<p>Art. 600-<i>quater</i> c.p. - “Detenzione di materiale pornografico”. <i>“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevole della natura pornografica realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la pena non inferiore a euro 1.549”.</i></p> <p><i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale de</i></p> <p>Articolo 600-<i>quater</i> 1 c.p. – “Pornografia virtuale” <i>“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-<i>quater</i> si applicano anche alle immagini virtuali rappresentate da immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto, la cui qualità di rappresentazione è diminuita di un terzo.</i></p> <p><i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione informatica, in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire com</i></p>

⁴⁵ Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>- da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater).</p> <p>,</p> <p>Sanzione interdittiva: (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per un periodo non inferiore ad un anno⁴⁶.</p>	

⁴⁶ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per un periodo non inferiore ad un anno⁴⁷.</p>	<p>Art. 600-<i>quinquies</i> c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" "Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività turistiche, comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici mesi e con la multa da euro 154.937".</p>

⁴⁷ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Tratta di persone (Art. 601 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per un periodo non inferiore ad un anno⁴⁸.</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 601 c.p. "Tratta di persone".</p> <p><i>"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce o trattiene, anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita o ricovera in condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi all'interessato, al fine di indurlo o costringerlo a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accompiere di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi."</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al comma precedente, sia prevista nei confronti di persona minore di età.</i></p> <p><i>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il reato, primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</i></p> <p><i>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata alla navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun reato, dal primo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."</i></p> <p>Art. 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede o trattiene, in condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."</i></p>

⁴⁸ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per un periodo non inferiore ad un anno ⁴⁹ .	<i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore o al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di di organi".</i>
Art. 25- <i>quinquies</i>	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603- <i>bis</i> c.p. ⁵¹ "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

⁴⁹ Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

⁵¹ Il d.d.l. C 4008 che ha innovato l'art. 603 bis del c.p., prevede poi all'art. 3 che:

"Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale (ovvero quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati), il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D. Lgs. 231/2001	(Art. 603-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	<p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di bisogno dei lavoratori;</i> <i>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro bisogno;</i> <p><i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i></p> <p><i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dalle norme territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;</i> <i>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i> <i>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i> <i>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di lavoro o a mezzi di lavoro degradanti.</i> <p><i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i> <i>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</i> <i>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di particolare pericolosità, caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.</i>

Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore”.

J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

[art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	<p>Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. <p>Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci 	<p>Art. 184 TUF “Abuso di informazioni privilegiate”</p> <p><i>“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro centomila chi, in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di amministratore, di direttore o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, di lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, compie:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 231/2001;</i> <i>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni di cui al comma 1.</i> <p><i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate, compie taluna delle operazioni di cui al comma 1.</i></p> <p><i>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo del prodotto o del profitto conseguito dal reato, quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anziché proporzionata.</i></p> <p>Art. 185 TUF “Manipolazione del mercato”</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate per provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita di strumenti finanziari per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi del D.Lgs. 596/2014/1117.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo del prodotto o del profitto conseguito dal reato, quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anziché proporzionata.</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	volte tale prodotto o profitto.	2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tal una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di q quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti en una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).”

**K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI
CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001 ⁵²	<p>Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. 	<p>Art. 589 c.p. "Omicidio colposo".</p> <p><i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a sette anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione della reclusione da due a sette anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale lo Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</i></p> <p><i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse può superare gli anni quindici."</i></p>

⁵² La legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007, ha previsto l'introduzione dell'art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001. L'art. 25-septies è stato tuttavia riformulato dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81): "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)"

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p>Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote. <p>(commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</p> <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose".</p> <p><i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la multa da euro 100 a euro 309.</i></p> <p><i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 309 a euro 1.200.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 309 a euro 1.200.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro, la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per le lesioni gravi, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni tre.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dalla legge limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione dell'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	

L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTO RICICLAGGIO

[art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 ⁵³	<p>Ricettazione (Art. 648 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. 	<p>Art. 648 c. p. "Ricettazione"</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intronocchia, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di cui all'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di punibilità.</i></p>

⁵³ Introdotta dall'Art. 63 co. 3 D.Lgs. 21/11/2007, n.231 di seguito riportato:

Art. 63

[...]

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:

"Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

5. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> <p>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p>Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio"</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo che la loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con multa fino a euro 25.000,00.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; 	<p>Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" <i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648-bis e 648-ter c.p. del codice penale, utilizza denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, commesso in danno di un ente pubblico, è punito con la reclusione da dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 ad euro 25.000,00.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività economica.</i></p> <p><i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare le conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei colpevoli provenienti dal delitto.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».</i></p>

M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

[art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. 	<p>Art. 171 L. 633/41</p> <p>“[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, resta presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p><i>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la pena di reclusione, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i></p> <p>(...).</p> <p><i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di riproduzione, in qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i></p> <p>(...)</p> <p><i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 100.000, se l'opera è sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, o con offesa alla reputazione dell'autore.”</i></p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno</p>	<p><i>proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi processo fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi processo qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prevista l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde il segnale ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione del segnale;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, noleggia, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa o distribuisce apparecchi speciali che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un corrispettivo;</i></p> <p><i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero programmi di finalit� o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalit� di rendere inoperative le predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicative alla rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria del titolare di questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti o giurisdizionale;</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 17, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica al pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni;</i></p> <p>2. � punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 200.000 a euro 1.000.000.</p> <p><i>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone in commercio a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere protette da diritto di autore e da diritti connessi;</i></p> <p><i>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola nel traffico mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta da diritto di autore e da diritti connessi;</i></p> <p><i>b) esercitando in forma imprenditoriale attivit� di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole di reato;</i></p> <p><i>c) promuove o organizza le attivit� illecite di cui al comma 1.</i></p> <p>3. La pena � diminuita se il fatto � di particolare tenuit�.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p><i>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione dell'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori</p>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-septies L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. 	Art. 171-septies L. 633/41 "1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno che comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsi obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-octies L. 633/41)</p>	Art. 171-octies L. 633/41 "1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in commercio, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi ad un anno</p>	<p><i>audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti per rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati o a gruppi di utenti, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione del segnale;</i></p> <p><i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,75.</i></p>

N. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

[art. 25-decies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.</p>	Art. 377-bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, è punito con la reclusione da due a sei anni".

O. REATI AMBIENTALI

[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Inquinamento ambientale (Art.452-bisc.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 250 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>per un periodo non superiore ad un anno.</p>	<p>Art.452-bis c.p. "Inquinamento ambientale"</p> <p><i>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i></p> <p><i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del s</i></p> <p><i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fau</i></p> <p><i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottopos</i></p> <p><i>storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie</i></p> <p><i>aumentata."</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Disastro ambientale (Art.452-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;</p>	<p>Art.452-quater c.p. "Disastro ambientale" <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alterazioni:</i> <i>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</i> <i>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti parte con provvedimenti eccezionali;</i> <i>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per i suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</i> <i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, le pene sono aumentate di un terzo.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote.</p>	<p>Art. 452-quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente" <i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</i> <i>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di danno ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Circostanze aggravanti (reati associativi aggravati) (Art. 452-octies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 1000 quote.</p>	<p>Art. 452-octies c.p. "Circostanze aggravanti" <i>"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo titolo sono aumentate."</i></p> <p><i>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere delitti di cui al presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal presente titolo sono aumentate.</i></p> <p><i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alle pene previste dal presente titolo per i pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o attività di cui al presente titolo.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art.452-sexies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote.</p>	<p>Art.452-sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività."</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <p><i>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.</p>	<p>Art. 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, distrugge, cattura, preleva o detiene esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette è punito con l'arresto fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile o trascurabile sullo stato di conservazione della specie."</i></p> <p><i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 733-bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" <i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a 3.000 euro."</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (art. 137 commi 2, 3,5,11 e 13 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 150 a 250 quote, per il primo periodo del comma 3 e 5 e per il comma 13; - da 200 a 300 quote, per il secondo periodo del comma 2 e 5 e per il comma 11. <p>Sanzione interdittiva: (solo per la violazione del secondo periodo dei commi 2 e 5 e del comma 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose) (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13)</p> <p><i>"2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 150 a 300 quote."</i></p> <p><i>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 del presente decreto, scarica sul suolo acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma del comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni."</i></p> <p><i>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, i valori limite fissati nella parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province o dalle autorità competenti a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 200 a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze pericolose indicate nell'Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 150 a 300 quote."</i></p> <p><i>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 150 a 300 quote."</i></p> <p><i>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, o i materiali per i quali è imposto il divieto di scarico, avviene da navi, imbarcazioni od automobili, aerei od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto di scarico, o se lo scarico avviene in violazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, o se lo scarico avviene in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."</i></p>

	<p>per una durata non superiore a sei mesi.</p>	
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 commi 1,3,5 e 6 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria⁵⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote, per il comma 1, lett. a) e il comma 6 primo periodo; - da 150 a 250 quote, per il comma 1, lett. b), il comma 3 primo periodo e il comma 5; - da 200 a 300 quote, per il comma 3 secondo periodo. <p>Sanzione interdittiva: (solo per la violazione del secondo periodo del comma 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; 	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100</p> <p><i>"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000</i></p> <p><i>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duecento a duecentocinquanta euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</i></p> <p><i>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duecento a duecentocinquanta euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</i></p> <p><i>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, la discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duecento a duecentocinquanta euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duecento a duecentocinquanta euro a ventiseimila euro se la discarica è destinata a rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 29-undeciesimo, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva. Il responsabile del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</i></p> <p><i>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività di gestione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</i></p> <p><i>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,</i></p>

⁵⁴ Le sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 231/2001, sono ridotte alla metà nel caso di commissione del reato di cui all'art. 256 comma 4 del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152.

Art.256, comma 4: “ *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*”

	<p>(Abrogato)⁵⁵</p> <p>Sostituito da:</p> <p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452- <i>quaterdecie</i>, commi 1 e 2s c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 500 quote, per il comma 1; - da 400 a 800 quote, per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore a sei mesi.⁵⁶ 	
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti (Art. 260-<i>bis</i> del D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Art. 260-<i>bis</i> del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti"</p> <p>1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e definizioni ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento per la gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione.

⁵⁵ Articolo abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

⁵⁶ Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

		<p>efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;</p> <p>c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 o non provveda nei termini previsti;</p> <p>d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il rispetto di riciclaggio;</p> <p>e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi mediante effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando ev</p> <p>f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;</p> <p>g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 225 g-bis) elabora i parametri per l'individuazione dei costi standard, comunemente determinata di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2001, per un tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea, la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;</p> <p>g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 204 (art. 204 g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando al Consiglio dei ministri;</p> <p>g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea e il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e</p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma. 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote</p>	<p>Art. 279 D.Lgs. 152/06 "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione dell'aria"), comma 5</p> <p><i>"5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria normativa."</i></p> <p>[Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06]</p> <p><i>"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti nei commi I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi di cui all'articolo 204, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste nell'articolo 204 autorizzazione."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate</p>	<p>Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), commi 1, 2, 4 e 6</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila, chiunque, in violazione di quanto disposto dall'articolo 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, importi, esporti o riesporti esemplari di specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni"</i></p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari</p>

	<p>all'incolumità degli esemplari (Art. 1 commi 1, 2, 4 e 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote, per le violazioni del comma 1, del comma 1 e 2, del comma 1, 2 e 6 o del comma 4; - da 150 a 250 quote, per la violazione del comma 2. 	<p>certificati rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 novembre 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei certificati o nei certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati su licenza;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza di importazione o di esportazione in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 novembre 1997, e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente, senza la licenza di esportazione o di riesportazione rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente dell'origine;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 novembre 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e da cinquanta a trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' professionali, si applica la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p>Comma 4 (Abrogato)</p> <p>Comma 6 (Abrogato)</p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis comma 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista una pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; - da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista una pena non superiore nel 	<p>Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie protette") c. comma 1.</p> <p>"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le disposizioni del codice penale."</p> <p>Libro II, Titolo VII, Capo III c.p. "Della falsità in atti"</p> <p>Art. 476 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</p> <p>Art. 477 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in copie autentiche</p> <p>Art. 478 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche del contenuto di atti</p> <p>Art. 479 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</p> <p>Art. 480 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in copie autentiche</p> <p>Art. 481 — Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un'attività professionale</p> <p>Art. 482 — Falsità materiale commessa dal privato</p> <p>Art. 483 — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</p> <p>Art. 484 — Falsità in registri e notificazioni</p> <p>Art. 485 — Falsità in scrittura privata [ABROGATO]</p>

	<p>massimo a due anni di reclusione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; - da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 	<p>Art. 486 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato [ABROGATO]</p> <p>Art. 487 — Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</p> <p>Art. 488 — Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni</p> <p>Art. 489 — Uso di atto falso</p> <p>Art. 490 — Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</p> <p>Art. 491 — Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito</p> <p>Art. 491 bis — Documenti informatici</p> <p>Art. 492 — Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</p> <p>Art. 493 — Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</p> <p>Art. 493 bis — Casi di perseguibilità a querela</p> <p>Art. 493 ter — Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagan...</p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote 	<p>Art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'ozono"</p> <p><i>"6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze lesive dell'ozono presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1993, devono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della presente legge."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 8 commi 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 150 a 300 quote, per il comma 1; - da 200 aa 300 quote per il comma 2 <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", commi 1 e 2</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, il capitano, il comandante, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui, durante il corso del viaggio, concorsivamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</i></p> <p><i>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, danni alla salute umana, alle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da euro 10.000 ad euro 80.000."</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non superiore a sei mesi⁵⁷. 	
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi</p> <p>(Art. 9 c. comma 1, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 250 quote. 	<p>Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 “Inquinamento colposo”, comma 2</p> <p><i>“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con la sanzione pecuniaria da 10.000 a euro 30.000.</i></p> <p><i>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da 10.000 ad euro 30.000.”</i></p>

⁵⁷ Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3.

P. REATI TRANSNAZIONALI

[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 ⁵⁸ L. 146/2006	<p>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>	<p>Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da ..."</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da ...</i></p> <p><i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i></p> <p><i>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la ...</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p><i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. ... comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'</i></p>

⁵⁸ L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. **abrogato**
6. **abrogato**
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, 	<p>dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁵⁹, si applica nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti</p> <p>Art. 416 bis c.p. "Associazione di tipo mafioso"⁶¹. <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni"⁶².</i> <i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, con la reclusione da quattro a quattordici anni.</i> <i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne caratterizza l'attività per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi illeciti.</i></p>

⁵⁹ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94

⁶⁰ Comma aggiunto dalla normativa sulla tratta di persone.

⁶¹ La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del [D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito con modificazioni, nella [L. 24 luglio 2008, n. 125](#).

⁶²Cfr. nota che precede, anche per i successivi aumenti di pena.

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p><i>impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé e a terzi in elezioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a dodici anni nel primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti si applicano in terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose con cui è stato commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o il mezzo.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla mafia e alle associazioni anche straniere⁶⁴, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del potere politico perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</i></p> <p><i>Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"</i></p> <p><i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di cui la associazione promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da due a venti anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a due anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se l'associazione è finalizzata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non è inferiore a tre anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione è considerata armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1.</i></p> <p><i>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 1 è punita con la reclusione da due a venti anni e con la multa da 400 a 1000 quote. Il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i></p>

⁶³ Le parole: " alla 'ndrangheta" sono state inserite dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50

⁶⁴ Le parole: "anche straniere", sono state inserite nell'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del [D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, nella [L. 24 luglio 2008, n. 125](#).

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da un anno a due anni.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote. <p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</p>	<p>Art. 377-bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni"</i>.</p> <p>Art. 378 c.p. "Favoreggiamento personale". <i>"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le indagini sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica la pena non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di delitti per i quali la legge stabilisce una pena superiore a quella stabilita per questo delitto, la pena è aumentata fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata ha commesso il delitto"</i>.</p> <p>Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 3, 3-bis, 3-ter, 5] "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" <ol style="list-style-type: none"> 1. (omissis) 2. (omissis) 3. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto o a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui all'articolo 10, commette il reato di cui al presente comma, è punito con la reclusione da due a sei anni"</i> </p>

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
	<p>(Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 200 a 1000 quote.</i></p> <p><i>3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato;</i> <i>b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata espulsa o espulsa in incolumità;</i> <i>c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata degradante;</i> <i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i> <p><i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa da 200 a 1000 quote nei fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite;</i> <i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i> <p><i>4.(omissis)</i></p> <p><i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non consista nel trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nel favorire l'ingresso nel territorio dello Stato di minori da impiegare in attività illecite, del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato il presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 200 a 1000 quote.</i></p>

REATO ILLECITO (AMMINISTRATIVO) E LE SUE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>condizione dell'attività; estensione o autorizzazioni, concessioni la commissione to di con la pubblica one; usione da finanziamenti, sussidi e revoca oncessi; to di beni servizi; ta non inferiore</p>	<p><i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <p><i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i></p> <p><i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i></p> <p><i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”</i></p>

R. RAZZISMO E XENOFOBIA

[art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	<p>Propaganda, all'istigazione o all'incitamento all'odio razziale</p> <p>(Art.3, comma 3-bis L.654/1975)</p> <p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi</p>	<p>Legge 13 ottobre 1975, n. 654 – Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.</p> <p>Art.3, comma 3-bis</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</i></p> <p><i>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</i></p> <p><i>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</i></p> <p><i>2. (Omissis).</i></p> <p><i>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</i></p> <p><i>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello</i></p>

	<p>di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore ad un anno⁶⁶. 	<p><i>statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.</i></p> <p>Art. 604-bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</i></p> <p><i>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</i></p> <p><i>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</i></p> <p><i>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."</i></p>
--	--	---

⁶⁶ Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopramenzionati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

[art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode in competizioni sportive (Art. 1 L.401/1989)</p> <p>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art.4 L.401/1989)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401, interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive</p> <p>Art.1 "Frode in competizioni sportive"</p> <p><i>"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.</i></p> <p><i>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</i></p> <p><i>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni."</i></p> <p>Art.4 "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa"</p> <p><i>"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e</i></p>

	<p>- da 100 a 500 quote⁶⁷.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <p>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</p> <p>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Applicabili solo in caso di delitto.</p>	<p><i>giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.</i></p> <p><i>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</i></p> <p><i>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</i></p> <p><i>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</i></p> <p><i>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.”.</i></p>
--	--	--

⁶⁷ Art. 25-quaterdecies: “In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.”

T. REATI TRIBUTARI

[art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>(Art. 2, comma1 D.Lgs.10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205</p> <p>Art.2 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"</p> <p><i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</i></p> <p><i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p> <p><i>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i></p>

	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>(Art. 2, comma 2-bis D.Lgs.10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>(Art.3 D.Lgs.10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è 	<p>Art. 3 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"</p> <p><i>"1.Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative</i></p>
--	--	---

	<p>aumentata di un terzo.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 300 quote; - se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 	<p><i>a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</i></p> <p><i>a)l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</i></p> <p><i>b)l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i></p> <p><i>2.Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p> <p><i>2.Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."</i></p> <p>Art.4 "Dichiarazione infedele"</p> <p><i>"1.Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</i></p> <p><i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</i></p> <p><i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</i></p>
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p><i>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</i></p> <p><i>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</i></p> <p>Art.5 "Omessa dichiarazione"</p> <p><i>"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</i></p> <p><i>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i></p> <p><i>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."</i></p>
--	---	---

	<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>(Art. 8, comma 1 D.Lgs.10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 500 quote; - se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 8, comma 2-bis D.Lgs.10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 	<p>Art.8 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"</p> <p><i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</i></p> <p><i>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</i></p> <p><i>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i></p>
--	---	--

	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none">- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;- divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>(Art. 10 D.Lgs.10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none">- da 100 a 400 quote;- se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none">- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;- divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Indebita compensazione</p>	
--	---	--

	<p>(Art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 400 quote; - se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>(Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 10 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"</p> <p><i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."</i></p> <p>Art.10-quater "Indebita compensazione"</p> <p><i>"1.E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</i></p> <p><i>2.E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi</i></p>
--	--	--

Modello di organizzazione, gestione e controllo

		<p><i>accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”</i></p>
--	--	--

U. CONTRABBANDO

[art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	<p>Reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43</p> <p>Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100 a 200 quote; - se i diritti di confine superano i 100.000 euro da 100 a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata non inferiore ad un anno. 	<p>Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale</p> <p>Tutte le fattispecie in violazione dell'organizzazione doganale, dei controlli doganali e delle obbligazioni tributarie doganali.</p>